

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Direzione Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

PEC:

e, p.c. dr.ssa

dr.ssa

PEC:

Dr.ssa

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Mipaaf

PEC:

OGGETTO: Accesso ai documenti di una procedura concorsuale

E' pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte del Ministero delle Politiche Agricole con riferimento alla vicenda di seguito esposta, oggetto anche di ricorso avverso il rigetto opposto dal medesimo Ministero.

Le signore e hanno partecipato alla prova preselettiva del concorso per esami indetto con decreto del 14 dicembre 2005 e pubblicato sulla GU del 23.12.2005, per il conferimento dell'incarico di dirigenti presso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successivamente venivano ammesse con riserva alla prova scritta – a seguito di impugnativa dei risultati della preselezione.

Le medesime presentavano, nel 2009, denuncia alle competenti autorità giudiziarie dando così l'avvio ad una articolata vicenda giudiziaria – civile e penale e riferivano, in sede di ricorso, che la Cassazione penale, sesta sezione, con sentenza n. resa in data ha accertato in via definitiva la illiceità delle procedure concorsuali per alcuni determinanti aspetti, con condanna, fra l'altro, al versamento di somme alla Cassa delle ammende da parte di due candidate dichiarate idonee del concorso in esame.

Con nota prot. n. del le sigg.re e hanno avanzato “istanza di accesso ai documenti della procedura concorsuale (chiedendo copia di tutta la documentazione, compresi gli atti presupposti, consequenziali e connessi, relativa al concorso e, segnatamente, dei documenti dai quali si evidenzino la correzione delle prove scritte dei candidati)”. Motivavano l’istanza deducendo la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere la documentazione richiesta in relazione “ad una esigenza di tutela generale che, come tale, non è limitata esclusivamente all’ambito amministrativo ma può riguardare ulteriori sedi giudiziarie e/o procedimentali, che potrebbero ipoteticamente essere adite [...]”, formulando, pertanto, istanza di azione in autotutela sull’intera procedura concorsuale.

Riferisce il Ministero che *“l’interesse sotteso all’accesso, oltre a quello della “esigenza di tutela generale” è stato individuato nella possibilità che gli atti del concorso possano ampliare o comunque meglio delineare l’area risarcibile a seguito del risarcimento del danno riconosciuto a favore della dott.ssa in sede penale all’esito della sentenza Cass. Pen., sez., n. del 20.04.2017, precisando che “la statuizione civile di condanna è stata resa per la parte civile costituita dott.ssa (non risultando costituita la dott.ssa) e sono riferite ai reati di cui agli artt. 56, 81 e 317 c.p. commessi da che, quale Capo di Gabinetto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, tentava ripetutamente di indurre la stessa a ritrattare le accuse nei suoi confronti; la medesima sentenza ha inoltre confermato la sentenza della Corte d’Appello penale di Roma, Sez. n. del nella parte in cui accertava che il diploma di laurea posseduto da e, candidate risultate vincitrici nella procedura concorsuale, non doveva ritenersi valido ai fini dell’ammissione al concorso”.*

A fronte dell’istanza così presentata il Ministero emetteva due distinti provvedimenti entrambi datati 20/04/2018, nei quali, ritenendo non sufficientemente esplicitato dalle istanti l’interesse all’accesso né la strumentalità tra l’interesse dedotto e la motivazione richiesta invitava le medesime ad “integrare l’istanza presentata motivando la richiesta sia in ordine alla sussistenza dei requisiti essenziali per riconoscere la titolarità dell’interesse” sotto il profilo dell’attualità, “sia in merito alla relazione di strumentalità tra l’interesse all’accesso e i documenti di cui si chiede l’ostensione”.

L’amministrazione si imponeva di verificare l’esistenza di un interesse attuale all’ostensione, in caso contrario ritenendo *“del tutto scollegata, se non meramente ipotetica, la posizione di interesse delle interessate rispetto all’oggetto dell’accesso”* e che *“l’interesse qualificato deve preesistere all’accesso e non essere “rinvenuto” all’esito della disamina di una mole indistinta di documenti (elaborati, documenti vari, autocertificazioni, titoli di servizio ecc.), non potendosi di contro legittimare un controllo generalizzato, generico e indistinto sull’operato dell’Amministrazione”.*

Deduceva inoltre che *“l’istanza di accesso è stata proposta a distanza di oltre 10 anni dalla definizione della procedura concorsuale, distanza che in realtà disvela – e impone - la necessità di verificare la sussistenza di un interesse attuale ad ottenere un accesso correttamente finalizzato alla tutela di posizioni giuridiche soggettive”.*

A fronte delle richieste integrazioni le istanti esplicitavano, come fatto nuovo, la sentenza della Cassazione del 2017, che avrebbe sancito “la illiceità delle procedure concorsuali per alcuni aspetti

determinanti, segnatamente carenza dei requisiti inerenti il titolo di studio” ribadendo la richiesta ostensiva. Ritenendo non esaustive le precisazioni offerte l'amministrazione non dava riscontro all'istanza d'accesso presentata, rivolgendo richiesta di parere alla Commissione in merito alla spettanza del diritto di accesso delle sigg.re con riferimento alle eccezioni sollevate

Alla luce di quanto complessivamente esposto, ad avviso del Ministero non risulterebbero superate le carenze già prospettate con riferimento alla sussistenza dell'interesse concreto ed attuale così come non sembrerebbe rinvenirsi ex ante, in modo “nitido”, il rapporto di necessaria strumentalità tra il preteso interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione.

Ritiene inoltre l'amministrazione che la richiesta di accesso nei termini sopra descritti rientri nella previsione di cui all'art. 23, comma 3, della l. n.241/1990 che sancisce la non ammissibilità delle istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni, considerato che la richiesta in esame è stata formulata non per riscontrare un possibile vizio della procedura concorsuale già individuato (o quanto meno ipotizzato), ma nella speranza di reperire tra le carte un vizio qualsivoglia.

Sulla richiesta di parere così formulata la Commissione osserva quanto segue.

Secondo la giurisprudenza amministrativa e l'orientamento ormai consolidato di questa Commissione il partecipante ad una procedura selettiva ha diritto di accedere a tutti gli atti della medesima: a quelli formati dalle commissioni giudicatrici (schede di valutazione, griglie, verbali), ai documenti prodotti dagli altri partecipanti, ai propri elaborati nonché a quelli degli altri candidati. Questi ultimi peraltro, secondo costante giurisprudenza (vedasi per tutte TAR Lazio – Roma, sez. III n. 6450/2008) non possono considerarsi controinteressati in senso tecnico e si prescinde, in tale ipotesi, dalla formalità della notifica nei loro confronti dell'istanza e del successivo ricorso, essendo esclusa in radice l'esigenza di riservatezza: i concorrenti prendendo parte alla selezione hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza.

L'unico limite all'accessibilità dei documenti nelle procedure concorsuali e selettive risiede nella possibilità di visionare ed estrarre copia dei documenti relativi alle sole fasi cui gli istanti stessi hanno partecipato: solo con riferimento a queste si ravvisa l'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso.

Pertanto le istanti vantano un interesse cd. endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, al quale si aggiunge – rafforzandolo - il dedotto interesse difensivo ex art. 24 comma 7 della predetta legge, con riferimento alle diverse cause indicate nella premessa.

Del resto il diritto di accesso si configura quale “acausale” e prescinde da una verifica della concreta spettanza del bene della vita che l'istante aspira ad ottenere: l'eventuale spettanza di

un'ulteriore voce di risarcimento o il riconoscimento, nelle opportune sedi, di qualsivoglia diritto non deve essere sindacato né dall'amministrazione, né rientra nell'indagine della scrivente Commissione. Con riferimento alla complessa vicenda giudiziaria narrata – e nello specifico all' avvenuto accertamento di diverse irregolarità nella procedura de qua - il diritto d'accesso deve dirsi in astratto certamente esistente in capo alle istanti.

Quanto alla perplessità sollevata dal Ministero in merito al difetto di “attualità” dell'interesse dedotto la Commissione osserva che il diritto di accesso non si esaurisce – neppure con il relativo esercizio che può essere reiterato. Si osserva, inoltre, che sono intervenuti recenti avvenimenti che attualizzano l'interesse dedotto: la pronuncia della Cassazione penale n./..... che ha accertato in via definitiva la illiceità delle procedure concorsuali de quibus, nonché il riferimento al fatto che, medio tempore, altri candidati assunti nei ruoli dirigenziali sono decaduti, accertata la carenza insanabile dei requisiti inerenti i titolo di studio dichiarati in autocertificazione, come hanno riferito di aver appreso le sigg.re e

Pertanto con riferimento a tutte le suesposte argomentazioni la Commissione ritiene sussistente il diritto di accesso delle istanti con riferimento a tutti gli atti della procedura relativi alle fasi concorsuali cui le medesime hanno partecipato.

Ricorrenti:,

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

FATTO

Le signore e hanno presentato un'istanza di accesso ai documenti della procedura del concorso per esami indetto con decreto del 14 dicembre 2005 per il conferimento dell'incarico di Dirigente presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con riferimento alla vicenda di seguito esposta.

Le odierne ricorrenti hanno partecipato a diverse fasi della procedura *de qua* ed in particolare alla prova preselettiva con successiva ammissione con riserva alla prova scritta, a seguito di impugnativa dei risultati della preselezione. Nel 2009 le medesime hanno presentato una denuncia alle competenti autorità giudiziarie, costituendosi parti civili nei procedimenti penali di primo e secondo grado da questa scaturiti

Da ultimo la Cassazione penale, sezione, con sentenza n., resa in data 20 aprile 2017 ha accertato in via definitiva la illiceità delle procedure concorsuali con condanna, fra l'altro, al versamento di somme alla Cassa delle ammende da parte di due candidate dichiarate idonee del concorso in esame.

Successivamente le ricorrenti apprendevano che altri candidati assunti nei ruoli dirigenziali erano poi decaduti, accertata la carenza insanabile dei requisiti inerenti il titolo di studio dichiarati in autocertificazione, le sigg.re e hanno presentato l'istanza d'accesso di cui in premessa. Le istanti chiedevano in particolare di accedere agli elaborati dei candidati dichiarati idonei poi assunti nei ruoli dirigenziali, in comparazione ai propri.

Il Ministero, con due distinti provvedimenti entrambi datati 20 aprile 2018, invitava le istanti a specificare ulteriormente l'interesse sotteso all'accesso richiesto, ritenendo che in capo alle istanti difettesse il requisito della attualità dell'interesse ad accedere e che non fosse chiara la finalità dello stesso. Le istanti rispondevano con comunicazione del 18 maggio 2018 – che si sostanziava in una nuova richiesta d'accesso – la quale rimaneva priva di alcun riscontro da parte della amministrazione.

In data 1 giugno 2018 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha presentato alla scrivente Commissione una richiesta di parere avente ad oggetto la spettanza del diritto di accesso delle signore e

Deducendo la formazione del silenzio rigetto le sigg.re e hanno adito la Commissione, con ricorso del 18 luglio 2018, affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi fondato e quindi meritevole di accoglimento vantando le istanti un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto- ex artt. 7 e 10 della legge 241/90 - quali partecipanti alla procedura concorsuale de qua.

Il partecipante ad una procedura selettiva o concorsuale ha diritto di accedere a tutti gli atti della medesima: a quelli formati dalle commissioni giudicatrici (schede di valutazione, griglie, verbali), ai documenti prodotti dagli altri partecipanti, ai propri elaborati nonché a quelli degli altri candidati.

L'unico limite all'accessibilità dei documenti nelle procedure concorsuali e selettive risiede nella possibilità di visionare ed estrarre copia dei documenti relativi alle sole fasi cui gli istanti stessi hanno partecipato: solo con riferimento a queste si ravvisa l'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso. Pertanto l'amministrazione dovrà consentire l'accesso ai documenti richiesti relativi alle sole fasi concorsuali cui le medesime hanno partecipato. Tale accesso dovrà essere consentito anche in virtù del dedotto interesse difensivo ex art. 24 comma 7 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento ai documenti relativi alle fasi concorsuali cui le istanti hanno partecipato e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente: Associazione Nazionale Guardie per l'Ambiente

contro

Amministrazione resistente: Comune di – Ufficio di Polizia Locale

La Commissione pronuncia il non luogo a provvedere perché non si tratta di un ricorso ma di una mera richiesta di documenti – relativi a questione già decisa – rivolta alla Commissione, alla quale è seguita una lettera inviata dalla Segreteria.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale

FATTO

Il sig. si rivolge nuovamente alla Commissione per l'accesso con riferimento alla richiesta di documenti relativi alla vicenda giudiziaria del proprio nonno sig., con particolare riguardo all'istanza di grazia dal medesimo presentata. Dall'allegato provvedimento di diniego si deduce che il sig. ha presentato in data 1 giugno 2018 una nuova istanza di accesso – non allegata dal sig. al ricorso - rivolta al Ministero della Giustizia chiedendo di accedere “alla richiesta di grazia del sig. che il Ministro della Giustizia aveva proposto all'allora Presidente della Repubblica”.

L'amministrazione adita, premesso che:

- L'art. 41 del dlgs 42/2004 titolato “Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali” dispone che *“gli organi giudiziari ed amministrativi dello stato versano nell' archivio centrale dello stato e agli archivi di stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni...”*
- L'art. 122 comma 2 del predetto dlgs 42/2004 dispone che *“Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito, ove ancora operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell'esercizio delle relative competenze”*.

Con provvedimento del 4 luglio 2018 comunicava che, essendo decorsi i termini di legge indicati, i documenti richiesti possono essere “liberamente consultati” secondo le prescrizioni e nel rispetto delle norme che ne disciplinano la consultazione (dlgs 42/2004) non trovando applicazione al caso di specie le norme della legge 241/90 (limitata al caso di mancato decorso dei termini predetti). Per le suesposte ragioni l'istanza d'accesso non poteva trovare accoglimento.

Avverso tale provvedimento il sig. adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale da' atto di aver fornito risposta al sig. con comunicazione del 13 luglio 2018 nonché precisa che, a seguito di accertamenti sollecitati dall'Ufficio I della Direzione, il fascicolo relativo alla grazia di risulta conservato presso l'Archivio Centrale dello Stato, ove potrà essere consultato in Sala di Studio. L'amministrazione allega le tre note relative al versamento, presso l'archivio Centrale dello Stato, di fascicoli relativi a condannati dalla Corte di Assise, tra il 1940 ed il 1955.

DIRITTO

La Commissione, preso atto delle dichiarazioni della amministrazione adita, di aver versato, presso l' Archivio Centrale dello Stato, i fascicoli relativi a condannati dalla Corte di Assise, tra il 1940 ed il 1955 ritiene che il ricorso debba dirsi inammissibile, ex art. 25 comma 2 legge 241/90, nei confronti della stessa poiché questa non detiene materialmente la documentazione richiesta. Lo stesso provvedimento opposto – formalmente qualificato come provvedimento di diniego – costituisce, di fatto, solo l'esplicitazione della normativa dell'accesso applicabile ai documenti già versati presso l'Archivio, decorsi i trent'anni dall'esaurimento dei relativi affari. Né l'amministrazione ha inteso opporre il segreto di Stato come paventato dal ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente: CGIL Funzione Pubblica

Contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il sig., nella qualità di Segretario Generale FP CGIL, ha presentato in data 14 maggio 2018 al Comune di richiesta formale di estrazione di copia della seguente documentazione:

- “- *disposizioni di servizio degli ultimi 90 giorni relative ai turni antimeridiani degli APM e, (...) iscritti che hanno dato specifico mandato a tutelarli;*
- *DVR, con data certa e firma del RSPP, RLS e MC, nonché, con riferimento a quest'ultimo, i recapiti al fine di notiziario sulla inosservanza delle prescrizioni impartite.”*

Motivava l'istanza con riferimento alla necessità di cura e difesa degli interessi propri e di quelli delle lavoratrici e dei lavoratori rappresentati per le implicazioni e i pregiudizi che gli atti richiesti possono produrre in capo agli stessi., come rappresentata, ha adito la Commissione - con ricorso del 30 luglio 2018 - affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Con riferimento al gravame presentato la Commissione, preliminarmente, dichiara la propria competenza ad esaminare il ricorso, al fine di colmare il vuoto di tutela che si avrebbe, considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento del locale Difensore Civico, competente ex art. 25 comma 4 della legge 241/90, ed osserva quanto segue.

La Commissione rileva che il ricorso presentato deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/90. Per completezza di informazione si rileva che il ricorso risulta, altresì, carente della allegazione delle deleghe dei sigg.ri e nel cui interesse il sindacato istante ha dichiarato di agire e deve quindi ritenersi parzialmente inammissibile, con riferimento a quella parte dell'istanza che direttamente li riguarda, risultando in ogni caso assorbente la irricevibilità del ricorso per tardività.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Telecom Italia S.p.A./Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni

FATTO

Il, per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv., ha presentato un'istanza d'accesso datata 9 maggio 2018 e rivolta a Telecom Italia S.p.A., nonché all'AGCM e all'AGCOM – con contestuale segnalazione in merito - chiedendo di prendere visione ed estrarre copia di:

- tutti gli atti, contratti e/o documenti comunque denominati, degli ultimi 5 anni, relativi agli accordi del Gestore telefonico con la Società incaricata della consegna degli elenchi;
- tutti gli atti, delibere, documenti comunque denominati, degli ultimi 5 anni, da cui si possa evincere il numero o di utenti-consumatori che abbiano richiesto l'attivazione del servizio.
- tutti gli atti, delibere, documenti comunque denominati, degli ultimi 5 anni, da cui si possa evincere il numero effettivo di copie consegnate.

Motivavano la richiesta con riferimento alle numerose segnalazioni da parte di utenti e consumatori in merito alla fornitura onerosa di annuari alfabetici da parte di Telecom senza una chiara informativa sui relativi costi e modalità di attivazione e disattivazione del servizio, mancata consegna degli elenchi e difficoltà di disattivazione del servizio. Tale istanza veniva presentata altresì ai sensi della normativa sull'accesso civico generalizzato.

L'AGCM forniva riscontro all'istanza con riferimento ai documenti da questa detenuti che tuttavia si limitavano agli anni 2013 e 2014 – consegnando al i documenti del fascicolo di un procedimento istruttorio relativo al contratto tra TIM e Poste Italiane per il servizio consegna elenchi telefonici - mentre Telecom Italia S.p.A. opponeva silenzio rigetto.

Pertanto il, come rappresentato, adiva la Commissione con ricorso del 6 luglio 2018 affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria difensiva della Telecom Italia S.p.A. la quale deduce preliminarmente la non applicabilità alla stessa della disciplina sull'accesso civico generalizzato con riferimento alla propria natura giuridica.

Eccepisce poi che i contratti tra TIM e le imprese di spedizione postale – per lo svolgimento di un servizio liberalizzato - conterrebbero segreti commerciali (prezzi e caratteristiche servizio di consegna) che devono essere tutelati e la cui divulgazione recherebbe danno alla stessa TIM e ai partners.

Deduce inoltre che l'AGCM ha già chiesto a TIM le informazioni utili per riscontrare l'istanza d'accesso presentata dal e per svolgere le proprie funzioni di vigilanza: l'istanza d'accesso presentata sarebbe inopportuna perché tenderebbe, pertanto, a scavalcare le regole sull'accesso stabilite dall'art. 11 del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette di cui alla delibera AGCM 1 aprile 2015.

L'accesso, osserva Telecom Italia S.p.A., potrà essere esercitato nell'ambito dei procedimenti instaurati dalle autorità di controllo e comunque sempre nella tutela dei segreti aziendali.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione, in via preliminare, rileva di non essere competente in merito alla richiesta avanzata ai sensi della disciplina sull'accesso civico generalizzato Dlgs 33/13 osservando quanto segue. Quanto alla documentazione richiesta al primo punto dell'istanza (tutti gli atti, contratti e/o documenti comunque denominati, degli ultimi 5 anni, relativi agli accordi del Gestore telefonico con la Società incaricata della consegna degli elenchi) la Commissione osserva che gli stessi non appaiono qualificabili quali "atti amministrativi" *ex lege* 241/90, ma, piuttosto, quali atti di diritto privato come tali sottratti alla relativa disciplina di accesso.

Quanto agli altri punti della richiesta la Commissione osserva che l'istanza d'accesso, per la mole indistinta della documentazione richiesta e per il lasso temporale indicato, appare volta ad effettuare un controllo generalizzato sull'operato della odierna resistente, non ammesso *ex art.* 24 comma 3 della legge 241/90. Il avrebbe dovuto limitare la richiesta ostensiva a specifici documenti relativi ai casi individuali degli utenti che avevano effettuato le segnalazioni indicate, esplicitando così un interesse differenziato all'accesso richiesto. Inoltre, si osserva, la richiesta della documentazione indicata relativa ad una moltitudine di utenti e consumatori porrebbe un grave problema di gestione della procedura di notifica agli stessi dell'istanza e del ricorso *de quo*, in qualità di controinteressati all'accesso.

Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve ritenersi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, dichiarandosi incompetente in merito all'istanza presentata ai sensi del Dlgs 33/13.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Federazione Italiana Tennis

FATTO

Il ha richiesto alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) la concessione di un accredito stampa che consentisse al giornalista Avv.di assistere alla Edizione 2018 degli Internazionali di Tennis 2018. A seguito del rifiuto della concessione di tale accredito il per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv., ha presentato un'istanza d'accesso rivolta alla F.I.T., chiedendo di prendere visione ed estrarre copia di: elenco e numero degli accrediti stampa concessi ed elenco di tutti i biglietti omaggio forniti in occasione della predetta manifestazione. Motivava la richiesta con riferimento agli scopi statutari del

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il, come rappresentato, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della F.I.T. nella quale il Presidente precisa le ragioni del diniego della concessione dell'accredito, evidenziando – quanto all'istanza ed al ricorso - la carenza dell'esplicitazione di un interesse all'accesso richiesto, stante il generico riferimento agli scopi statutari dell'Associazione. Tuttavia, per spirito di collaborazione e ai fini della composizione bonaria della questione, il Presidente ha inviato alla Commissione ed al l'elenco degli accrediti stampa concessi, precisando che non esiste invece un elenco dei biglietti omaggio forniti in quanto gli stessi non sono nominativi.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione, preso atto dell'invio da parte della F.I.T. della documentazione esistente richiesta non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:/..... ONLUS

contro

Amministrazioni resistenti: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il, per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv., e l'..... ONLUS, per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv., hanno presentato un'istanza d'accesso rivolta all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento al caso, Poiché a seguito della indebita diffusione dei dati di utenti, anche italiani, hanno preso avvio indagini da parte delle Authorities e delle Associazioni dei Consumatori le odierne ricorrenti hanno richiesto di accedere a:

- Tutta la documentazione afferente l'istruttoria avviata dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali sul caso, ivi compresi gli esiti della stessa nonché a
- Documentazione emersa dall'incontro del 24 aprile 2018, tenutosi con un rappresentante di, tra cui verbale dell'incontro medesimo e documentazione prodotta dallo stesso.

Motivavano la richiesta con la necessità di tutelare i consumatori rappresentati, anche alla luce delle attività notorie svolte dal in materia di privacy e ciò anche con riferimento agli obiettivi ed alle finalità proprie delle associazioni istanti quali portatrici degli interessi diffusi dei consumatori e con riferimento all'attività prevista dai relativi statuti.

L'Autorità Garante emetteva un provvedimento di diniego basato sulla dedotta carenza di un interesse diretto ed attuale all'accesso corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata nonché sul difetto di una "rigida necessità" della documentazione richiesta, come richiesto da recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in contrapposizione ad una mera utilità della stessa.

Il Garante eccepiva inoltre che, essendo in corso un'istruttoria relativa al caso in oggetto, si ravvisava l'esigenza di garantirne il buon andamento nella fase preparatoria di tale attività.

Avverso tale provvedimento le Associazioni istanti, come rappresentate, adivano nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni ex art. 25 legge 241/90.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale, senza entrare nel merito del ricorso presentato, ha eccepito l'incompetenza della Commissione per l'accesso stante l'indipendenza della Autorità Garante e la non assoggettabilità della stessa al sindacato della Commissione: avverso le decisioni del Garante l'unico rimedio esperibile sarebbe quello giurisdizionale, non già quello giustiziale presso la CADA.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva, in via preliminare, che l'argomentazione di parte resistente secondo cui essa non sarebbe soggetta alle decisioni di codesta Commissione, appare priva di pregio: a voler seguire tale impostazione si determinerebbe un inammissibile vuoto di tutela giustiziale avverso le determinazioni delle autorità indipendenti, che appare estraneo alla *ratio* dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Pertanto la Commissione, secondo il proprio costante orientamento, riconosce la propria competenza a decidere del presente ricorso osservando, nel merito, quanto segue.

La Commissione, condividendo la relativa eccezione della Autorità Garante, rileva che non possa dirsi esplicitato un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso *de quo*, né un nesso di strumentalità tra il presunto interesse dell'accedente e i documenti richiesti in ostensione (art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241 del 1990). Le Associazioni istanti riferiscono infatti di aver avuto “*contezza del fatto che anche utenti italiani siano stati coinvolti nel datagate e tuttavia non si hanno ulteriori informazioni sui diritti violati, su tutti i soggetti responsabili, su tutte le condotte poste in essere e così via*” e di richiedere i documenti *de quibus* con la generica finalità di tutela di “*tutti i consumatori rappresentati*”, con riferimento agli obiettivi ed alle finalità proprie delle associazioni stesse.

Come noto, però, “*anche alle associazioni di tutela dei consumatori si applica l'art. 22 della l. n. 241/90, che consente l'accesso non come forma di azione popolare, bensì a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e dunque anche per dette associazioni occorre verificare la sussistenza di un interesse concreto ed attuale all'accesso*” (CdS Sez IV n.4644 del 2015).

L'interesse sotteso all'istanza deve essere corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata cui il documento acceduto deve essere strumentalmente collegato: tale strumentalità tra l'interesse fatto valere e la documentazione richiesta – che risulta peraltro indicata in modo generico e non compiutamente individuata – non è stata esplicitata e pertanto il ricorso presentato deve ritenersi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

Si precisa, a vantaggio delle odierne ricorrenti, che tale obbligo di esplicitazione dell'interesse ad accedere -fondante il diritto di accesso *ex lege 241/90* - non sussiste nell'ipotesi di “accesso civico” previsto dall'art. 5 del Dlgs 33/2013 - modificato dal dlgs 97/2016.

L'istanza di accesso presentata poi, per la carenza dei predetti requisiti e per la sua formulazione, appare volta ad effettuare un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione adita e come tale è inammissibile ex art. 24 comma 3 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il Sig. si è rivolto più volte alla Commissione per l'accesso – con ricorsi del 2015 e del 2016 - per far valere il proprio diritto ad accedere a documentazione relativa alla propria richiesta di riconoscimento dell'esposizione all'amianto.

Il sig., con ricorso del 25 ottobre 2017 si è rivolto ancora una volta alla Commissione riferendo di aver presentato una richiesta di accesso civico ex art. 5 del Dlgs 33/2013, in data 13 ottobre 2017, rivolta al Responsabile della Trasparenza e al Direttore Generale dell'INPS di chiedendo di accedere “al provvedimento di esposizione all'amianto che aveva pubblicato l'INPS – sede di – con mia richiesta numero di Protocollo INPS/...../.....”. La Commissione nella seduta del 15 novembre 2017 osservava preliminarmente che l'istanza d'accesso era stata presentata ai sensi del Dlgs 33/2013 e si configurava formalmente quale richiesta di accesso civico, in ordine alla quale la Commissione non è competente a pronunciarsi stante l'istituzione, ad opera del medesimo decreto, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico.

Pur tuttavia, come già in altre analoghe ipotesi era stato deliberato, poichè nell'istanza era stata fatta precisazione dell'interesse diretto, concreto ed attuale sotteso all'accesso richiesto e si individuava, pertanto, una posizione differenziata e legittimante ad accedere alla documentazione richiesta, la Commissione a dispetto della qualificazione formale fornita dall'accedente, riteneva che tale istanza potesse essere attratta all'alveo delle disposizioni di cui al titolo V della legge 241/90 e trattata quale istanza d'accesso ex art. 22 della predetta legge.

Tutto ciò premesso, però, la Commissione dichiarava il ricorso inammissibile essendo stato presentato prima dei trenta giorni dalla presentazione dell'istanza – come prescritto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/90 - e quindi prima della formazione del silenzio rigetto sulla stessa.

Tenuto conto della delicatezza della questione e delle condizioni di salute dell'istante, la Commissione invitava l'amministrazione adita ad applicare sollecitamente, nella specie, i principi di trasparenza che devono informare l'agire della Pubblica Amministrazione.

Il sig. si è nuovamente rivolto alla Commissione con ricorso del 28 giugno 2018 con una richiesta di riesame del diniego di tacito opposto ad una ulteriore richiesta di accesso civico ex d.lgs. n. 33/2013.

L'INPS di, con successivi invii di memorie, faceva pervenire alla Commissione diversa documentazione relativa al caso del sig. e alle precedenti richieste d'accesso.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi inammissibile vertendo su questione già decisa dalla Commissione, come precisato nelle premesse in fatto, alla quale il ricorrente non ha aggiunto elementi di novità. Tuttavia la Commissione, preso atto dell'invio da parte dell'INPS di di memorie ritenute di sicuro interesse per il ricorrente, invita la Segreteria ad inoltrare le stesse al sig. per una completa comprensione della delicata vicenda che lo riguarda.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile, poiché relativo a questione già decisa, invitando la Segreteria ad inoltrare al ricorrente tutta la documentazione prodotta dall'INPS in sede di memorie difensive.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di

FATTO

La Sig.ra, professionista incaricata dal sig., di procedere alla verifica della misura del trattamento pensionistico, ha presentato all' Ufficio Scolastico Provinciale di un'istanza d'accesso avente ad oggetto documentazione relativa al signor, per suo conto ed interesse. Richiedeva in particolare di estrarre copia del *"Prospetto Dati per Pensione" o documento equivalente, contenente i periodi contributivi e le relative retribuzioni inviato all'Inps per la liquidazione della pensione con decorrenza 01/09/2017.*

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra ha adito nei termini la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla signora, nell'interesse del sig., la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di accoglimento. L'istanza di accesso ha infatti ad oggetto documentazione personale del richiedente che vanta, inoltre, un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto - con riferimento al procedimento di liquidazione della pensione – previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/90. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire l'accesso al sig. e, per suo conto ed interesse, alla sig.ra che risulta legittimata in tal senso dal possesso di regolare delega.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero Istruzione Università e Ricerca /CINECA (Consorzio Interuniversitario del Nord Est per il Calcolo Automatico)

FATTO

Il signor ha presentato, in data 13 giugno 2018, un'istanza di accesso agli atti rivolta al MIUR e al CINECA chiedendo l'ostensione della seguente documentazione relativa alla Abilitazione alle funzioni di Professore Universitario di Seconda fascia per il Diritto Amministrativo: a) gli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche di tutti i candidati giudicati idonei; b) i verbali recanti i giudizi collegiali e individuali di tutti i candidati giudicati idonei.

Motivava l'istanza con riferimento alla propria intenzione di presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il giudizio negativo, espresso nei suoi confronti quale candidato per la medesima posizione, dalla Commissione nazionale per il conferimento dell'Abilitazione alle funzioni di Professore Universitario di Seconda fascia. Il MIUR, con provvedimento datato 26 giugno 2018, rigettava l'istanza precisando che gli atti relativi alla procedura selettiva sono stati pubblicati sul sito del Ministero per 60 gg. e che il termine per la relativa la consultazione è scaduto, evidenziando che la procedura selettiva *de qua* non è comparativa ma che "i candidati vengono valutati in termini assoluti in relazione alle pubblicazioni e al curriculum allegati alla domanda di partecipazione".

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito, nei termini, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal signor la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90. Il partecipante ad una procedura selettiva ha diritto di accedere a tutti gli atti della procedura stessa: quelli relativi alla propria posizione, quelli formati dalle Commissioni, nonché quelli relativi agli altri candidati partecipanti senza che, peraltro, questi possano essere considerati "controinteressati" in senso tecnico e che sia necessaria, nei loro confronti, alcuna notifica con eventuale possibilità di opposizione all'accesso.

Appare priva di pregio l'eccezione sollevata dal MIUR relativa alla avvenuta pubblicazione sul sito della documentazione della procedura selettiva e alla scadenza del termine di consultazione. Il diritto di accesso non si esaurisce - neppure con il relativo esercizio - e la scadenza dei termini per la pubblicazione non osta alla accessibilità dei documenti in oggetto che dovranno pertanto essere messi a disposizione del sig. il quale ha, peraltro, dedotto un interesse difensivo all'accesso richiesto ex art. 24 comma 7 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita le amministrazioni resistenti a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo di

FATTO

Il sig., docente presso il Liceo di, con ricorso del 14 marzo 2018 riferiva di aver presentato un'istanza di accesso datata 26 ottobre 2017 e rivolta al medesimo istituto, chiedendo di accedere a documentazione relativa alla procedura di assegnazione del bonus di merito per l'anno scolastico 2015/16. Motivava l'istanza con riferimento alla propria ingiusta esclusione dalla predetta attribuzione. Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, il sig. aveva adito la Commissione per l'accesso, affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e assumesse le conseguenti determinazioni. La Commissione nella seduta del 9 aprile 2018 aveva dichiarato il ricorso irricevibile perché tardivo, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/90.

Con ricorso del 30 maggio 2018 il sig. si è rivolto nuovamente alla Commissione avverso il rigetto tacito opposto dall'Istituto ad analoga richiesta di accesso – datata 16 aprile 2018 - avente il medesimo oggetto. Tale istanza non risultava allegata al ricorso presentato.

Nella seduta del 5 luglio 2018 la Commissione sospendeva la decisione ritenendo necessario, ai fini del decidere, acquisire l'istanza d'accesso *de qua* invitando il ricorrente ad inviarne copia: tale acquisizione appariva finalizzata alla verifica della sussistenza di elementi di novità rispetto alla precedente istanza del 26 ottobre 2018, già oggetto d'esame da parte della Commissione.

In ottemperanza all'incombente istruttorio così disposto il sig. ha inviato alla Commissione copia dell'istanza d'accesso del 16 aprile 2018 precisando che in essa risultava aggiunto un elemento di novità: il punto 5 delle premesse contenente il riferimento alla presentazione in data 6/9/2016 di una relazione sulla attività svolta come richiesto con comunicazione n. del 2016.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione, tenuto conto del tenore della istanza d'accesso presentata e delle osservazioni del ricorrente, osserva quanto segue.

Pur se l'art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006 prevede che *"la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento"* tale

disposizione consente comunque un sindacato di merito da parte della Commissione solo nei casi in cui la nuova istanza sia assistita da un *quid novi* oppure qualora vi sia stata una nuova determinazione ovvero un nuovo comportamento adottato dall'Amministrazione. Quanto agli elementi di novità la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. VI, 02-09-2013, n. 4354) ha affermato che: “*L'interessato può risultare legittimato a reiterare l'istanza di accesso agli atti della P.A. tacitamente disattesa o respinta dalla medesima amministrazione (con determinazione non tempestivamente impugnata), solo in presenza cumulativa o alternativa di: a) fatti nuovi, sopravvenuti o anche solo successivamente conosciuti, non rappresentati nell'istanza originaria; b) una diversa e fondata prospettazione della consistenza dell'interesse giuridicamente rilevante ovvero della posizione legittimante l'accesso invocato (artt. 22 ss. L. 241/1990)*”.

Nel caso di specie tale *quid novi* non è ravvisabile poiché l'istanza d'accesso presentata è identica alla precedente e l'aggiunta di un punto nelle premesse non cambia tale identità poiché l'elemento aggiunto era già noto all'amministrazione e già parte dell'istruttoria del precedente ricorso: la presentazione in data 6 settembre 2016 di una relazione sulla attività svolta - come richiesto con comunicazione n. 240 del 2016 - era già avvenuta prima della presentazione del primo ricorso e risultava agli atti.

Lo stesso silenzio rigetto dell'amministrazione non può considerarsi – a fronte di identica istanza - quale comportamento nuovo ma deve ritenersi come meramente confermativo del precedente non tempestivamente impugnato dal ricorrente.

La natura decadenziale del termine di impugnazione del rigetto (espresso o tacito dell'amministrazione) determina che la mancata tempestiva impugnazione del primo diniego non consente la reiterazione dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo. A ragionare diversamente, infatti, si darebbe la possibilità di vanificare l'intervenuta decorrenza del termine di impugnativa, frustrando le esigenze di certezza dell'attività amministrativa sottostanti alle previsioni normative in materia di termini per le impugnazioni: in tal senso TAR, Lombardia-Milano, sez. III, sentenza 13/04/2015 n. 918 in applicazione di giurisprudenza consolidata.

Il ricorso presentato deve pertanto ritenersi inammissibile.

Per mera completezza di analisi si osserva altresì che l'istanza d'accesso presentata ha ad oggetto una mera richiesta di informazioni come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando 11[^] Reggimento Trasmissioni di

FATTO

Il sig. ha presentato, in data 23 giugno 2018, un'istanza di accesso rivolta al Comando 11[^] Reggimento Trasmissioni di, chiedendo l'ostensione di *“ogni atto detenuto o formato da codesto Reggimento in risposta alle richieste formulate dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nell'adunanza n. del (...)”*. Motivava l'istanza *de qua* con riferimento alla necessità di tutela della propria posizione giuridica soggettiva in relazione alla presentata domanda di riconoscimento per causa di servizio per patologia tumorale.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla predetta istanza il sig. ha adito la Commissione, con ricorso del 26 luglio 2018, affinché la stessa riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale dichiara di aver già fornito risposta all'odierno ricorrente in merito all'istanza presentata nonché di *“non essere in possesso di atti riguardanti la pratica di Causa di Servizio dell'Ufficiale in parola, in quanto quest'ultima è stata presentata in data 12/05/2015 presso altro Ente e il Cap. risulta trasferito, da questo Reparto, presso il di in data 27/07/2011.*

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. la Commissione ritiene necessario, ai fini del decidere, ottenere alcuni chiarimenti dalla amministrazione resistente. In particolare la Commissione richiede al di specificare se abbia o meno fornito risposta alcuna al Comitato di Verifica per le cause di servizio il quale aveva richiesto alla medesima Amministrazione *“a completamento della documentazione già in atti un rapporto informativo, che tenga conto dell'istanza dell'interessato, circa l'eventuale l'esposizione in ambienti fortemente degradati ed inquinati”*. La richiesta del sig., infatti, non riguarda genericamente atti riguardanti la propria pratica di causa di servizio ma specificamente *“ogni atto detenuto o formato da codesto Reggimento in risposta alle richieste formulate dal Comitato di Verifica per le cause di servizio”*. Tale richiesta è stata formulata dal Comitato di Verifica proprio nei confronti del Comando 11[^] Reggimento Trasmissioni di e prescinde dal fatto che la pratica di causa di Servizio sia stata presentata presso altro Ente ed in data

successiva al trasferimento del sig. Si invita pertanto il Comando 11[^] Reggimento Trasmissioni di a fornire alla scrivente i chiarimenti richiesti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando l'amministrazione resistente a fornire i chiarimenti richiesti adempiendo all'incombente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

La s.r.l., in qualità di controinteressata, ha adito la Commissione avverso l'accesso consentito dal Comando Legione Carabinieri alla s.r.l. Tale accesso aveva ad oggetto atti della procedura per l'affidamento del servizio di ristorazione, assistenza bagnanti e reception presso lo stabilimento "....."(.....), di cui la è risultata aggiudicataria.

La s.r.l. aveva infatti presentato un'istanza chiedendo di accedere a copia delle buste "documentazione amministrativa" "documentazione tecnica" e "offerta economica" della società aggiudicataria della s.r.l., per impugnare il risultato della aggiudicazione.

La presentava opposizione deducendo la necessità di tutela della riservatezza e dei "segreti tecnici e commerciali appartenenti al proprio Know how industriale e commerciale" ex art. 53 dlgs 50/2016.

Il Comando Legione Carabinieri, tenuto conto della opposizione presentata, concedeva un accesso parziale alla documentazione richiesta operando altresì un oscuramento dei dati ritenuti meritevoli di protezione ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679.

A fronte di tale accesso la s.r.l. adito la Commissione, con ricorso del 26 luglio 2018, affinché la stessa riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul ricorso presentato la Commissione osserva che la odierna ricorrente non ha fornito nel ricorso alcuna prospettazione dell'interesse della quale si assume portatrice e che dovrebbe risultare prevalente – rispetto allo speculare diritto di accesso e a quello di difesa della s.r.l. - nel bilanciamento degli interessi contrapposti. Anche nell'atto di opposizione la si limita ad un generico riferimento alla tutela dell'interesse alla non divulgazione dei dati sensibili e dei segreti tecnici e commerciali appartenenti al proprio Know how industriale e commerciale ex art. 53 dlgs 50/2016.

Pertanto la Commissione, preso anche atto della dichiarazione della amministrazione resistente di aver ponderato le dedotte esigenze di riservatezza – consentendo un accesso parziale e con oscuramento dei dati meritevoli di tutela - ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

La sig.ra, Comandante dei Carabinieri, ha presentato un'istanza di trasferimento per gravi motivi personali in risposta alla quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri le notificava un preavviso di rigetto. A fronte di tale provvedimento la sig.ra presentava, unitamente alle proprie osservazioni, un'istanza di accesso avente ad oggetti i documenti relativi ai procedimenti di trasferimento di diversi colleghi, nominativamente indicati.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del 30 giugno 2018 ritenendo non sussistente un interesse differenziato all'accesso richiesto per l'estraneità dell'istante ai procedimenti di trasferimento indicati, autonomi e distinti nonché relativi ad altre sedi – non già quella dalla medesima richiesta; riteneva pertanto che l'istanza di accesso appariva finalizzata ad un controllo generalizzato dell'operato della p.a.. Avverso tale provvedimento la sig.ra ha adito la Commissione, con ricorso del 30 luglio 2018 affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

In merito al gravame presentato dalla sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

La ricorrente ha diritto di accedere a tutti i documenti relativi alla propria domanda di trasferimento ed al relativo procedimento vantando un interesse "endoprocedimentale" in tal senso.

I procedimenti di trasferimento dei colleghi indicati, però, si presentano come distinti ed autonomi rispetto a quello della odierna ricorrente – essendo anche diversi per destinazione richiesta - e non si inseriscono nell'ambito di una procedura che coinvolge la ricorrente e gli altri carabinieri come *compartecipanti*. Pertanto, pur potendo dirsi sussistente in astratto un interesse "comparativo" all'accesso *de quo* in capo all'istante, la Commissione osserva che i colleghi della sig.ra, cui i documenti richiesti direttamente si riferiscono, devono essere considerati "controinteressati" in senso tecnico all'accesso richiesto e agli stessi doveva essere notificato il ricorso in oggetto ed allegata allo stesso la ricevuta del predetto invio ex art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006. In difetto di tale allegazione il ricorso deve ritenersi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex artt. 12 comma 4 lett. b) e comma 7 lett. c) del DPR 184/2006 .

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.N.P.S. Direzione Regionale

FATTO

Il sig. ha presentato alla Direzione Regionale dell' I.N.P.S. un'istanza chiedendo di accedere a diversa documentazione relativa alla sig.ra, ex coniuge dell'istante, e Dirigente dell'INPS.

Chiedeva in particolare:

- 1) Il documento nel quale la sig.ra ha fatto richiesta di riassegnazione presso uno dei posti funzione rimasti vacanti in all'esito dell'interpello del 30.01.2017;
- 2) Il documento nel quale la sig.ra ha manifestato interesse a ricoprire uno dei posti funzione di cui all'interpello del 19.09.2017;
- 3) Il documento da cui risulti la scoperta dei posti funzione in Direzione Regionale – Area Pensioni e Direzione Provinciale - Area Flussi Contributivi e Vigilanza Documentale e Ispettiva a seguito dell'interpello del 30.01.2017;
- 4) Il documento da cui risulti la scoperta dei posti funzione in Direzione Regionale – Area Pensioni e Direzione Provinciale - Area Customer Care; Direzione Provinciale- Area Flussi Contributivi e Vigilanza Documentale; Direzione Provinciale - Area Flussi Contributivi e Vigilanza Documentale e Ispettiva, a seguito dell'interpello del 19.09.2017.

Motivava tale istanza con riferimento alla pendenza di un procedimento di separazione personale tra coniugi presso il Tribunale di e alla disposizione dell'affidamento del figlio minore presso la madre, trasferitasi a, con l'incarico di Direttore della sede INPS di

Poiché il trasferimento della sig.ra, e con essa del figlio, ha determinato un mutamento del rapporto continuativo del minore con il sig. quest'ultimo ha dedotto l'interesse a verificare se la sig.ra abbia presentato manifestazione d'interesse con riferimento ai posti rimasti vacanti in

Il sig. ha riferito, infatti, che il Tribunale, con ordinanza, ha deciso di autorizzare il trasferimento del minore con la madre, salvo il caso in cui risultasse che la avrebbe potuto ricoprire la medesima qualifica in

A tal riguardo, e con riferimento a tale deduzione, ha allegato al ricorso la prima pagina della predetta ordinanza del Tribunale di

La controinteressata ha manifestato all'amministrazione adita opposizione all'accesso richiesto deducendo una carenza di interesse dell'istante all'accesso richiesto. L'amministrazione adita ha consentito un accesso parziale, limitandolo ai documenti di cui ai punti 3 e 4 dell'istanza.

Avverso tale accesso parziale il sig. ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni, ritualmente notificandolo alla controinteressata. Quest'ultima presentava una memoria difensiva contenente nuova opposizione all'accesso, sulla base di una dedotta carenza di interesse concreto dell'istante ad accedere, nonché sulla valutazione di una mera "strumentalità" della richiesta ostensiva con riferimento al clima di forte tensione esistente tra i due ex coniugi.

La Commissione, nella seduta del 16 febbraio 2018, invitava il ricorrente ad inviare copia integrale della ordinanza del Tribunale di – richiamata dal medesimo a sostegno del proprio diritto all'accesso - della quale aveva allegato al ricorso solo la prima pagina. Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimanevano interrotti.

Successivamente perveniva alla Commissione una nota della controinteressata, sig.ra, nella quale la medesima manifestava formale opposizione alla produzione di tale ordinanza nella sua forma integrale, diffidando il sig. dall'invio della stessa alla Commissione. Motiva tale opposizione con riferimento alla necessità di tutela della riservatezza delle informazioni nella stessa ordinanza contenute, con particolare riguardo alla posizione e allo stato di salute del proprio figlio minore, nonché manifestando la espressa volontà che tali informazioni riservate non venissero divulgate all'INPS, ente datore di lavoro di entrambe le parti.

Il sig., a seguito di tale diffida, con nota dell'8 marzo u.s. dichiarava, tra l'altro, di attendere le determinazioni della Commissione sull'ostensibilità dell'ordinanza del Tribunale di a seguito della opposizione in tal senso della sig.ra

La Commissione nella seduta dell'8 marzo 2018, prendeva atto della opposizione e della diffida della sig.ra e della conseguente nota del sig., confermando la necessità di acquisire l'ordinanza *de qua*. La Commissione precisava infatti che la stessa, in quanto autorità procedente, è tenuta alla riservatezza dei dati e delle informazioni ricevuti per l'istruttoria dei ricorsi alla stessa presentati ex art. 25 legge 241/90 che, in nessun caso, possono essere divulgati ad alcuna parte terza: nel caso di specie tale esigenza di riservatezza appare ancora più marcata avendo la documentazione richiesta ad oggetto dati ultrasensibili relativi a minore, come dedotto dalla medesima controinteressata. Inoltre, ad ulteriore garanzia, puntualizzava che le sedute della Commissione si svolgono in camera di consiglio e, anche in tale sede, viene pertanto assicurata l'opportuna riservatezza dei dati relativi alle parti dei ricorsi oggetto di trattazione.

La Commissione manteneva pertanto sospesa la decisione in attesa della acquisizione della predetta ordinanza.

Conseguentemente il sig. inviava alla Commissione la ordinanza del Tribunale di, in adempimento dell'incombenza istruttorio disposto.

DIRITTO

In merito al gravame presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il sig. ha dedotto un interesse difensivo all'accesso richiesto, ex art. 24 comma 7 della legge 241/90, con riferimento alla pendenza del procedimento di separazione personale tra coniugi presso il Tribunale di e alla disposizione dell'affidamento del figlio minore presso la madre.

La sig.ra, ex coniuge e controinteressata all'accesso, ha presentato opposizioni all'accesso richiesto – rivolte all'INPS e poi alla Commissione stessa - deducendo una carenza di interesse concreto dell'istante all'accesso, essendo le decisioni relative all'affidamento del minore demandate all'autorità giudiziaria, così come l'accertamento delle ragioni del trasferimento della medesima, ed ascrivendo tali richieste nell'ambito di una serie azioni di disturbo inserite in un clima di forte tensione. Deduceva inoltre la necessità di tutela dei dati personali.

A seguito del ricorso proposto, pertanto, la Commissione è stata chiamata ad operare un bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti e a verificare se l'interesse dedotto dalla controinteressata potesse dirsi prevalente rispetto allo speculare interesse dell'istante all'accesso. A tale fine la Commissione ha ritenuto necessario acquisire la più volte citata ordinanza del Tribunale di anche per verificare se, stante la presenza nel nucleo familiare di un minore, si profilassero profili di speciale tutela dello stesso - e della sig.ra stessa - e se quindi potessero essere coinvolti diritti costituzionalmente garantiti di rango superiore rispetto al diritto all'accesso e, come tali, in grado di farlo recedere.

Dalla lettura della ordinanza *de qua* non è emersa alcuna necessità di speciale tutela né la sussistenza di interessi che possano essere ritenuti prevalenti rispetto all'interesse ad accedere del sig. Quest'ultimo ha esplicitato infatti un interesse differenziato – diretto, concreto ed attuale - all'accesso richiesto e dedotto una necessità difensiva, precisamente individuata, dei documenti oggetto di istanza. Per le suesposte argomentazioni la Commissione ritiene il ricorso presentato meritevole di accoglimento, ferma restando la necessità per l'amministrazione resistente di procedere all'oscuramento di eventuali dati sensibili, ove contenuti nei documenti *de quibus*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il signor riferisce di essere “stato fatto oggetto di un intervento di una pattuglia dei Carabinieri” in data 5 giugno 2017 e di aver conseguentemente presentato un’istanza d’accesso rivolta al Comando Carabinieri di chiedendo informazioni in merito e l’accesso al verbale di intervento e sopralluogo. Tale istanza non risulta allegata al ricorso *de quo* ma dalla relazione presentata dalla amministrazione resistente si evince che, in particolare, questa aveva il seguente oggetto: “...*le informazioni che seguono e il documento specificato: - generalità, complete di indirizzo di abitazione, corpo di appartenenza, grado e qualità delle due persone in divisa intervenute a bordo dell’autovettura targata; - motivo dell’intervento e generalità complete del richiedente; - orario preciso della richiesta di intervento e generalità complete della persona che lo ha disposto; - numero delle persone presenti nell’..... il giorno, dalle ore alle ore circa e le loro generalità complete; - copia dell’obbligatorio verbale di intervento e sopralluogo, redatto successivamente all’accesso all’interno del sodalizio...*”.

L’amministrazione adita rigettava l’istanza, con provvedimento ricevuto in data 4 luglio 2018, deducendo che l’amministrazione adita non è tenuta ad alcuna elaborazione per fornire riscontro alle istanze di accesso ricevute nonché precisando che il documento redatto a seguito dell’intervento effettuato ricade nella categoria degli atti sottratti all’accesso ex art. 1049 del DPR 90/2010, pertanto non acquisibile in via amministrativa. L’amministrazione evidenziava la facoltà dell’interessato “...di avvalersi di quanto previsto dall’art. 210 del C.P.C. ovvero dall’art. 116 del C.P.P., in ragione della tipologia dell’eventuale giudizio”.

Avverso tale provvedimento di diniego il sig. ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E’ pervenuta memoria del Comando Legione Carabinieri nel quale si ribadiscono le motivazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto con la precisazione che il verbale richiesto, sottratto all’accesso ex art. 1049 del DPR 90/2010, non è più nella disponibilità giuridica dell’amministrazione essendo stato allegato ad informativa di reato depositata presso l’A.G. e pertanto rientrando nella categoria degli atti sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24 comma1 della L. 241/1990.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal signor la Commissione osserva quanto segue. Il ricorso appare inammissibile con riferimento alla richiesta di “*generalità, complete di indirizzo di abitazione, corpo di appartenenza, grado e qualità delle due persone in divisa intervenute a bordo dell'autovettura targata; - motivo dell'intervento e generalità complete del richiedente; - orario preciso della richiesta di intervento e generalità complete della persona che lo ha disposto; - numero delle persone presenti nell'..... il giorno, dalle ore alle ore circa e le loro generalità complete*” poiché, con riferimento a tali parti, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

Quanto alla richiesta del verbale di intervento e sopralluogo la Commissione osserva che il diniego è stato motivato con il richiamo all'art. 1049 del DPR 90/2010 come documento concernente l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità: a tal riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione, con riferimento a tale parte, non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara parzialmente inammissibile, respingendolo per il resto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Casa Circondariale di
.....

FATTO

Il signor ha presentato un'istanza di accesso agli atti rivolta alla Direzione della Casa Circondariale di chiedendo di accedere a diversa documentazione di un procedimento disciplinare a sé relativo.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria dell'amministrazione adita nella quale il Direttore della Casa Circondariale dichiara di aver consentito l'accesso richiesto allegando alla stessa il verbale d'accesso sottoscritto dal sig.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal signor la Commissione, preso atto dell'avvenuto accesso da parte del ricorrente, non può che ritenere cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

Il signor ha presentato, in data 4 giugno 2018, un' istanza di accesso agli atti rivolta al Comune di chiedendo l'ostensione della seguente documentazione:

- Autorizzazione occupazione suolo pubblico rilasciata dal Comune di a mezzo struttura fissa in metallo montata nelle immediate vicinanze dell'ingresso dello stabile in Via n. in cui il sottoscritto risiede in appartamento di proprietà;
- rapporto Comando Polizia Municipale relativamente al nulla-osta al rilascio della predetta autorizzazione.

L'istante motivava la suddetta istanza con riferimento alla propria qualità di cittadino residente nonché alla difficoltà di accesso ai pedoni e ai residenti nella zona interessata, alla pericolosità e alla modificazione permanente dello stato dei luoghi.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione adita in cui si comunica di aver consentito l'accesso.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal signor la Commissione osserva preliminarmente che il ricorso è stato presentato quando non era operativo, nell'ambito territoriale di riferimento, il Difensore Civico competente a decidere ex art. 25 comma 4 della legge 241/90 ed, al fine di colmare il vuoto di tutela a vantaggio del cittadino, riconosceva la propria competenza residuale.

Alla luce della comunicazione di parte resistente in cui si dà atto di aver consentito l'accesso, appare cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri di/Stazione Carabinieri di/Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - Divisione

FATTO

Il sig. riferisce di aver presentato domanda di promozione al grado superiore (ai sensi del D.L.15 marzo 2010, n. 66 C.O.M., articolo "1084") e successivamente di aver inoltrato, in data 18 giugno 2018, richiesta per l'accesso agli atti *ex lege* 241/90, rivolta al "Comando Carabinieri di", per essere messo a conoscenza dello stato del procedimento ed acquisire la relativa documentazione. Non avendo ricevuto alcun riscontro in merito si recava personalmente presso il predetto Comando ove il Comandante della Stazione riferiva di non essere a conoscenza della richiesta di promozione in oggetto. Il sig. si è pertanto rivolto alla Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria del Comando Legione Carabinieri nella quale precisa che ai sensi "del D.P.R. 15.03.2010, n. 90 (Test Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) si comunica che questo Comando Provinciale in riferimento al ricorso in oggetto non è l'Unità organizzativa/Autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente (ex art. 2, comma 2, D.P.R. 12.04.2006, n. 184) e, nel contempo, il dipendente personale non è tenuto e non può fornire informazioni relative a procedimenti amministrativi di competenza dei Comandi superiori (Ministero della Difesa - Direzione Generale del Personale Militare, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri".....)". Inoltre, non risultano istanze/domande presentate dal ricorrente in oggetto direttamente a questo Comando. Nella circostanza, e ad ogni buon fine, si specifica che il ricorrente in data: - 3.05.2018, presentava presso gli uffici del Comando Stazione Carabinieri di (Unità organizzativa "incompetente") una domanda "di promozione al grado superiore" indirizzata al Comando Legione Carabinieri; - 18.06.2018, presentava sempre presso gli uffici del Comando Stazione Carabinieri di l'istanza di accesso agli atti de qua indirizzata invece al Comando Compagnia Carabinieri di (Unità organizzativa "incompetente"), la quale veniva regolarmente inoltrata al superiore Comando Legione Carabinieri che, in data 4.07.2018, trasmetteva per competenza al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - Divisione.

DIRITTO

In merito al gravame presentato dal sig. la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi inammissibile, ex art. 25 comma 2 legge 241/90, nei confronti del Comando Legione Carabinieri e della Stazione Carabinieri in quanto questi non detengono la documentazione oggetto di istanza.

La Commissione osserva che il Comando Legione Carabinieri correttamente ha operato, come dichiarato, nel trasmettere l'istanza d'accesso alla amministrazione competente, nella specie al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - Divisione. Tale amministrazione dovrà consentire l'accesso alla documentazione richiesta dal sig., vantando il medesimo un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile nei confronti del Comando Legione Carabinieri e della Stazione Carabinieri, perché non in possesso della documentazione richiesta, accogliendolo nei confronti del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - Divisione, quale amministrazione competente, e per l'effetto invita quest'ultima a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La signora, unica dipendente della Organizzazione Sindacale, ha presentato, in data 5 giugno 2018 un'istanza di accesso agli atti rivolta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di chiedendo l'ostensione di documenti relativi ad un procedimento ispettivo. Chiedeva in particolare l'accesso: *“agli atti dell'istruttoria del verbale dell'accesso ispettivo (...) del 29.3 2018; dell'esposto e dell'esponente dell'istruttoria e del verbale dell'accesso ispettivo (...)”*.

L'istante dichiarava di voler *“verificare quanto verbalizzato in occasione dell'esposto al fine di conoscere se ci sono estremi penali nelle dichiarazioni fornite dall'esponente, verificare quanto verbalizzato dagli ispettori relativamente alle dichiarazioni della sottoscritta e del legale rappresentante”*.

Con provvedimento notificato in data 10 luglio 2018 l'amministrazione adita rigettava l'istanza richiamando in primo luogo il combinando disposto degli art. 2 comma 1 lett. b) e art. 3 comma 1 lett. b) del DM 757/1994 che prevedono la sottrazione dall'accesso dei documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del Lavoro per cinque anni; deduceva altresì una carenza di legittimazione all'accesso della sig.ra

Avverso tale provvedimento la signora, per il tramite dell'avvocato di, ha adito nei termini la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione adita la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto precisando altresì che nessun provvedimento sanzionatorio è stato notificato all'organizzazione sindacale, essendo stata archiviata la pratica nonché puntualizzando che le dichiarazioni rese dalla sig.ra in sede ispettiva sono state dalla stessa lette, firmate e sottoscritte.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla signora la Commissione osserva quanto segue.

Da quanto prospettato, si ravvisa un interesse diretto della ricorrente ad accedere solamente alle dichiarazioni personali rese dalla medesima agli ispettori, in quanto documenti direttamente riferentisi all'istante medesima. Quanto al resto della documentazione richiesta la Commissione rileva che la sig.ra

..... non ha esplicitato, né nell'istanza né nel ricorso, un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto.

Si evince, infatti, che oggetto di segnalazione (da soggetto non individuato) e conseguente intervento ispettivo è stata l'Organizzazione Sindacale come tale legittimata – per il tramite del proprio rappresentate - a richiedere l'accesso ai documenti del procedimento ispettivo che la ha coinvolta. La sig.ra, dipendente dell'organizzazione medesima, non ha evidenziato un interesse personale all'accesso, differenziato rispetto a quello del sindacato presso il quale è impiegata.

La Commissione osserva inoltre che l'amministrazione motiva il diniego d'accesso sulla base delle norme del D.M. 757/1994 - art. 2 comma 1 lett. b) e art. 3 comma 1 lett. b) - che prevedono la sottrazione dall'accesso dei documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del Lavoro per cinque anni. In merito la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione, con riferimento a tale parte, non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie unicamente con riferimento alle dichiarazioni personali rese dalla ricorrente in sede ispettiva respingendolo per il resto e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:, nella qualità di liquidatore di – Società cooperativa sociale in liquidazione
contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro – Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il 17.6.2018, nella qualità di liquidatore di – Società cooperativa sociale in liquidazione, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso al fascicolo relativo a Comitato Regionale Rapporti di Lavoro decisione n. / del 30.5.2016 (notificata con lettera Ministero del Lavoro DTL Area Legale e Contenzioso del 23.6.2016) con estrazione di copia di tutta la documentazione in formato elettronico e segnatamente della documentazione non depositata dalla medesima società.

Su disposizione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di, l'istanza veniva compilata su appositi modelli il 17.7.2018.

L'Amministrazione rigettava l'istanza il 18.7.2018 a tenore dell'art. 329 c.p.p..

In ragione del rigetto opposto dall'Amministrazione il ricorrente, nella qualità, ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Con nota del 2.8.2018 l'Amministrazione resistente ha comunicato di aver trasmesso la documentazione richiesta, essendo venute meno le ragioni ostative all'accesso inerenti alla pendenza di giudizio penale, essendo stata prodotta nel ricorso alla Commissione documentazione relativa all'ammissione del liquidatore quale parte civile nel processo penale.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione datata 2 agosto u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:, nella qualità di liquidatore di – Società cooperativa sociale in liquidazione
contro

Amministrazione resistente: Inps – Direzione Provinciale di

FATTO

Il 17.6.2018, nella qualità di liquidatore di – Società cooperativa sociale in liquidazione, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso al fascicolo relativo a Inps Sede di verbale unico di accertamento e notificazione INPS GESTIONE FPLD N. del 19.1.2016 con estrazione di copia di tutta la documentazione in formato elettronico.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, in data 26/7/2018 parte ricorrente chiedeva che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la legittimità del silenzio rigetto opposto all'Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Inps con memoria del 6/8/2018 ha comunicato che dopo la comunicazione dell'istanza ai cinque controinteressati, due di loro, ossia e, hanno manifestato opposizione.

L'Inps ha trasmesso le opposizioni, rimanendo in attesa della decisione della Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene necessario, ai fini del decidere, ottenere alcuni chiarimenti dalle parti.

A tal fine invita sia la parte ricorrente che l'Amministrazione resistente a precisare la natura ed il contenuto del fascicolo relativo a "Inps Sede di verbale unico di accertamento e notificazione INPS GESTIONE FPLD N. del 19.1.2016", nonché a indicare se i soggetti "controinteressati" fossero individuabili al momento della presentazione dell'istanza di accesso.

Medio tempore sono interrotti i termini di legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita le parti a fornire i chiarimenti di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il 27.3.2018 il Maresciallo dei Carabinieri chiedeva all'Amministrazione resistente estrazione di copia della seguente documentazione relativa alle prove di esame di lingua inglese dallo stesso sostenute il 19 e 20 marzo u.s. presso la Scuola Forestali CC di, di cui alla convocazione n. / / in data 12.1.2018: 1) test somministrato nella prova "W" (Writing) e conseguente elaborato prodotto; 2) test somministrato nella prova "L" (Listening) e conseguente elaborato prodotto; 3) test somministrato nella prova "R" (Reading) e conseguente elaborato prodotto; 4) atto di approvazione, con eventuali allegati, dei test somministrati di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) dal quale si evincano le attivazioni proposte e l'inserimento delle stesse nella relativa classifica di difficoltà fissata dai parametri delle prove d'esame del (.....).

L'istanza era motivata con la necessità di tutela dei propri legittimi interessi nelle opportune sedi amministrativo-giurisdizionali.

L'Amministrazione resistente il 23.4.2018 comunicava che era stato richiesto il "nulla osta" all'ostensione alla Scuola Lingue Estere dell'Esercito e all'Ufficio di Certificazione Linguistica della Direzione per l'Impiego del Personale della Marina Militare, in quanto le attivazioni somministrate nella sessione certificativa del erano in condivisione con tali Enti.

Con ricorso proposto alla Commissione il 24.5.2018, il ricorrente impugnava la mancanza di ulteriori comunicazioni al riguardo.

Perveniva memoria dell'Amministrazione resistente datata 1 giugno 2018, in cui si riportavano le valutazioni negative della Marina Militare e della Scuola Lingue Estere dell'Esercito e del Centro, rispettivamente del 27 aprile 2018, 2 maggio 2018 e 17 maggio 2018.

Segnatamente si faceva rilevare che la Scuola Lingue Estere dell'Esercito rilevava che "*confermando quanto sinteticamente indicato nel para. 2 del foglio in riferimento da parte dell'ufficio Certificazione Linguistica della Marina Militare Italiana (...) si evidenzia che l'eventuale divulgazione del materiale testologico in parola rappresenterebbe un considerevole nocumento alla potenzialità del oltre ad implicare oneri finanziari per il ripristino della quantità e qualità delle attivazioni in essa disponibili*".

Il Comandante del Centro di Formazione - Comando Corsi dell'Aeronautica Militare, con missiva, in data 17 maggio 2018, comunicava che "*valutati gli elementi in possesso relativi alla pratica in oggetto, si ritengono condivisibili le considerazioni espresse dalla Scuola Lingue Estere dell'Esercito ... Pertanto, nella*

denegata ipotesi di un accoglimento della richiesta, si sottolineano, in particolare, le seguenti osservazioni delle altre Forze Armate: la "riservatezza che caratterizza il come opportunamente evidenziato dalla Marina Militare, "e gli "oneri finanziari per il ripristino della quantità e qualità delle attivazioni" come rilevato dall'Esercito.

La Commissione nella seduta del 7 giugno 2018 rilevava che non era indicata nel ricorso alla Commissione la data in cui il maresciallo era venuto a conoscenza della nota prot. N. / / del Centro Lingue Estere dell'Arma dei Carabinieri e pertanto reputava necessario acquisire, ai fini di valutarne la tempestività del ricorso, detta informazione, debitamente documentata.

Inoltre, reputava necessario conoscere dal Centro Lingue Estere dell'Arma dei Carabinieri se i pareri citati nella memoria del 1 giugno 2018 fossero stati portati a conoscenza del ricorrente e conoscere dalla parte resistente se, nel frattempo, fosse stato adottato alcun ulteriore provvedimento.

Perveniva il 12/7/2018 nota con cui l'Amministrazione evidenziava che la nota era stata portata a conoscenza del ricorrente il 24 aprile 2018 e che i pareri delle Scuole/Centri linguistici delle altre FF.AA. concordavano sulla necessità di non divulgare il test fino a quando lo stesso non fosse più in uso, non essendo stata data alcuna comunicazione al riguardo al ricorrente.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso tempestivo e nel merito meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse vantato deve qualificarsi quale endoprocedimentale come tale previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, in ragione della partecipazione del ricorrente alla relativa prova in lingua inglese sostenuta il 19 e 20 marzo 2018.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

La circostanza della riservatezza del e dei costi relativi alla realizzazione delle attivazioni con documento per l'amministrazione non sono sufficienti a fondare il rigetto dell'istanza di accesso, in quanto la Scrivente rileva che la riservatezza non sottrae la documentazione all'accesso, né l'onere finanziario per il ripristino delle attivazioni costituisce motivo sufficiente per il rigetto dell'istanza di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della ditta individuale

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Statale “.....” di

FATTO

....., in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della ditta individuale, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del servizio buvette 2018-2024, in qualità di classificato in graduatoria, ha presentato il 22/06/2018 all'Amministrazione resistente richiesta formale di estrazione di copia in formato elettronico di tutta la documentazione relativa alle altre offerte di candidatura presentate.

L'Amministrazione il 6 luglio 2018 ha comunicato che l'istanza di accesso era stata accolta e che il ricorrente avrebbe potuto prendere appunti o trascrivere, tutto o in parte, il contenuto dei documenti visionati.

L'accedente, a mezzo dell'avv., dolendosi del rigetto parziale del 6 luglio 2018 - stante il diniego di estrazione di copia integrale degli atti - ha chiesto alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi che riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto parziale opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato.

Parte resistente ha precisato che l'istanza di accesso è stata accolta il 6/07/18 e che parte ricorrente non si è presentata il 10 luglio 2018.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La Commissione, preso atto di quanto dedotto dalle parti, rileva che la legge n. 15 del 2005, novellando la legge n. 241 del 1990, ha disposto che la visione e l'estrazione di copia sono modalità congiunte ed ordinarie di accesso ai documenti (art. 22, comma 1 legge 241 del 1990), pertanto l'amministrazione dovrà concedere l'accesso nella sua forma integrale.

La limitazione dell'accesso alla sola visione dei documenti ostesi non è idonea a tutelare nessuno dei contrapposti interessi: non quello alla riservatezza dei terzi, perché comunque i documenti sono portati a conoscenza del richiedente, non quello per il soddisfacimento del quale agisce il ricorrente, che, in mancanza di copia dei documenti, non può utilizzarli né in sede giudiziale, né in sede amministrativa (cfr. T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II[^], sentenza n. 3016/2007).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico Provinciale Articolazione Territoriale Provinciale (ATP) di

FATTO

....., di professione docente, ha presentato in data 21.04.2018 all'Ufficio Scolastico Provinciale di un reclamo inerente ai criteri utilizzati per l'attribuzione di incarico al docente sulle ore residue di chitarra accantonate presso il Liceo Musicale di

In tale reclamo ha inoltre formulato un'istanza di accesso alla documentazione inerente all'eventuale rigetto del reclamo medesimo, in relazione alle motivazioni di tale decisione.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza, la parte ricorrente ha adito in data 10/7/2018 la Commissione affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge n. 241/1990.

Per "documento amministrativo", deve infatti intendersi *“ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”*.

Nella fattispecie concreta, al momento della proposizione dell'istanza di accesso, il documento inerente al rigetto del reclamo non poteva certamente essere detenuto dall'Amministrazione resistente, trattandosi di documento non ancora formato e quindi futuro ed eventuale, né conseguentemente l'interesse poteva essere attuale, ex art. 22, comma 1, lett. b).

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Scolastico dell'ITST di

FATTO

Il Prof., essendo stato colpito il giorno 24.1.2018 da un lieve malore, ha rappresentato di essere uscito fuori dal laboratorio, dove stava svolgendo lezione insieme al Prof. e lì incontrava le proff. e e la collaboratrice scolastica

Stante quanto esposto, ha ipotizzato che le proff. e fossero state sentite dal dirigente scolastico e per tale motivo presentava al Dirigente Scolastico dell'ITST di il 2.3.2018 istanza di accesso a qualsiasi documento generato tra il 24.1.2018 e il 31.1.2018 ed avente ad oggetto i fatti di cui sopra.

Con provvedimento del 26.03.2018, il Dirigente Scolastico negava l'accesso in quanto l'istanza era *“inammissibile non avendo alcun apprezzabile interesse personale ad accedere ad atti eventualmente esistenti”*.

Avverso tale provvedimento il proponeva nei termini ricorso alla Commissione.

L'Istituto Tecnico Settore Tecnologico “.....” di ha fatto pervenire memoria, in cui ha precisato che l'istanza di accesso è generica, non sussiste l'interesse e ha fatto notare che nei confronti del prof. non si è fatto luogo all'avvio di alcun procedimento amministrativo e disciplinare per i fatti indicati nell'istanza.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso “endoprocedimentale” e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attiene a documentazione relativa all'istante medesimo, anche se non si è fatto seguito ad alcun procedimento amministrativo e disciplinare a carico del medesimo, come dedotto dall'Amministrazione nella memoria.

Né l'istanza può configurarsi quale tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, atteso che la qualificazione di parte procedimentale della posizione del richiedente esclude in radice tale possibilità (sul punto cfr. Cons. Stato Sez. IV, Sent., 26/08/2014, n. 4286).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione per l'Impiego del personale militare dell'Aeronautica

FATTO

....., Ufficiale dell'Aeronautica Militare, premesso di aver presentato in data 18/10/2017, tramite l'avvocato, ricorso straordinario al Capo dello Stato, onde sentir pronunciare l'annullamento del provvedimento di trasferimento d'autorità del ricorrente, formulava in detto giudizio con memoria di replica notificata in data 30/03/2018 richiesta formale visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

- a) telegramma/...../...../...../...../ - del 6/11/2009, onde verificare le ragioni poste alla base del provvedimento di trasferimento;
- b) criteri di valutazione per la formazione della graduatoria finale degli esami conclusivi del corso di perfezionamento;
- c) nomina a maggiore del capo sezione meteo, considerato l'interesse alla posizione da quest'ultima ricoperta;
- d) documentazione inerente all'avvicendamento del direttore e capo servizio rilevamento ed elaborazione dati presso il centro di avvenuto nell'estate del 2015, essendo stata tale sede oggetto delle preferenze espresse dall'istante;
- e) tabelle ordinarie organiche del sedimento di, onde verificare l'esistenza di posti vacanti.

L'Amministrazione resistente il 7/5/2018 concedeva l'accesso alla documentazione di cui alle superiori lettere a), b) e c), negandolo, per i documenti di cui alla lettera d) in quanto non ricorre in capo al ricorrente un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso, ed in relazione alla lettera e), evidenziando che si oppone quanto disposto dall'art. 1048, comma 1, D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90.

Avverso tale provvedimento di diniego parziale ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/1990 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'amministrazione resistente datata 21/6/2018, la quale ha ribadito integralmente le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto e rilevando come un eventuale accesso agli atti del personale avvicendato a opererebbe in contrasto con la tutela della riservatezza dei dati personali di terzi.

La Commissione, nella seduta del 5 luglio 2018, dopo aver osservato che l'Amministrazione ha dedotto nella memoria del 21 giugno u.s. che il diniego agli atti posti a fondamento della predetta si

fonda anche sulla necessità di tutelare la riservatezza di terzi, quali soggetti “controinteressati”, ma che gli stessi non risultano individuati, né erano individuabili al momento della presentazione dell’istanza, ha ritenuto necessario che l’amministrazione stessa comunicasse l’istanza d’accesso anche a tali soggetti, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006, affinché gli stessi potessero eventualmente esercitare la propria facoltà di opposizione interrompendo *medio tempore* i termini di legge.

Con nota del 29/8/2018 è pervenuta comunicazione che l’Amministrazione ha notificato ai controinteressati Cap. e Ten. e che i medesimi non hanno presentato opposizione alla richiesta di accesso.

DIRITTO

In difformità a quanto rappresentato dall’Amministrazione resistente, la parte ricorrente vanta un interesse diretto concreto ed attuale ad accedere alla documentazione contraddistinta dalla lettera d) ed inerente all’avvicendamento di personale avvenuto nell’anno 2015, trattandosi di documentazione relativa a trasferimenti presso la sede di, oggetto delle preferenze espresse dal ricorrente.

La conoscenza di detta documentazione appare necessaria anche per difendere le proprie ragioni ex art. 24 comma 7 legge 241/90, con prevalenza del diritto di difesa sulla contrapposta pretesa di riservatezza.

Per costante orientamento (tra le tante: Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 24 aprile 2012, n. 7), l’accesso deve ritenersi consentito a chiunque possa dimostrare che gli atti amministrativi abbiano prodotto o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti; il relativo diritto può essere quindi esercitato anche indipendentemente dall’esistenza di una lesione della posizione giuridica, essendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti già posti in essere. Per l’ordinamento, infatti, l’ostensione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti è strumentale alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela e la necessaria esistenza di un collegamento specifico e concreto con un interesse rilevante, serve ad impedire che l’accesso sia impiegato per improprie finalità, non ultimo per un controllo generalizzato sulla legittimità degli atti.

Nella fattispecie concreta di trasferimento d’ufficio, il mancato accoglimento di una richiesta di gradimento legittima il richiedente a conoscere l’avvicendamento del personale nella sede presso cui aveva espresso gradimento.

Quanto al diniego alla documentazione di cui alla lettera e), il diniego opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell’accesso di cui all’art. 1048 del D.M. del 2010 n. 90.

Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo.

Pertanto la Commissione sotto tale profilo, non può che parzialmente respingere il ricorso, non potendo peraltro la commissione disapplicare le disposizioni regolamentari.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione e nel resto lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ambasciata d'Italia a

FATTO

Il 31.5.2018 formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei seguenti atti:

- provvedimento di diniego del permesso di ricongiungimento familiare a favore della moglie dello stesso – Sig.ra

A fondamento dell'istanza ha posto l'impugnativa del provvedimento di diniego dinanzi al Tribunale competente.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione il ricorrente, a mezzo dell'Avv., ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Con nota del 25.7.2018 l'Amministrazione resistente ha evaso la richiesta di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione del 25 luglio u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: S.r.l.

FATTO

....., in qualità di partecipante alla selezione del personale viaggiante macchinista -, iniziata ad ottobre 2017 ha formulato il 15/6/2018 a S.r.l. un'istanza di accesso diretta alla visione ed estrazione copia della seguente documentazione:

- bando di selezione con tutti i criteri di valutazione delle prove;
- atto di nomina della commissione, con specificità di ogni membro;
- verbale di valutazione della prova orale;
- graduatoria finale e relative riserve.

Deducendo che non ha ancora consentito l'accesso, stante l'inerzia nel quantificare le spese per l'accesso, l'istante ha adito il 20/6/2018 la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego/differimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della società, che ha precisato di non essere concessionaria di un servizio pubblico, di non aver negato il diritto di accesso e di aver provveduto ad inviare la documentazione in data 7 agosto 2018.

DIRITTO

In via preliminare, la Commissione osserva che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 22 e ss. della l. 241/90, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. e) si intende "*per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario*".

L'astratta accessibilità - anche agli atti dei soggetti privati svolgenti pubbliche funzioni o pubblici servizi, "*limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario*", deve essere correttamente circoscritta - onde evitare indebite estensioni del diritto all'ostensione - valorizzando la necessità della sussistenza, a tal fine, di uno specifico collegamento, anche indiretto, tra la documentazione oggetto della pretesa ostensiva ed un pubblico interesse che soddisfi la *ratio legis* della trasparenza della sfera d'azione amministrativa.

Sulla specifica questione relativa alla natura, all'estensione ed ai limiti del diritto di accesso è intervenuta di recente l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 13 del 28/06/2016) che, sulla medesima tematica che viene in discussione nella fattispecie oggetto della presente decisione, ha affermato che il diritto di accesso è esercitabile dai dipendenti di una società, limitatamente alle prove selettive di accesso, alla progressione in carriera ed ai provvedimenti di auto-organizzazione degli uffici, incidenti in modo diretto sulla disciplina, di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro.

Orbene, nel caso di specie, l'istanza avanzata dal ricorrente risulta correlata alla disciplina, di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro e segnatamente alla selezione di macchinista.

Ciò vale a qualificare nella fattispecie concreta come soggetto di diritto privato esercente un'attività di pubblico interesse, equiparato dalla predetta disposizione legislativa ad una Pubblica Amministrazione stricto sensu.

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dalla società resistente e degli omissis apposti nella trasmissione della documentazione ritiene necessario, ai fini del decidere, che la parte ricorrente indichi se l'istanza di accesso sia stata integralmente accolta.

Nelle more dell'espletamento di tale incombente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente all'espletamento dell'incombente istruttorio di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Licei Statali Linguistico – Musicale – Scienze Umane – Economico Sociale “.....”

FATTO

La prof.ssa, essendo inserita all'interno di una graduatoria separata nel triennio 2014 - 2017 ha presentato una prima istanza di accesso ai documenti contenuti nel fascicolo della Prof.ssa il 14/3/2018; successivamente integrata il 21/3/2018 e da ultimo il 4/4/2018 con specificazione delle motivazioni.

In data 4.5.2018 l'Amministrazione resistente ha negato l'accesso, in quanto la docente, inserita nelle graduatorie di II fascia docenti a.s. 2017/2020, ha espresso opposizione alla richiesta di accesso.

Avverso tale diniego di accesso agli atti, l'accedente ha adito il 2 luglio 2018 la Commissione, affinché esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Il provvedimento di diniego è del 4.5.2018.

La Commissione è stata adita il 2/7/2018, oltre la scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, decorrente dalla data del provvedimento di diniego del 4/5/2018.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissario Straordinario del Consiglio Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di

FATTO

La ricorrente, quale architetto, ha presentato in data 31/5/2018 richiesta formale di visione/estrazione copia della documentazione relativa a:

- 1) conto consultivo 2017;
- 2) bilancio preventivo 2018;
- 3) delibere del Consiglio dell'ordine di adozione ed approvazione del conto consuntivo 2017 e del bilancio preventivo 2018 da portare all'approvazione dell'assemblea;
- 4) schede contabili;
- 5) delibere del Consiglio comportanti movimenti finanziari (quali assegnazioni di fondi ad enti partecipati e/associazioni private...);
- 6) documenti bancari e postali (quali estratti conto);
- 7) fatture d'acquisto.

A fondamento della richiesta di accesso agli atti ha dedotto la necessità di esercitare con cognizione di causa il proprio diritto di voto nell'assemblea degli iscritti all'Ordine, da convocarsi per l'approvazione del rendiconto 2017 e del preventivo 2018, secondo quanto statuito dagli artt. 26 e 27 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n.2537; la mancata approvazione entro il 30 aprile del bilancio consuntivo e di quello preventivo; l'intervenuto commissariamento del Consiglio dell'Ordine intimato e la mancata possibilità di apertura degli allegati ai verbali sul sito WEB dell'Ordine.

In data 15/6/2018 il Commissario Straordinario dell'Ordine degli Architetti ha comunicato che dell'istanza era stata inoltrata regolare comunicazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 184/2006.

Avverso il provvedimento la ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che afferma che la materia del contendere è cessata "perché è stata assorbita dalla convocazione dell'Assemblea degli iscritti", che consentiva l'accesso.

Ha poi dedotto che l'arch. è stata invitata per una consultazione preliminare inerente ai documenti di cui ai numeri 1 e 2, essendo stata accolta la sua istanza di accesso relativamente ai medesimi, senza però produrre idonea documentazione.

DIRITTO

La Commissione ritiene che esclusivamente in relazione alla documentazione richiesta nell'istanza di accesso, menzionata nella parte in fatto e riportata nei superiori numeri da 5 a 7, rilevi la comunicazione dell'istanza di accesso, ai controinteressati, affinché gli stessi possano eventualmente esercitare la propria facoltà di opposizione.

Per tale motivo, la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento in relazione a tutta la documentazione contraddistinta dai numeri da 1 a 4.

Non rileva a tal fine la convocazione dell'assemblea degli iscritti per l'approvazione del bilancio consultivo 2017, in quanto la ricorrente ha fatto specifica istanza di accesso, né è stata trasmessa nota con cui è stata accolta l'istanza di accesso relativamente ai documenti 1 e 2.

Il diritto di accesso va infatti tutelato, nella fattispecie concreta, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 in base al quale l'accesso deve (comunque) essere garantito al richiedente quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici, che possono consistere nel diritto di esercitare con cognizione di causa il proprio diritto di voto.

In relazione alla documentazione contraddistinta dai numeri da 5 a 7, ritiene invece necessario, ai fini del decidere, che il Commissario Straordinario comunichi se sia stata esercitata eventuale motivata opposizione da parte dei controinteressati e se sia stato nel frattempo adottato alcun ulteriore provvedimento.

Nelle more dell'acquisizione da parte del Commissario Straordinario delle informazioni, debitamente documentate, chieste dalla Commissione, i termini di legge sono interrotti.

Sin d'ora invece il ricorso va accolto per gli atti che non involgono terzi controinteressati.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso in relazione alla documentazione contraddistinta dai numeri da 1 a 4 dell'istanza di accesso e pronuncia, con riferimento ai documenti di cui ai numeri da 5 a 7, ordinanza istruttoria con invito al Commissario Straordinario a comunicare se sia stata esercitata eventuale motivata opposizione da parte dei controinteressati e se sia stato nel frattempo adottato alcun ulteriore provvedimento; nelle more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tangenziale di S.p.a.

FATTO

....., con riferimento all'appalto n. - lavori di adeguamento del viadotto ".....", inoltrava il 10.5.2018 alla Tangenziale di S.p.A. richiesta di accesso alla seguente documentazione:

- atti dispositivi con cui la stazione appaltante ha disposto in cantiere o ha dato disposizione alla DL di disporre in cantiere il "piano di sicurezza e coordinamento addendum" redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Geom.

A fondamento dell'istanza ha posto la tutela dei propri diritti, stante la pendenza del giudizio RG n. / presso il Tribunale di – Sezione Lavoro.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, parte ricorrente chiedeva in data 16/7/2018 che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la legittimità del silenzio rigetto opposto all'Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Sull'istanza di accesso presentata dalla parte ricorrente in data 10.5.2018 si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

La Commissione è stata adita il 16/7/2018, oltre la scadenza del termine di ulteriori trenta giorni decorrenti dalla formazione del silenzio rigetto.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

PEC:

AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA -

PEC:

p.c.:

PEC:

OGGETTO: Istanza alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi – Ing. c/
Autostrade per l'Italia SpA – Autostrade per l'Italia SpA –

In riscontro all'istanza dell'Ing., pervenuta in data 28 luglio 2018 e registrata al protocollo DICA con il n./....., con la quale si sollecitava presso le Autostrade per l'Italia SpA ed Autostrade per l'Italia SpA – - *“il rilascio dei chiesti documenti da parte della Società Autostrade SpA”*, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del 9 aprile 2018, che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha dichiarato il ricorso, dell'Ing., improcedibile per cessata materia del contendere.

In relazione alla sua comunicazione del 28/7/2018 inerente alla circostanza che il PSC di addendum non è mai stato reso disponibile, perché la società non è “riuscita a trovarlo” e che Autostrade per l'Italia non ha prodotto denuncia di smarrimento del documento e che il diritto di accesso è stato di fatto negato, si sottolinea che - nell'esercizio della propria attività consultiva o giustiziale – la Commissione non può obbligare l'amministrazione resistente, difettando in capo alla prima poteri ordinatori nei confronti della p.a. (ex art 25 L. n 241/90), fatta salva l'eventuale possibilità del cittadino di adire il competente Giudice amministrativo, dotato di poteri coercitivi.

Non spetta, infine, alla Commissione alcuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi adottati dall'Amministrazione o le valutazioni di spettanza assunte anche all'esito delle decisioni, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi asseritamente lesi.”

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota dell'Ing., per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.

Ricorrente: SRL, in persona del legale rappresentante in carica p.t.

contro

Amministrazione resistente: Inps Direzione Provinciale di

FATTO

Parte ricorrente, in persona del legale rappresentante in carica p.t., ha presentato in data 13 giugno u.s. all'INPS richiesta di accedere alla documentazione relativa al percepimento di qualsiasi tipo di pensione e/o qualunque prestazione erogata al sig. da parte dell'Istituto.

A fondamento dell'istanza ha dedotto di essere creditrice in forza di decreto ingiuntivo emesso nel 2017 dal Giudice di Pace di, non opposto e pertanto esecutivo e di successivo atto di precetto.

L'Inps con provvedimento del 12 luglio 2018 ha negato l'accesso, non avendo ad oggetto uno specifico documento amministrativo detenuto dall'Istituto e citando l'art. 2 del Regolamento INPS, che prescrive che *“non sono accessibili le informazioni in possesso dell'istituto che non abbiano forma di documento amministrativo”*.

Parte ricorrente, rappresentata dall'avv. adiva nei termini la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego opposto dall'Inps e assumesse le conseguenti determinazioni.

Per veniva memoria dell'Amministrazione che ribadiva la legittimità del diniego.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

L'interesse all'accesso è differenziato in ragione dell'esistenza di ragioni di credito dell'istante, con la conseguenza che, alla luce del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990, l'accesso deve essere garantito al richiedente quando la conoscenza dei documenti richiesti appare necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

L'istanza di accesso nella fattispecie concreta non riguarda informazioni, ma documentazione relativa al percepimento di qualsiasi tipo di pensione e/o qualunque prestazione erogata al sig. da parte dell'Istituto; né la richiesta può definirsi generica, come eccepito dall'amministrazione, riferendosi a specifica documentazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Istituto resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Spa
contro

Amministrazione resistente: Inps – Sede di

FATTO

L'istante, nella qualità, stante il prestito contro cessione di quote della retribuzione, ha richiesto all'Inps con istanza di accesso presentata al responsabile del procedimento il 28.6.2018 la seguente documentazione:

- riepilogo delle trattenute effettuate sulla pensione del sig. mediante apposito prospetto di dettaglio (cassetto previdenziale).

Ha dedotto a fondamento dell'istanza che per la riscossione della polizza per il rischio morte necessita della documentazione.

Dolendosi del silenzio rigetto parte ricorrente si è rivolta alla Commissione affinché riesamini il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito opposto dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adotti le conseguenti determinazioni.

In data 3/08/2018 l'Istituto resistente ha comunicato di aver provveduto ad inviare all'accidente ampia relazione di dettaglio senza però ledere la privacy degli eredi del sig.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione datata 3 agosto u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:, in qualità di legale rappresentante ed amministratore unico della società Spa
contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La società Spa, in persona di, quale legale rappresentante ed amministratore unico, essendo in corso un accertamento in relazione a presunte irregolarità addebitabili alla società, ha formulato il 20.6.2018 un'istanza di accesso agli atti e documenti del procedimento.

Ha posto a fondamento l'interesse a verificare la correttezza e congruità dell'azione accertativa in relazione alle prospettazioni eventualmente fornite da soggetti terzi denunzianti ovvero alle violazioni ipotizzate dall'Istituto, avendo già la società formalizzato una contestazione in relazione alle modalità accertative adottate dall'Ufficio procedente.

L'Amministrazione resistente con provvedimento datato 13/7/2018 ha negato l'accesso agli atti, in quanto l'attività ispettiva è attualmente in fase istruttoria e, pertanto, non si ritiene sussistere un interesse diretto, concreto ed attuale all'acquisizione della documentazione.

A seguito del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, il ricorrente, nella qualità, in data 26.7.2018 ha adito la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Con memoria del 17 agosto 2018, l'Amministrazione resistente ha ribadito la legittimità del diniego.

DIRITTO

Atteso che la fase ispettiva è ancora in fase istruttoria, la Commissione non può che rilevare l'insussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto.

La ricorrente non può, pertanto, definirsi soggetto "interessato" ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/90, non essendo destinataria di alcun provvedimento neanche prodromico.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps di

FATTO

..... deduce di aver presentato in data 19 e 27 giugno 2018 all'Amministrazione resistente una richiesta formale di accesso ai seguenti dati:

- unità organizzativa responsabile per il procedimento;
- nominativo del dirigente incaricato della direzione della suddetta UO;
- nominativo del responsabile assegnatario del procedimento;
- data di avvio del procedimento;
- documentazione acquisita agli atti;
- data prevista per la conclusione.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza, la ricorrente ha adito in data 1/8/2018 la Commissione affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

L'Inps ha fatto pervenire memoria in cui si deduce che la competenza spetta all'Inps

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla sig., la Commissione osserva quanto segue.

La Commissione è stata adita dall'Avv., senza peraltro allegare il mandato rilasciato in suo favore; si invita pertanto la parte ricorrente alla relativa produzione documentale.

Non risulta inoltre prodotta l'istanza di accesso all'Amministrazione resistente, e, pertanto, si invita la parte ricorrente a fornire copia della stessa, già peraltro richiesta con nota della Segreteria della Commissione del 7/8/2018.

Inoltre, stante quanto comunicato dall'Inps, la Commissione invita l'Istituto a trasmettere la domanda d'accesso alla sede competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D.P.R. 12/4/2006 n. 184, affinché l'ufficio competente si possa pronunciare sulla stessa, dandone comunicazione all'interessata.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita la parte ricorrente a trasmettere il mandato rilasciato all'Avv., nonché l'istanza di accesso e l'Inps a trasmettere la domanda d'accesso alla sede competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D.P.R. 12/4/2006 n. 184, affinché l'ufficio competente si possa pronunciare sulla stessa, dandone comunicazione all'interessata.

I termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) – Ufficio di

FATTO

....., ha presentato in data 05-06-2018 alla Confederazione Italiana Agricoltori - Ufficio di ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, richiesta formale di visione dell'eventuale presentazione di domanda unica PAC e quella relativa al PSR presentata riguardante il fondo sito in c.da e, foglio, particelle/...../fr-..... foglio particella

Ha dedotto a fondamento della propria richiesta di accesso di essere erede legittima di e proprietari del fondo sopra menzionato, producendo uno stato di famiglia storico di

Avverso la condotta inerte della CIA, integrante la fattispecie del silenzio rigetto, parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione premette che la Confederazione Italiana Agricoltori - C.I.A., associazione senza fini di lucro, è un'associazione autonoma, democratica ed indipendente riconducibile alla nozione di pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera e) della legge n. 241/1990, intendendosi per pubblica amministrazione tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Con riguardo all'istanza presentata ex lege 241/90 la Commissione osserva che la ricorrente non ha rappresentato congruamente la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto, non avendo provato nell'istanza di accesso la propria qualità di erede universale.

La ricorrente non può, pertanto, definirsi soggetto "interessato" ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla S.p.A..

Avverso il silenzio rigetto il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, chiedendo che l'Autorità fosse invitata a trasmettere i documenti che il relatore, nell'ambito dello procedimento n., avrebbe dovuto mettere a disposizione del Collegio che ha deciso il ricorso.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolger alcuna considerazione sul merito dello stesso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

La Commissione, in mancanza di chiarimenti puntuali dell'Autorità circa i documenti già trasmessi all'istante relativamente al fascicolo n. ritiene in via cautelativa di accogliere il ricorso venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Quanto alle difficoltà di reperire in archivio il fascicolo cartaceo la Commissione osserva che la mera difficoltà materiale di ricerca non può esser posta alla base di un diniego di accesso, potendo l'Amministrazione far ricorso al potere di differimento, ove necessario per consentire la riassunzione del fascicolo posto in archivio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla S.p.A..

Avverso il silenzio rigetto il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, chiedendo che l'Autorità fosse invitata a trasmettere i documenti che il relatore, nell'ambito dello procedimento n., avrebbe dovuto mettere a disposizione del Collegio che ha deciso il ricorso.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolger alcuna considerazione sul merito dello stesso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

La Commissione, in mancanza di chiarimenti puntuali dell'Autorità circa i documenti già trasmessi all'istante relativamente al fascicolo n. ritiene in via cautelativa di accogliere il ricorso venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Quanto alle difficoltà di reperire in archivio il fascicolo cartaceo la Commissione osserva che la mera difficoltà materiale di ricerca non può esser posta alla base di un diniego di accesso, potendo l'Amministrazione far ricorso al potere di differimento, ove necessario per consentire la riassunzione del fascicolo posto in archivio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

La Sig.ra ha rivolto all'Amministrazione, in data 18 giugno 2018, in via telematica, un'istanza di accesso diretta a conoscere tutti gli atti relativi al procedimento da cui era scaturito il preavviso di rigetto della propria istanza finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, l'istante, in data 25/07/2018, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Carabinieri – Comando Provinciale di

FATTO

Con due distinte istanze, entrambe presentate il 28 maggio 2018, l'appuntato dei Carabinieri ha chiesto, ad altrettanti uffici dell'Arma dei Carabinieri ubicati a, l'accesso ai seguenti documenti:

- 1) foglio n. / del 17.11.2015 della stazione di
- 2) foglio n. / dell'8.2.2017 della stazione di
- 3) memoriale di servizio del 16.1.2017;
- 4) molteplici allegati alla missiva prot. / dell'1.3.2017 firmato dal magg.;
- 5) foglio prot. / del 18.1.2017 del Reparto Operativo Nucleo Investigativo (R.O.N.I.) di

Di tali documenti l'Amministrazione ha consentito l'accesso soltanto al memoriale di servizio del 16.1.2017 (n. 3 del suddetto elenco); mentre a tutti gli altri è stato negato l'accesso, con provvedimenti emessi fra il 4 ed il 13 giugno 2018, perché confluiti nel procedimento penale militare n. / / / aperto dalla Procura della Repubblica presso il tribunale militare di ed asseritamente definito l'11 agosto 2017.

Avverso tale diniego di accesso il ha adito questa Commissione, con ricorso pervenuto il 10 luglio 2018.

L'Amministrazione resistente, attraverso la stazione ubicata a in ed il R.O.N.I. presso il comando provinciale di, hanno confermato i dinieghi in questione e l'esistenza (a monte di essi) di un analogo diniego di autorizzazione all'accesso da parte della Procura della Repubblica presso il tribunale militare di

DIRITTO

Il rilascio di atti che siano stati acquisiti nell'ambito di un procedimento penale militare, seppur consentito dal comma 1 dell'art. 116 del codice di procedura penale (richiamato dall'art. 297 del codice penale militare di pace) a "... chiunque vi abbia interesse", risulta demandato da tale norma al pubblico ministero o al giudice "... che procede al momento della presentazione della domanda".

Pertanto questa Commissione deve dichiarare la propria incompetenza sul ricorso del, di cui va altresì disposta la trasmissione alla Procura della Repubblica presso il tribunale militare di, a cui spetta la decisione sull'accesso agli atti finora negato al stessa.

Peraltro tale declaratoria di incompetenza esime dal pronunciarsi sull'eventuale travalicamento del termine di trenta giorni entro cui presentare ricorso a questa Commissione avverso un diniego di accesso, in riferimento agli atti ai quali il diniego è stato comunicato al con nota del 4 giugno 2018.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza e dispone la trasmissione del ricorso alla Procura della Repubblica presso il tribunale militare di

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Polizia Penitenziaria - casa circondariale di

FATTO

....., dipendente del corpo della Polizia Penitenziaria, ha presentato all'Amministrazione di appartenenza tre istanze di accesso agli atti :

- 1) il 6 ottobre 2017, con diniego oppostogli il 6 dicembre di quello stesso anno;
- 2) il 14 dicembre 2017, rimasta senza esito;
- 3) il 28 dicembre 2017, con diniego opposto al il 1° febbraio 2018.

Avverso tali dinieghi di accesso, anche nella forma del silenzio rigetto, il 26 giugno 2018 il ha adito questa Commissione.

Il 9 agosto 2018 l'Amministrazione ha depositato memoria, allegando la propria decisione del 20 luglio 2018 di accoglimento dei ricorsi gerarchici che il aveva presentato (prima di quello a questa Commissione) avverso i suddetti dinieghi di accesso.

DIRITTO

La Commissione, in disparte i profili di rito relativi all'ammissibilità e tempestività del ricorso in questa sede, preso atto di quanto rappresentato e documentato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

La Signora ha presentato un'istanza di accesso all'Agenzia delle Entrate, finalizzata ad estrarre copia della documentazione fiscale presentata dalla società snc della quale era socio il Sig., deceduto nel 2012, della quale deduce di essere erede.

A sostegno dell'istanza rilevava di aver ricevuto un avviso di accertamento per l'anno 2010 e di non aver potuto accedere agli atti direttamente presso la società in quanto irreperibile, essendo deceduto nel 2017 anche l'altro socio ed avendo l'erede di quest'ultimo rinunciato all'eredità.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso rilevando che dalla visura camerale della società snc, la Sig.ra non risulta titolare di quote e perciò non legittimata ad accedere alla documentazione fiscale della società.

La Sig.ra ha adito tempestivamente la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento.

Il diniego opposto dall'Amministrazione è fondato sulla mancanza della qualità di socio in capo alla Sig.ra, senza considerare che questa agisce come erede del già socio, sicché, sotto tale profilo, ha diritto ed interesse a verificare la situazione fiscale della società di persone, dei cui debiti potrebbe essere chiamata a rispondere *iure hereditatis*.

Nel caso in questione, dunque, l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato sicché il ricorso risulta fondato riposa nel diritto a poter proficuamente esplicitare le proprie attività difensive in relazione alla situazione tributaria della società snc.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Polizia Penitenziaria - casa circondariale di

FATTO

....., dipendente del corpo della Polizia Penitenziaria, ha presentato all'Amministrazione di appartenenza tre istanze di accesso agli atti:

- 1) il 6 ottobre 2017, con diniego oppostogli il 6 dicembre di quello stesso anno;
- 2) il 14 dicembre 2017, rimasta senza esito;
- 3) il 28 dicembre 2017, con diniego opposto al il 1° febbraio 2018.

Avverso tali dinieghi di accesso, anche nella forma del silenzio rigetto, il 26 giugno 2018 il ha adito questa Commissione.

Il 9 agosto 2018 l'Amministrazione ha depositato memoria, allegando la propria decisione del 20 luglio 2018 di accoglimento dei ricorsi gerarchici che il aveva presentato (prima di quello a questa Commissione) avverso i suddetti dinieghi di accesso.

DIRITTO

La Commissione, in disparte i profili di rito relativi all'ammissibilità e tempestività del ricorso in questa sede, preso atto di quanto rappresentato e documentato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso.

Ricorrente: Comitato Civico contro il potenziamento ferroviario della tratta

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti + altri

FATTO

Il "Comitato Civico contro il potenziamento ferroviario della tratta-....." in persona del Sig., ha presentato in data 6 Aprile 2018 e 16 Aprile 2018 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, alla Regione Lombardia - Infrastrutture e Trasporti ed a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., un'istanza di accesso alla seguente documentazione: *"Potenziamento della linea ferroviaria - Tratta - Quadruplicamento - e Raccordo (CUP J.....): Progetto definitivo predisposto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. adeguato alle osservazioni espresse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel Parere dell'Assemblea Generale per l'Adunanza del, Affare n. /, del"*.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha trasmesso l'istanza a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso una comunicazione in cui rileva di non essere in possesso della documentazione; Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha negato l'accesso manifestando esigenze istruttorie; la Regione Lombardia Infrastrutture e Trasporti, non ha dato risposta.

Il Comitato si è, dunque, rivolto alla Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato.

La Commissione, nella seduta del 7 giugno 2018, ai fini della decisione del ricorso, riteneva necessario che il Sig. documentasse i poteri rappresentativi del Comitato invitando parte ricorrente a fornire i documenti necessari, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Il Sig. ha adempiuto all'ordinanza ed ha trasmesso il verbale dell'assemblea del Comitato con il quale è stato nominato Presidente.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il Comitato abbia congruamente rappresentato l'esistenza di un proprio interesse e diretto, concreto ed attuale ad ottenere copia della documentazione richiesta,

interesse che risulta in linea con gli scopi statutari (art. 2 dello Statuto) e con le finalità per le quali è stato costituito l'ente.

Per quanto sopra il ricorso risulta meritevole di accoglimento nei confronti dei soggetti che detengono il documento.

Quanto al diniego manifestato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., fondato sulla natura endoprocedimentale del documento, la Commissione osserva che tale natura non risulta di per sé ostativa all'accesso, in mancanza di ulteriori ragioni di sottrazione o riservatezza che non risultano essere state manifestate e fermo restando l'obbligo, ove possibile, di far ricorso al potere di differimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il sig., ha formulato un'istanza di accesso alla Prefettura di per conoscere una serie di documenti ed informazioni concernenti l'impianto di stoccaggio di gas sito in località (Stoccaggio) dove deduce essere state installate alcune tubazioni di collegamento per l'invio del gas elaborato dalla centrale ai pozzi e viceversa.

Tale istanza fa seguito ad un'interlocuzione con la Prefettura in ordine alla disciplina normativa e tecnica applicabile.

Il Sig., ritenendo non soddisfacenti le spiegazioni già fornite dall'Amministrazione, in particolare sotto il profilo dell'assenza di "scenari incidentali" afferenti alle condotte che collegano la centrale con i *cluster*, ha formulato un'istanza qualificata come proposta ai sensi e per gli effetti di cui della l. 241/90, del D.lgs. 33/2013 e del D.lgs. 195/2005.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza, il ricorrente ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire per conoscenza a questa Commissione una nota diretta al ricorrente nella quale fornisce i chiarimenti richiesti ed indica le disposizioni, anche tecniche, di riferimento.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota della Prefettura, la quale previa istruttoria con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ha fornito le informazioni richieste anche in ordine alla disciplina tecnica ritenuta applicabile, ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, fermo restando l'obbligo di mettere a disposizione del ricorrente i documenti o i provvedimenti che non sono reperibili su *internet*, perché non pubblicati.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

La sig.ra ha formulato alla Questura di un'istanza di accesso diretta a conoscere il parere – di tenore sfavorevole - da questa reso in ordine alla sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, fini della decisione del ricorso ritiene necessario che la ricorrente produca copia delle ricevute di accettazione e consegna della pec con cui deduce di aver trasmesso l'istanza di accesso (che non risultano allegate al ricorso) ed avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto impugnato in questa sede. *Medio tempore* i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a trasmettere la documentazione di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il sig. presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana presso la Prefettura di che, nella pendenza di un giudizio al TAR avverso il silenzio della pubblica amministrazione veniva accolta, determinando la cessazione della materia del contendere.

In data 07.06.2018 l'istante formulava un'istanza di accesso al Ministero dell'Interno, tramite P.E.C. a tutti gli atti endoprocedimentali contenuti nel fascicolo informatico, chiedendo, in particolare, la trasmissione di copia di tutta la documentazione acquisita dall'ufficio, relativa al periodo 18.05.2017 al 13.06.2017, in quanto aveva constatato la mancata tempestiva notifica del decreto di concessione della cittadinanza.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, fini della decisione del ricorso ritiene necessario che la ricorrente produca copia delle ricevute di accettazione e consegna della pec (che non risultano allegate al ricorso) con cui deduce di aver trasmesso l'istanza di accesso al Ministero ed avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto impugnato in questa sede. *Medio tempore* i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a trasmettere la documentazione di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Signor deduce di aver presentato, in data 15/6/2018 alla Questura di un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno (numero pratica).

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, fini della decisione del ricorso ritiene necessario che il ricorrente produca copia delle ricevute di accettazione e consegna della pec (che non risultano allegate al ricorso) con cui deduce di aver trasmesso l'istanza di accesso avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto impugnato in questa sede. *Medio tempore* i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a trasmettere la documentazione di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. rivolgeva al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato del procedimento relativo alla propria istanza, presentata alla Prefettura di, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura di ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva che l'istruttoria di propria competenza si è conclusa con parere favorevole alla concessione del beneficio, rilevando, altresì, che il provvedimento finale è di competenza del Ministero.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha informato l'interessato sullo stato del procedimento, ritiene il ricorso fondato in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, laddove diretto ad estrarre copia degli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: S.r.l. –

contro

Amministrazione resistente: Direzione territoriale del Lavoro di

FATTO

Il Sig., legale rappresentante *pro tempore* della S.r.l., ha dedotto che la società ha ricevuto dall'Amministrazione la notifica del verbale che concludeva gli accertamenti ispettivi svolti dai funzionari in cui venivano contestate violazioni asseritamente verificatesi in materia di somministrazione di lavoro.

Nell'ambito di tale vicenda formulava un'istanza di accesso alle dichiarazioni rese dai tre lavoratori coinvolti i quali sottoscrivevano l'istanza autorizzando l'ostensione; l'istanza veniva riscontrata dal competente Ispettorato, che negava l'accesso alle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento ispettivo.

A seguito del rigetto opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, il ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria in cui insiste sulla legittimità del diniego e chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto (si veda sul punto anche Consiglio di Stato Sez. VI, 10/02/2015, n. 714).

L'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale, circostanza che non risulta nella fattispecie (sul punto si veda parere espresso dalla Commissione nella seduta del 10 maggio 2011 e decisione resa nella seduta del 20 luglio 2015).

Nel caso di specie, tuttavia, i lavoratori di cui si chiede di acquisire le dichiarazioni hanno espressamente consentito tale acquisizione sicché deve ritenersi abbiano già compiuto le proprie

valutazioni in merito all'inesistenza di possibili pregiudizi derivanti dall'ostensione delle loro dichiarazioni al datore di lavoro.

Non colgono nel segno, infine, le obiezioni dell'Amministrazione in ordine alla possibilità per la parte ricorrente di esercitare, comunque, il diritto di difesa in quanto quest'ultima, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere agli atti posti alla base delle contestazioni in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del Lavoro di

FATTO

La Società S.r.l. ha ricevuto dall'Amministrazione la notifica del verbale che concludeva gli accertamenti ispettivi svolti dai funzionari in cui venivano contestate violazioni asseritamente verificatesi in materia di somministrazione di lavoro.

Nell'ambito di tale vicenda formulava un'istanza alle dichiarazioni rese dai tre lavoratori coinvolti i quali sottoscrivano l'istanza autorizzando l'ostensione; l'istanza veniva riscontrata dal competente Ispettorato, che negava l'accesso alle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento ispettivo.

A seguito del rigetto opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, il ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria in cui insiste per la legittimità del diniego e chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto (si veda sul punto anche Consiglio di Stato Sez. VI, 10/02/2015, n. 714).

L'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale, circostanza che non risulta nella fattispecie (sul punto si veda parere espresso dalla Commissione nella seduta del 10 maggio 2011 e decisione resa nella seduta del 20 luglio 2015).

Nel caso di specie, tuttavia, i lavoratori di cui si chiede di acquisire le dichiarazioni hanno espressamente consentito tale acquisizione sicché deve ritenersi abbiano già compiuto le proprie valutazioni in merito all'inesistenza di possibili pregiudizi derivanti dall'ostensione delle loro dichiarazioni al datore di lavoro.

Non colgono nel segno, infine, le obiezioni dell'Amministrazione in ordine alla possibilità per la parte ricorrente di esercitare, comunque, il diritto di difesa in quanto quest'ultima, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere agli atti posti alla base delle contestazioni in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il sig. formulava alla Prefettura di un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato della propria domanda finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, la ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha fatto pervenire una nota alla Commissione, diretta anche all'interessato, in cui fornisce dettagliate notizie in ordine allo stato della pratica ed all'istruttoria compiuta.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha informato l'interessato sullo stato del procedimento, ritiene il ricorso fondato in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, laddove diretto ad estrarre copia degli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca – U.S.R. della – Ambito territoriale di

FATTO

Il Dirigente scolastico presentava un'istanza di accesso agli atti di un procedimento disciplinare attivato nei confronti di una docente che presta servizio nell'Istituzione scolastica dal medesimo diretta.

Integrata l'istanza di accesso, l'Amministrazione, rilevata la presenza di due controinteressate, una delle quali era la docente destinataria del procedimento disciplinare, ed esaminate le relative opposizioni, ha, in un primo momento accolto l'istanza di accesso, ad eccezione di alcune registrazioni audio depositate dalla docente in fase di istruttoria, perché non ammesse come prove.

Successivamente, con nota n. del 16.2.2018 l'Amministrazione ha riesaminato la propria posizione consentendo l'accesso limitatamente alla documentazione, effettivamente ritenuta rilevante ai fini dell'istruttoria e della definizione del procedimento disciplinare, ma non di quella esclusa da tale procedimento, non considerata rilevante ai fini della decisione.

Avverso il parziale rigetto sulla sua istanza di accesso, il Sig. ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del 9 aprile 2018 la Commissione dichiarava inammissibile il ricorso ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso proposto a questa Commissione alle Sig.re e, controinteressate coinvolte nella vicenda e già individuate al momento dell'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

In data 21.05 .2018 il Dott. reiterava l'istanza di accesso adducendo un interesse “nuovo” rispetto a quello a sostegno della precedente. L'Amministrazione con nota del 20.06.2018 confermava il diniego di accesso agli atti sulla base delle medesime precedenti considerazioni.

Avverso tale atto, il Sig. ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 30.07.2018 con nota n. del MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la - Ufficio - ambito territoriale per la Provincia di è pervenuta memoria difensiva dell'Amm.ne resistente in cui si insiste per il rigetto del ricorso .

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006, *"la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento"*.

Tale disposizione legittimante, in via generale, la possibilità di reiterare l'istanza di accesso consente un sindacato di merito da parte della Commissione nei casi in cui la nuova istanza sia assistita da un *quid novi*, oppure qualora vi sia stata una nuova determinazione ovvero un nuovo comportamento adottato dall'Amministrazione.

Nel caso di specie la nuova istanza del ricorrente appare assistita da nuove o diverse ragioni legittimanti l'accesso che si riferiscono alla necessità di tutela giudiziale anche in sede civile, ai fini inibitori e risarcitori, tenuto conto del contestato carattere diffamatorio delle affermazioni attribuite alla controinteressata.

Ciò premesso la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, alla luce del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990, in base al quale l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti appare necessaria per curare o per difendere interessi giuridici, che possono consistere, nella specie, nelle iniziative da intraprendere in relazione alle asserite condotte diffamatorie perpetrate in danno dell'istante.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Stazione Carabinieri di (.....)

FATTO

L'Avvocato ha rivolto ai Carabinieri di un'istanza di accesso agli atti finalizzata a conoscere una serie di documentazione amministrativa per contestare una sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada, consistente nel divieto di sosta della propria auto, parcheggiata nell'area riservata ai Carabinieri stessi.

In particolare l'istante ha chiesto copia dell'ordinanza di rifacimento della segnaletica effettuato nel periodo marzo/aprile 2018, dei *pass* rilasciati nel corso del tempo dalla Compagnia CC di, delle tabelle organiche del personale e dei mezzi in forza alla Compagnia CC di

A sostegno dell'istanza il ricorrente deduce di aver interesse a contestare la sanzione amministrativa irrogatagli perché nel tratto in questione la Compagnia non avrebbe potuto avere una sosta riservata in quanto eccessivamente estesa rispetto alla originaria autorizzazione ed al numero di mezzi e personale in servizio.

L'Amministrazione ha riscontrato la nota consentendo l'accesso solo all'ordinanza di rifacimento della segnaletica e negando l'accesso al resto dei documenti, non ravvisando un interesse diretto, concreto ed attuale, giudicando inammissibile l'istanza di accesso preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni e rilevando che le tabelle organiche/ordinative di personale, mezzi sono categorie di documenti sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 1048, comma 1 lett. r) e dell'art. 1049 comma 2 lett. b) del D.P.R. 90/2010.

Il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in relazione alla richiesta di ostensione dei *pass* rilasciati ai carabinieri in quanto riferita ad un arco temporale eccessivamente esteso e non pertinente rispetto all'interesse sotteso all'accesso. Sotto tale profilo l'istanza è finalizzata ad un non consentito controllo generalizzato e indiscriminato sull'azione amministrativa.

Per il resto, tenuto conto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha invocato la sottrazione all'accesso dei documenti in quanto ricadenti nelle previsioni degli artt. 1048 e 1049 del d.p.r. n. 90/2010, la Commissione non può che rigettare il ricorso non avendo il potere di disapplicare il citato provvedimento, dovendosi il ricorrente rivolgere, a tal fine, all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione dichiara in parte inammissibile il ricorso e per il resto lo rigetta.

Ricorrente: Immobiliare S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate-Riscossione di

FATTO

La Immobiliare S.r.l. rivolgeva un'istanza di accesso all'Agenzia delle Entrate-Riscossione in relazione ad una serie di cartelle di pagamento ed intimazioni ricevute dall'Agente della riscossione.

L'Agenzia della riscossione riscontrava l'istanza di accesso in data 25/05/2018 fornendo alla società ricorrente gli estratti di ruolo e i rispettivi referti di notifica, precisando di non possedere copia di cartella in quanto emessa in unico esemplare.

Avverso tale provvedimento, in data 13 luglio 2018 l'istante ha adito la Commissione affinché, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Agenzia ha depositato memoria.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Risulta dagli atti prodotti dall'Agenzia resistente e da quanto dedotto dalla stessa ricorrente che l'istanza di accesso è stata riscontrata dall'Amministrazione con nota del 25/05/2018. Da ciò consegue che il ricorso alla Commissione, che reca la data del 13/07/2018 è stato presentato allorché era ampiamente decorso il termine di perentorio di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame avverso il citato provvedimento.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate-Riscossione di

FATTO

Il Sig., in data 20 aprile 2018 rivolgeva un'istanza di accesso all'Agenzia delle Entrate-Riscossione in relazione ad una serie di cartelle di pagamento ed intimazioni ricevute dall'Agente della riscossione.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza, in data 13 luglio 2018 l'istante ha adito la Commissione affinché, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Agenzia ha depositato memoria.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Sull'istanza di accesso si è formato il silenzio rigetto decorsi trenta giorni (in data 20/05/2018). Da ciò consegue che il ricorso alla Commissione, che reca la data del 13/07/2018 è stato presentato allorché era decorso il termine perentorio di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame avverso il citato provvedimento tacito di rigetto.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate-Riscossione di

FATTO

Il Sig. rivolgeva un'istanza di accesso all'Agenzia delle Entrate-Riscossione in relazione ad una serie di cartelle di pagamento ed intimazioni ricevute dall'Agente della riscossione.

L'Agenzia della riscossione riscontrava l'istanza di accesso in data 24/05/2018 fornendo alla società ricorrente gli estratti di ruolo e i rispettivi referti di notifica, precisando di copia di cartella in quanto emessa in unico esemplare.

Avverso tale provvedimento, in data 13 luglio 2018 l'istante ha adito la Commissione affinché, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Agenzia ha depositato memoria.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Risulta dagli atti prodotti dall'Agenzia resistente e da quanto dedotto dalla stessa parte ricorrente che l'istanza di accesso è stata riscontrata dall'Amministrazione con nota del 24/05/2018. Da ciò consegue che il ricorso alla Commissione, che reca la data del 13/07/2018 è stato presentato allorché era decorso il termine di perentorio di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame avverso il citato provvedimento.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Avvocati di

FATTO

L'ing. ricorrente in data 19 luglio ha chiesto all'Ordine resistente di accedere al documento dal quale sia possibile evincere "la presa d'atto conseguente alla pec del 10 luglio 2018" in "quanto è stato riferito al ricorrente che non esistono altri atti o determinazioni in proposito"; aggiunge il ricorrente che l'Ordine ha negato anche l'accesso al registro degli accessi 2017/2018.

L'asserita condotta inerte di parte resistente è stata impugnata in data 23 luglio innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Riferisce l'ing. di avere trasmesso in data 9 marzo 2018 all'Ordine degli Avvocati di una precedente istanza di accesso.

Parte resistente ha trasmesso alla Commissione lo scambio di mail con il ricorrente. In particolare, dallo scambio di note si evince che l'Ordine ha comunicato al ricorrente che il Registro degli accessi è pubblicato sul sito web dell'Ordine, sezione Amministrazione Trasparente, che la richiesta di accesso è stata rivolta all'Ordine di solo in data 19 luglio e, dunque, che il termine di trenta giorni entro il quale dare riscontro alla richiesta ostensiva, scade in data 19 agosto. Aggiunge l'Ordine resistente che la precedente istanza di accesso era stata indirizzata all'Ordine degli Avvocati di e che l'accesso agli atti ulteriori del procedimento disciplinare deve essere indirizzata al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

DIRITTO

La Commissione osserva che il gravame avverso il presunto silenzio diniego dell'Ordine degli Avvocati di è stato trasmesso in data 23 luglio, ossia dopo soli quattro giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso avvenuta il 19 luglio; pertanto, il ricorso è da considerare inammissibile perché presentato prima dello scadere del termine di trenta giorni previsto dalla legge. La precedente richiesta ostensiva del 9 marzo 2018 era stata rivolta ad un altro Ordine di Avvocati, ossia quello di il cui silenzio rigetto non è stato impugnato innanzi questa Commissione.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università Politecnica delle – Ufficio concorsi, formazione, relazioni sindacali

FATTO

Il Garante dei diritti di adulti e bambini della regione, in data 4 giugno 2018, ha trasmesso per competenza alla Commissione il ricorso presentato dalla sig.ra Nel gravame la ricorrente espone di avere partecipato al concorso per due posti a tempo indeterminato categoria C1 – area amministrativa bandito dall'Università resistente e di non essere stata ammessa a sostenere le prove orali. Pertanto, con istanza del 16 maggio 2018 la ricorrente ha chiesto di accedere, nella forma della presa visione, ai propri elaborati ed alla relativa scheda di valutazione, agli elaborati di tutti i candidati ammessi alla prova orale, ai verbali giornalieri relativi alla prova di tutti i candidati ammessi e non ammessi, agli eventuali verbali successivi alla valutazione degli elaborati e antecedenti la pubblicazione della graduatoria dei candidati ammessi all'orale; ciò al fine di verificare la legittimità del procedimento.

L'amministrazione resistente, con provvedimento recante la stessa data di presentazione della richiesta ostensiva, ha negato il chiesto accesso ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di attuazione della legge n. 241 del 1990 emanato con Decreto Rettoriale n. del 4 agosto 2014, a tenore del quale “sono sottratti all'accesso le seguenti categorie di documenti i documenti relativi a procedure concorsuali fino all'adozione del provvedimento conclusivo delle medesime procedure”. Pertanto, conclude l'amministrazione che l'istanza di accesso dovrà essere presentata “solo al momento della pubblicazione della graduatoria di merito del bando”. Successivamente, la ricorrente ha rinnovato la propria istanza affermando di essere titolare di un interesse endoprocedimentale e che i chiesti documenti sono necessari per difendere in via cautelare il proprio diritto ad essere ammessa alle prove orali. L'amministrazione, in data 31 maggio, le ha comunicato il giudizio ed il voto assegnatole dalla commissione esaminatrice, in attesa di ricevere la documentazione completa al termine della procedura concorsuale.

L'Università acceduta nella propria memoria ripercorre la presente vicenda ed espone di avere convocato la ricorrente, per il giorno 7 giugno, per esercitare il chiesto accesso.

Successivamente, in data 4 giugno, la ricorrente ha trasmesso alla Commissione un ricorso analogo a quello inviato dal Garante dei diritti di adulti e bambini della regione nella stessa data.

La Commissione, con ordinanza del 5 luglio ha chiesto alla ricorrente se effettivamente ha avuto visione dei documenti richiesti, interrompendo nelle more i termini di legge.

Successivamente, è pervenuta una nota del 13 luglio con la quale la ricorrente dichiara di avere esercitato il chiesto accesso in data 7 giugno.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota della ricorrente del 13 luglio, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrenti: ed altri

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la – direzione generale

FATTO

Le docenti ricorrenti, tramite l'avv., in data 29 maggio 2018 hanno presentato istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. decreto dell'Ufficio scolastico regionale per la relativo alla consistenza organica dei docenti di religione del settore scuola infanzia/primaria della diocesi di con la specificazione delle cattedre messe a concorso, ai sensi del D.D.G. del 2.2.2004, relativamente al primo, al secondo ed al terzo contingente del triennio di validità del concorso (anni scolastici dal 2004 al 2007);
2. decreto relativo alla consistenza organica dei docenti di religione del settore scuola infanzia/primaria attribuita alla diocesi di , adottato o in via di adozione nell'anno scolastico 2017 – 2018 e valido per gli anni scolastici seguenti, in base alla ripartizione per regioni dell'organico disponibile di cui alla tabella A) allegata allo schema di decreto interministeriale, sugli organici regionali per l'insegnamento della religione cattolica per l'anno scolastico 2017 – 2018, con specificazione della quota organica ripartita per il 70% e per il 39% nella diocesi di

Espongono le ricorrenti di essere insegnanti di ruolo stabilizzati di Religione cattolica della scuola dell'infanzia e primaria in servizio presso diverse istituzioni scolastiche della provincia di – diocesi di Aggiungono le insegnanti di avere partecipato al concorso ordinario indetto dal Ministero dell'Istruzione, l'Università e la Ricerca, con D.D.G. del 2.2.2004 e di essersi utilmente collocate nella successiva graduatoria pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale nel maggio 2005. Proseguono, poi, le ricorrenti affermando che la Corte di Cassazione con ordinanza n. 343/2018 ha stabilito che, erroneamente, l'Ufficio scolastico resistente ha disposto l'immissione in ruolo di soli 11 docenti nonostante le cattedre disponibili per la copertura del 70% destinato all'organico di diritto fosse composto da 21 unità; ciò con riferimento al terzo contingente (anno scolastico 2006 – 2007) previsto nel triennio di validità concorsuale. In conseguenza la Corte di Cassazione ha stabilito l'illegittimità dell'esclusione dal reclutamento delle docenti ricorrenti per essere la procedura viziata, appunto, dall'errata individuazione delle cattedre disponibili. Infatti, le ricorrenti sarebbero state assunte se fossero stati ricoperti i 21 posti.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi dell'art. 265 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione ha inoltrato alle ricorrenti e, per conoscenza alla Commissione, il provvedimento del 17.7.2018 al quale sono allegati i chiesti documenti. Precisa altresì l'amministrazione che, per l'anno scolastico 2017/18, il prospetto della dotazione organica sarà pubblicata sul sito [www.....](#)

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale l'amministrazione adita trasmette alle ricorrenti i chiesti documenti, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: ed altri

contro

Amministrazione resistente: Istituto Professionale Alberghiero Turistico - Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera

FATTO

Le ricorrenti, docenti a tempo determinato di lingua e cultura straniera - classe di concorso AA24 - presso l'Istituto scolastico resistente, hanno chiesto in data 14 giugno 2018, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e del d.lgs. n. 97 del 2016, di potere accedere all'organico chiesto dall'Istituto resistente stesso all'Ufficio scolastico provinciale di per l'anno scolastico 2018-2019.

Il silenzio diniego dell'amministrazione scolastica è stato impugnato in termini innanzi la Commissione ai sensi e per gli effetti dell'art 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione osserva che le ricorrenti, quali docenti presso l'Istituto resistente sono titolari di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti, dal momento che la definizione delle cattedre e dei posti del personale assegnati annualmente alle Istituzioni Scolastiche, è necessaria per stabilire le mobilità, le assunzioni e la reale attivazione dell'anno scolastico.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul lavoro – I.N.A.I.L. Direzione territoriale -

FATTO

L'infermiera ricorrente, con istanza del 9 gennaio 2018, aveva chiesto all'amministrazione resistente di accedere al fascicolo relativo alla sua malattia professionale n. del 5 novembre 2013. Ciò al fine di verificare se erano state osservati i principi di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, contenete Principi sull'erogazione dei servizi pubblici e, in caso, valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti ed interessi.

L'amministrazione resistente, con provvedimento dell'8 marzo 2018, aveva trasmesso mediante A/R alla ricorrente i chiesti documenti. Tale provvedimento era stato impugnato innanzi la Commissione in considerazione della trasmissione mediante a/r e non via mail dei documenti. Sosteneva, infatti, la ricorrente che dal plico cartaceo non era possibile evincere l'eventuale carenza di documenti desumibile invece dal fascicolo elettronico. Si opponeva l'amministrazione esponendo che la ricorrente non aveva indicato l'indirizzo di posta elettronica al quale trasmettere i documenti e che questi ultimi contengono dati inerenti lo stato di salute della ricorrente stessa, la cui comunicazione non sarebbe stata garantita da un casella di posta elettronica ordinaria.

La Commissione, con decisione del 9 aprile 2018, aveva rilevato la cessazione della materia del contendere per avere la ricorrente ricevuto i chiesti documenti. Inoltre, la Commissione osservava che non era imputabile all'amministrazione la mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica al quale, eventualmente, inoltrare i documenti.

Successivamente, la ricorrente aveva inoltrato un'istanza revocatoria con la quale rappresentava che la Commissione aveva commesso un errore di fatto ritendo che la stessa non avesse indicato nella richiesta ostensiva l'indirizzo di posta elettronica al quale inoltrare i documenti. La Commissione con decisione del 5 luglio aveva respinto il ricorso per non essere incorsa in alcun errore di fatto risultante da documenti in atti, atteso che la ricorrente nella sua istanza di accesso non aveva assolutamente indicato alcun indirizzo di posta elettronica, ma si era limitata a chiedere la trasmissione dei documenti acceduti in via telematica.

Successivamente la ricorrente ha inoltrato alla Commissione una nuova istanza con la quale formula delle osservazioni in merito al provvedimento di diniego.

DIRITTO

L'istanza della ricorrente appare inammissibile in quanto rivolta a formulare irrituali osservazioni su questione sulla quale la Commissione si è già espressa, nel merito, con decisione del 9 aprile 2018 e, successivamente, in sede revocatoria, con decisione del 5 luglio 2018. Ove poi l'istanza dovesse essere interpretata come ricorso in revocazione, se ne dovrebbe dichiarare l'inammissibilità ex art.403 c.p.c.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Dogane – Monopoli – Direzione interregionale e
– area personale, formazione e organizzazione – ufficio personale

FATTO

Il ricorrente dott., funzionario di terza Area F1 in servizio presso l'Ufficio delle Dogane di, ha partecipato alla procedura selettiva interna per lo sviluppo economico di 1.136 unità appartenenti alla terza area, dalla fascia retributiva F1 alla fascia F2. A conclusione della procedura selettiva, il dott. si è utilmente collocato nella graduatoria generale, classificandosi dapprima al posto n. con un punteggio pari a e, a seguito di rettifica, al posto n. con un punteggio pari a

Successivamente, il ricorrente ha chiesto di accedere agli atti della procedura di selezione relativi alla sua domanda, quali annotazioni apposte dai valutatori, verbali giornalieri o qualsivoglia atto dai quali emerga la decurtazione del punteggio. Motiva il ricorrente che la riduzione del punteggio potrebbe esporlo al rischio di una estromissione dalla graduatoria, legata a possibili ricorsi da parte di altri candidati.

L'Agenzia resistente, con provvedimento del 24 giugno, ha negato il chiesto accesso rilevando la carenza di un interesse qualificato in capo al richiedente. Osserva, infatti, l'amministrazione che l'accedente si è utilmente collocato nella graduatoria e che all'ultimo candidato in graduatoria è attribuito un punteggio pari a

Il provvedimento di diniego è stato impugnato innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta una memoria con la quale l'amministrazione acceduta ribadisce le ragioni alla base del proprio diniego; in particolare, l'Agenzia rileva che il ricorrente si è collocato ben posizioni prima dell'ultimo candidato dichiarato vincitore e, dunque, che il rischio di una possibile estromissione è remoto.

DIRITTO

La Commissione rileva che il ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990, trattandosi dei documenti alla base della regressione della posizione nella graduatoria. Al riguardo la Commissione ricorda che, la *ratio* del

diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato. Il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24". A differenza dell'accesso della seconda specie, in tale fattispecie l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia, e pertanto, non è necessario che il ricorrente motivi la propria istanza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Riscossione

FATTO

La ricorrente, con istanza del 7 maggio, in proprio ha chiesto all’Agenzia resistente di accedere alla relata di notifica della cartella n..... del 27 settembre 2017. La condotta inerte dell’amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione osserva che la ricorrente non ha indicato il nominativo del destinatario della cartella citata né ha specificato nell’istanza di accesso e nel presente gravame l’interesse sotteso alla richiesta ostensiva. Pertanto la Commissione, sulla base dei documenti trasmessi, non è in grado di valutare la correlazione tra il chiesto documento e l’interesse della ricorrente e, dunque, la fondatezza del ricorso.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Dipartimento militare di medicina legale di

FATTO

Il Vice Sovrintendente della Guardia di Finanza ricorrente, dopo essere stato sottoposto ad accertamenti medico – legali presso la Commissione Sezione del Dipartimento resistente, in data 27 maggio 2018 ha chiesto di accedere al verbale ed alla documentazione sanitaria relativa agli accertamenti effettuati, al fine di partecipare al procedimento.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Successivamente alla presentazione del presente gravame il ricorrente ha trasmesso una memoria con la quale comunica di avere ricevuto i chiesti documenti in data 24 luglio.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale il ricorrente comunica di avere ricevuto i chiesti documenti, rilava la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: S.p.a. concessionario per la riscossione coattiva delle entrate del comune di

FATTO

Il ricorrente, dopo avere constatato che la propria busta paga era stata decurtata per un importo pari euro, per il periodo dal 1.10.2016 al 31.3.2017, con istanza del 6 giugno 2018 ha chiesto alla concessionaria resistente di accedere alla documentazione utilizzata e prodotta nel corso del relativo procedimento. Il sig. ha chiesto la trasmissione via pec dei chiesti documenti all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'istanza stessa

La condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi dell'art. 265 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali in assenza del difensore civico, come nella Regione

Nel merito la Commissione osserva che il ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale e Area Riscossioni

FATTO

La ricorrente, ha ritirato presso Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della riscossione – prov. di, la cartella esattoriale n., emessa a seguito di provvedimento di iscrizione a ruolo n. / emanato dall’Agenzia resistente. La cartella esattoriale era stata emanata nonostante la ricorrente avesse in precedenza inoltrato all’Agenzia numerosi documenti volti a dimostrare l’illegittimità del provvedimento. Pertanto, in data 19 gennaio 2018, la ricorrente aveva chiesto alla Direzione provinciale di conoscere:

- 1) il provvedimento di iscrizione a ruolo n. /, partita /, così per come firmato e trasmesso da personale dell’Agenzia delle Entrate di all’Agente della Riscossione;
- 2) le generalità del Titolare del trattamento dei dati della ricorrente relativamente al controllo 730/2013 (anno imposta 2012) identificativo codice atto nonché le generalità dei soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento dei dati;
- 3) le generalità del Titolare del trattamento dei dati della ricorrente relativamente al provvedimento di iscrizione a ruolo n. / partita / nonché le generalità dei soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento dei dati.

La ricorrente, in pari data ha chiesto all’Area Riscossione di conoscere, oltre ai documenti di cui al punto n. 1 anche:

- 4) rapporto ricezione da parte di codesto Agente della Riscossione via pec o nella modalità impiegata dalla direzione provinciale di per l’invio del provvedimento predetto;
- 5) ogni altro atto collegato a quelli di cui ai punti 1 e 4;
- 6) le generalità del Titolare del trattamento dei miei dati relativamente all’intero processo di emissione della cartella esattoriale n. /, seguente alla ricezione di provvedimento di iscrizione a ruolo n. / trasmesso dalla direzione provinciale di, nonché le generalità dei soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento dei dati.

L’Agenzia resistente, Area Riscossioni, con provvedimento dell’8 marzo 2018, aveva comunicato di non essere in possesso dello specifico provvedimento di iscrizione al ruolo emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della ricorrente, in quanto ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 “... omissis ...*In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce... omissis*”. L’amministrazione, poi, aveva trasmesso alla

ricorrente un estratto del ruolo aggiornato della cartella di pagamento n. precisando che per il documento in parola era stato emesso dall'Ente impositore un provvedimento di discarico in data 21.09.2017 per l'importo complessivo di €

Il provvedimento dell' 8 marzo 2018 era stato impugnato innanzi la Commissione, la quale con decisione del 9 aprile con riferimento ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2, 3 e 6, aveva dichiarato il ricorso inammissibile, mentre relativamente ai documenti di cui ai punti nn. 4 e 5, la Commissione chiedeva all'amministrazione se ne era in possesso, interrompendo nelle more i termini di legge.

In data 9 maggio, l'amministrazione resistente aveva risposto che "il documento, per come richiesto dal ricorrente, non è in possesso dell' Agenzia, la quale comunque ha fornito quanto documentabile in base alla normativa vigente" e di avere "fornito al richiedente quanto in possesso dell'Agenzia in ossequio alle disposizioni di cui al d.p.r. 602 del 1973, art. 24 e seguenti". Pertanto, la Commissione con decisione del 7 giugno aveva dichiarato il ricorso inammissibile per inesistenza dei documenti, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Successivamente, la ricorrente ha chiesto alla Commissione di revocare la decisione del 7 giugno, affermando che i chiesti documenti devono necessariamente esistere consistendo nella generazione dell'iscrizione a ruolo da parte della direzione provinciale, della sua trasmissione all'agente per la riscossione e nella ricezione da parte di quest'ultimo.

DIRITTO

La Commissione ricorda che a tenore dell'art. 395 c.p.c "Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impuginate per revocazione se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

Nel caso di specie la Commissione si è espressa sulla base della memoria dell'amministrazione resistente e, pertanto, non è incorsa in alcun errore di fatto risultante da documenti in atti.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S. direzione provinciale – direzione generale

FATTO

La ricorrente, in data 9 marzo 2018, ha chiesto di accedere, per via telematica, ai seguenti documenti.

- a) tutti gli atti presenti presso l' Istituto limitatamente alle posizioni ultima (da 01.04.2017 a 31.05.2017), penultima (da 01.01.2017 a 02.03.2017), terzultima (da 01.01.2016 a 31.12.2016) presenti nel cassetto contributivo della ricorrente, ivi compresi: le trasmissioni all'Istituto - da parte del datore di lavoro ed eventualmente anche da altri soggetti come la Ragioneria dello Stato - relative alla comunicazione degli emolumenti della ricorrente percepiti e degli emolumenti restituiti gravati di Irpef nonché alla cessazione del rapporto di lavoro; trasmissioni di eventuali correzioni non registrate dall' Istituto; le denunce mensili per la valorizzazione della posizione assicurativa alimentata dal datore di lavoro attraverso canale di trasmissione delle informazioni flusso UniEmens; la compilazione e l'invio della ListaPosPA con flusso UniEmens con i quali l'ente datore di lavoro ha comunicato i dati per l'alimentazione della posizione assicurativa oltreché per il calcolo del dovuto contributivo; atti relativi alla verifica della congruenza e della completezza dei dati acquisiti nonché eventuali controlli di posizione assicurativa operati dall'Istituto.

La ricorrente ha chiesto poi di conoscere:

- b) quali tipologie di dati che la riguardano sono in possesso dell'Inps e, per ciascuna tipologia: quali dati, in che data acquisiti, da chi pervenuti o a chi richiesti, per quale finalità;
- c) le generalità del Titolare del trattamento dei miei dati nonché le generalità dei soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento degli stessi dati.

Il silenzio diniego delle amministrazioni resistenti era stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Era pervenuta una memoria con la quale la Direzione provinciale di informava questa Commissione di avere trasmesso, in data 3 maggio, l'estratto contributivo corretto alla ricorrente. La Direzione regionale, poi, aveva comunicato di non possedere altri documenti oltre quelli già dati in copia dalla Direzione provinciale.

La Commissione, pertanto, con decisione del 17 maggio aveva dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, sulla base della memoria con la quale la Direzione regionale adita aveva comunicato di avere concesso tutti i documenti in proprio possesso e di non possedere altri documenti oltre quelli forniti in copia.

Successivamente, in data 25 maggio, la ricorrente aveva chiesto alla Commissione di riesaminare la propria decisione del 17 maggio, affermando di avere chiesto l'accesso agli atti intercorsi con l'amministrazione di appartenenza che ha inserito i dati e non l'estratto contro contributivo. La Commissione, pertanto, con decisione del 7 giugno aveva revocato in sede rescindente la propria precedente decisione e, in sede rescissoria, aveva invitato l'amministrazione a volere chiarire se aveva osteso tutti i documenti in proprio possesso, interrompendo nelle more i termini di legge.

Successivamente, l'Istituto resistente ha trasmesso una memoria del 19 luglio con la quale ha chiarito che i flussi comunicativi sono esclusivamente informatici e, in quanto tali, non esportabili. Tuttavia, al fine di dare riscontro alla richiesta della ricorrente, l'amministrazione le ha trasmesso la stampa delle schermate della procedura riferite al periodo 1.1.2016 – 31.5.2017, l'amministrazione poi ha ribadito che gli altri documenti in possesso della sede prov.le di sono soltanto atti prodotti dalla stessa ricorrente. L'amministrazione, inoltre, ha messo a disposizione della ricorrente la stampa del file excel nel quale sono riportate le date di acquisizione al sistema di tutte le denunce mensili contributive comprovanti la corrispondenza dei dati acquisiti con quelli presenti nella denuncia.

La ricorrente ha inoltrato una memoria con la quale esprime dubbi circa l'asserita non esportabilità dei flussi informativi e ribadisce di volere accedere ai chiesti documenti.

DIRITTO

La Commissione sulla base della memoria con la quale l'Istituto resistente dichiara di non possedere altri documenti oltre quelli già in possesso della ricorrente, rileva l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 184 del 2006. Qualora la ricorrente ritenga che le dichiarazioni dell'amministrazione resistente non siano veritiere, potrà rivolgersi all'autorità competente.

PQM

La Commissione, dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente: s.n.c. e

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di – La Sapienza – Dipartimento d’Ingegneria Edile, Civile ed Ambientale

FATTO

L’Ing., in proprio ed in qualità di legale rappresentante della s.n.c., in data 2 agosto 2017 aveva chiesto al Dipartimento resistente di accedere a numerosi documenti. Motivava il ricorrente di avere stipulato un contratto in data 4/05/2007 con il Dipartimento di Architettura e Urbanistica per l’Ingegneria di conferimento dell’incarico di collaborazione alla progettazione per l’insediamento universitario nell’area ex di, Proseguiva il ricorrente di non avere percepito il compenso pattuito e che le fatture elettroniche erano state rifiutate, nonostante avesse adempiuto le proprie prestazioni. Pertanto, i chiesti documenti erano necessari per tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune.

La condotta inerte dell’amministrazione resistente, era stata impugnata innanzi la Commissione, la quale con decisione del 19 ottobre 2017 aveva accolto il ricorso per essere l’ing. ricorrente titolare di un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiesti, proprio al fine di dimostrare l’adempimento delle prestazioni contrattuali e valutare l’opportunità di adire le vie giurisdizionali per soddisfare la pretesa creditoria nei confronti dell’Università resistente.

Successivamente, l’ing. ricorrente ha comunicato alla Commissione di essersi recato, in data 12 gennaio 2018, presso gli uffici, di avere preso visione degli atti messi a disposizione e di avere ricevuto copia, mediante pec del 6 febbraio 2018, dei numerosissimi documenti richiesti.

Esponde il ricorrente che dalla lettura di tali documenti è emerso che il Direttore del Dipartimento resistente con nota del 9 novembre 2017 prot. n..... aveva chiesto all’Università “.....”, ed in particolare al Magnifico Rettore, al Direttore dell’Area Affari Istituzionali, al Direttore dell’Area Gestione Edilizia, al Direttore dell’Area Affari Legali, al Direttore Generale, dove poter reperire parte della documentazione richiesta dal ricorrente al fine di potere fornire le copie a quest’ultimo, considerato che “è emerso, dal protocollo, che gli elaborati consegnati all’allora Dipartimento di Architettura e Urbanistica sono stati trasmessi con le richiamate note prot. del 30.3.2007 e prot. del 1.8.2007 al Magnifico Rettore pro tempore prof. e pro rettore prof.”.

Poiché l’Università “.....” non ha dato riscontro alla richiesta del il ricorrente ha presentato un ricorso alla Commissione in data 13 luglio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. Motiva il ricorrente di non essere riuscito né a visionare, né ad ottenere copia della

documentazione relativa all'attività progettuale espletata a favore del, necessaria anche per tutelare i propri diritti ed interessi, nelle competenti sedi, ivi compresa quella contabile. Aggiunge il ricorrente di che né il, né il, né l'Università "....." hanno provveduto a corrispondere i compensi come convenuti nel contratto per l'Ing. e nell'ordine per la

DIRITTO

Premesso che "L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento", ai sensi dell'art. 7 comma 2, d.P.R. n. 184 del 2006, la Commissione osserva che il ricorrente, a seguito dell'estrazione di copia dei documenti, non ha presentato un'ulteriore istanza di accesso all'Università "....." di e, pertanto, il presente gravame avverso il silenzio serbato in ordine alla richiesta di trasmissione di documenti del 9 novembre 2017 tra Dipartimenti dell'Università, è da ritenere inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione generale di – ufficio legale

FATTO

Il ricorrente, con istanza dell'8 maggio 2018 ha chiesto di potere accedere agli atti connessi e presupposti al provvedimento codice atto del 12.12.2017 e di avere notizie del relativo procedimento. Mediante tale atto l'amministrazione ha comunicato al ricorrente delle irregolarità inerenti il modello 730 anno 2015 riferite all'anno 2014. In particolare, mediante l'atto acceduto l'amministrazione chiede al ricorrente il pagamento delle maggiori imposte dovute in conseguenza della non detraibilità delle spese per il figlio del ricorrente, il quale ha superato i limiti di reddito per potere essere considerato fiscalmente a carico. L'istanza di accesso non è sottoscritta dal ricorrente e contiene una contestuale delega all'avv. firmata solo da quest'ultimo e non dal rappresentato ricorrente; l'istanza poi è priva dei documenti identificativi del ricorrente e dell'avvocato stesso.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al presente gravame è allegata la delega all'avv. ed il documento identificativo del ricorrente.

E' pervenuta una memoria con la quale parte resistente espone che "in assenza di sottoscrizione dell'interessato sulla delega, non risultano provati i poteri di rappresentanza che sarebbero stati conferiti all'avvocato (artt. 5 e 6 d.P.R. n. 184 del 2006). Aggiunge l'amministrazione che l'istanza in esame è priva di richiami alla legge n. 241 del 1990 e, dunque, che la stessa non può essere qualificata come istanza di accesso. Oppone ancora l'Agenzia che la comunicazione dell'irregolarità contestata non è stata preceduta da alcun atto presupposto derivando dall'incrocio automatizzato dei dati presenti nell'Anagrafe Tributaria. Espone, poi, l'amministrazione che il procedimento tributario è ancora in corso di svolgimento e, pertanto, che l'accesso non può essere consentito.

DIRITTO

La Commissione osserva che, effettivamente, l'istanza di accesso e la delega all'avv. non sono sottoscritte dal ricorrente e dunque non sono a lui riconducibili. Pertanto, la Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso in considerazione dell'irritualità della richiesta ostensiva.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Scuola Lingue Estere dell'Esercito – sede di

FATTO

La ricorrente, insegnante di lingua araba, con istanza del 29 maggio ha chiesto di accedere a:

1. dettaglio del punteggio attribuito dalla Commissione ai singoli documenti presentati dalla ricorrente per la valutazione della Commissione e riferiti al periodo dal 01/08/2016 al 31/12/2017 come prescritto da Vs. Allegato "A" alla nota informativa_....._..... Nello specifico per quanto prodotto in merito ai tre certificati "...../...../....." in linea con l'art.15.3 "Per ogni certificazione..."; inoltre per le conoscenze di informatica e per il servizio effettivamente prestato sia in codocenza alla sia presso altra Forza Armata, con relativo margine di approssimazione;
2. i documenti prodotti dalla Commissione in fase aggiornamento dei punteggi per il personale che avrebbe punteggio superiore a quello della ricorrente nel bacino di collaborazione approvato il 24 maggio 2018, in base a quanto presentato dai candidati per il periodo dal 01/08/2016 al 31/12/2017 come prescritto dall' Allegato "A" alla nota informativa_....._.....;
3. i documenti prodotti dai candidati che avrebbero punteggio superiore a quello della ricorrente dopo l'aggiornamento approvato in data 24 maggio 2018 e, in particolare: loro titoli, altri titoli, attestati, certificazioni, servizio effettivamente prestato con o senza codocenza, dentro o fuori la SLEE ed opportunamente certificato, riferiti al periodo dal 01/08/2016 al 31/12/2017 come prescritto dall' Allegato "A" alla nota informativa_....._.....

Motiva la ricorrente che il punteggio attribuitele, verosimilmente ad un concorso al quale ha partecipato, non terrebbe conto del curriculum e, in particolare delle esperienze, delle certificazioni etc.

L'asserita condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione ha trasmesso una memoria con la quale ha comunicato di avere accolto con provvedimento del 31 maggio l'istanza di accesso (appena due giorni dopo la stessa) previo versamento dei diritti di ricerca pari a euro 12,50; tale provvedimento è allegato alla memoria stessa unitamente alla prova dell'avvenuta ricezione della pec all'indirizzo di posta elettronica fornito dalla ricorrente. Prosegue la scuola resistente affermando di essere in attesa delle comunicazioni da parte della ricorrente per dare corso all'accesso.

DIRITTO

La *consecutio temporum* tra istanza ed accoglimento sopra indicata, fa sorgere dei dubbi sull'avvenuta ricezione da parte dell'istante dell'accoglimento della sua richiesta. Pertanto, la Commissione, al fine di potere verificare l'ammissibilità del ricorso, chiede alla ricorrente se ha avuto conoscenza del provvedimento del 31 maggio di accoglimento della richiesta ostensiva, nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita la ricorrente a volere fornire i chiarimenti di cui in motivazione; i termini restano interrotti.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S. – sede di

FATTO

Il Garante regionale dei diritti alla persona delin data 18.7.2018 ha trasmesso, per competenza, alla Commissione il ricorso presentato dalla sig.ra

Espone la ricorrente nel gravame di avere presentato istanza di accesso all'Istituto resistente in data 5.6.2018 avente ad oggetto i seguenti documenti:

1. documenti comprovanti il periodo di presunta malattia/infortunio dal 1.5.2017 al 31.12.2017;
2. documenti comprovanti il presunto fine rapporto di lavoro in data 30.6.2017 – 31/12/2017;
3. domanda n. di indennità di maternità e motivo alla base del respingimento della domanda.

Motiva la ricorrente di avere concluso in data 1 giugno 2018 il proprio rapporto di lavoro con la S.p.a. e di volere presentare richiesta di disoccupazione, ma di avere rilevato nel proprio estratto conto previdenziale delle discordanze tra quanto ivi riportato e la propria effettiva posizione lavorativa e contributiva.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi il Garante regionale dei diritti alla persona del, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al presente gravame non è allegato alcun documenti identificativo della ricorrente.

DIRITTO

La Commissione osserva che, poiché i documenti richiesti riguardano il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente stessa ed il suo datore di lavoro, l'accedente appare titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedervi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni esposte.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di

FATTO

Il Difensore civico della in data 17.7.2018 ha trasmesso, per competenza, alla Commissione il ricorso presentato dal geometra

Esponde il ricorrente nel gravame di avere presentato in data 23.5.2018 tramite l'avv., istanza di accesso all'Università resistente avente ad oggetto i decreti dirigenziali n. / e n. /, nonché ogni altro decreto dirigenziale risalente al periodo dal 1.7.1999 al 23.12.2011 ed avente ad oggetto la determinazione dei criteri per l'attribuzione della retribuzione di posizione in misura superiore al minimo. Chiarisce il ricorrente di avere lavorato alle dipendenze dell'Università nel periodo indicato e di avere percepito, durante tale periodo, una retribuzione di posizione e di risultato sul cui ammontare è in corso un giudizio innanzi il Tribunale di – Sezione Lavoro; infatti, l'Università di avrebbe determinato la pesatura delle posizioni ed i criteri per la determinazione dell'indennità in misura superiore al minimo sulla base dei chiesti decreti.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi al Difensore civico della, ai sensi dell'art. 265 della legge n. 241 del 1990.

L'Università resistente ha inoltrato una memoria in data 6.08.2018 con la quale espone di non avere fornito riscontro alla richiesta ostensiva per un mero disguido e di avere trasmesso al ricorrente i chiesti documenti in data 25.7.2018. Alla memoria è allegata la ricevuta di avvenuta consegna al ricorrente della pec.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale parte resistente comunica che di avere trasmesso al ricorrente i chiesti documenti, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale- Settore Controllo – Ufficio Accertamento e Settore Gestione Risorse - Ufficio Contenzioso e Disciplina

FATTO

La ricorrente, tramite l'avv., con istanze del 22 maggio 2018, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di, di accedere ai seguenti documenti: il modello unico e/o cud relativo ai periodi di imposta 2015, 2016 2017 dell'ex coniuge sig., il cassetto fiscale, i contratti di locazione come dante causa e avente causa, eventuali accertamenti fiscali ed eventuali denunce di successione a favore del sig.

Alla Direzione Regionale dell'....., la ricorrente ha chiesto di “prendere visione delle informazioni sui dati e comunicazioni inoltrate all'Archivio dei Rapporti finanziari presso l'Anagrafe Tributaria”. Espone la ricorrente di essere consensualmente separata dal controinteressato il quale è tenuto a versare, a titolo di concorso al mantenimento, la somma di € mensili per ciascuno dei due figli minorenni. Pertanto, motiva la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per consentire ai figli di percepire il contributo citato in considerazione del mancato e/o ridotto versamento del medesimo effettuato dal padre.

L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di - ha consentito il chiesto accesso in data 30 maggio 2018.

La Direzione Regionale, invece, con provvedimento del 12 giugno 2018, ha negato il chiesto accesso riepilogando la normativa in tema di accesso ai dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari. In particolare, l'amministrazione ha ricordato che il d.l. n. 223 del 2006, istitutivo dell'Anagrafe tributaria denominata Archivio dei rapporti finanziari, ha stabilito che i dati ivi contenuti possono essere utilizzati dall'Agenzia esclusivamente per attività connesse all'accertamento sulle imposte dei redditi e sulle imposte sul valore aggiunto ed alla riscossione mediante ruolo. La successiva legge di conversione n. 248 del 2006 ha esteso la possibilità di accesso ai soggetti individuati dall'art. 7 del d.P.R. n. 605 del 1973 e per le finalità ivi indicate, ossia: l'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca ed all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge. Aggiunge l'amministrazione che il d.l. n. 83 del 2015 ha introdotto delle ulteriori modifiche le quali prevedono, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, la fruibilità delle informazioni contenute nelle banche previste dall'art. 492 c.p.c.

Il provvedimento di diniego è stato impugnato innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il gravame è stato notificato al controinteressato

E' pervenuta una memoria con la quale l'amministrazione ribadisce le motivazioni alla base del proprio diniego, ulteriormente esponendo che l'accesso all'Archivio dei Rapporti Finanziari è fortemente limitato sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo, poiché accessibile unicamente dai soggetti individuati in base al combinato disposto dell'art. 7 del d.P.R. n. 605 del 1973 e dell'art. 4 del d.m. n. 269 del 2000 e per le sole finalità ivi elencate. Prosegue l'amministrazione affermando che "l'accesso all'Archivio dei rapporti finanziari è possibile solo ed esclusivamente previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, ovvero del giudice del procedimento, nei casi di procedimenti in materia di famiglia (art. 155 *sexies* disp. att. c.p.c.)", come nel caso di specie. Pertanto, conclude l'amministrazione che si deve ritenere sussistente la piena applicabilità alla richiesta della ricorrente della normativa processuale che prevede espressamente che la ricerca telematica possa essere consentita solo previo rilascio dell'autorizzazione del Presidente del Tribunale.

DIRITTO

La Commissione osserva che qualora si aderisse alle argomentazioni alla base del provvedimento di diniego fornite dall'amministrazione resistente, ossia che l'accesso ai chiesti documenti è regolato dalla normativa speciale di cui agli artt. artt. 492 *bis* c.p.c. e 155 *quinquies* disp. att. c.p.c. con esclusione della disciplina di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990, ne deriverebbe una menomazione del diritto di difesa della ricorrente. Quest'ultima, infatti, non sarebbe in grado di valutare l'opportunità di percorrere la via giurisdizionale per tutelare il diritto dei figli minori al mantenimento. Inoltre, l'asserita prevalenza delle norme processualcivilistiche citate da parte resistente, determinerebbe un'interpretazione dell'istituto dell'accesso non conforme al dettato legislativo. Si ricorda, infatti, che l'istituto dell'accesso ha un'estensione diversa rispetto alle esigenze istruttorie accessorie ad un giudizio essendo sufficiente per essere legittimati all'accesso che l'istante dimostri di essere titolare di un interesse giuridico diretto e concreto, collegato al documento di cui si chiede l'ostensione.

La Commissione ricorda, poi, che la giurisprudenza è ormai consolidata (Tar Veneto, sez. I, 19 gennaio 2017, n. 61; Cons. St., sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2472) nel riconoscere il diritto del coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, ad accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell'altro coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata. La giurisprudenza, inoltre, in una fattispecie analoga a quella oggetto del ricorso, afferma che "Gli atti in questione rientrano nell'ampia nozione di documento amministrativo di cui all'art. 22 della legge 7

agosto 1990, nr. 241, trattandosi di atti utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ancorché non formati da questa. Infatti, come osservato dalla giurisprudenza altrettanto consolidata sul punto, l'art. 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, nr. 605, disciplina compiutamente la forma, i contenuti e le modalità di trasmissione di dette "comunicazioni", nonché la loro destinazione e i loro possibili impieghi da parte dell'Amministrazione (oltre alla loro conservazione e tenuta): di modo che non è possibile sostenere né che si tratti di atti interni privi di ogni rilevanza giuridica, né che si tratti di mere informazioni, rispetto alle quali sarebbe richiesta all'Amministrazione una non esigibile attività di elaborazione e/o estrapolazione". Prosegue la giurisprudenza affermando che "In presenza di figli minori, la tutela degli interessi economici e della serenità dell'assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa, prevale o quantomeno deve essere temperata con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso a tali documenti "sensibili" del coniuge" (T-A-R. Puglia, sez. III, sentenza n. 94 del 2017). Secondo l'orientamento citato, tuttavia, l'esercizio dell'accesso subisce la limitazione derivante dal D.M. 29 ottobre 1996, nr. 603, art. 5 (lettera a), relativo alla "documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni comunque acquisita ai fini dell'attività amministrativa", il quale precisa che, pur trattandosi di documenti sottratti all'accesso, va però garantita "la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta".

In definitiva, la Commissione rileva la fondatezza del ricorso nella forma della sola visione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il ricorrente ha presentato, in data 12 maggio 2016, un'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per coesione familiare con la figlia all'epoca minorenni, Non avendo ricevuto informazioni circa lo stato del procedimento, il ricorrente tramite l'avv., con istanza del 12 marzo 2018, ha chiesto di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, di accedere ai documenti in possesso dell'amministrazione resistente; ciò, per potere partecipare al procedimento verificando la completezza della documentazione, la sussistenza di eventuali elementi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, studiare tutta la documentazione per analizzare le attività da espletarsi al fine dell'ottenimento del permesso di soggiorno.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata innanzi la Commissione in data 12 luglio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta una memoria con la quale l'amministrazione ha comunicato di avere trasmesso via pec all'avv. il provvedimento del Questore di del 1 marzo 2017 di rigetto della richiesta volta all'ottenimento del permesso di soggiorno, avviata con una precedente richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno del 13 luglio 2015. Aggiunge l'amministrazione di avere inoltrato via pec all'avv. il preavviso di rigetto adottato dal Questore di in data 20 luglio 2018, dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, formulata il 12 maggio 2016, in conseguenza della sua strumentalità.

Esponde, ancora, la Questura resistente che nel fascicolo della cittadina non sono presenti altri atti o documenti da ostendere, ad eccezione della documentazione relativa al kit postale allegata in copia alla memoria; infine, conclude la Questura che la cittadina extra UE versa in posizione illegale sul territorio nazionale.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva la tardività del presente gravame per essere stato presentato in data 12 luglio 2018, ossia ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge dalla formazione del silenzio rigetto, ricadente in data 12 aprile 2018.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri – Comando provinciale di – Reparto Operativo

FATTO

Il Maggiore, in servizio presso il Comando provinciale dei Carabinieri di, ha chiesto di accedere ai documenti preparatori, collegati e consequenziali alla pratica del 12 aprile 2018, n., avente ad oggetto “comunicazione – pratica – riservata – consegnata al Tenente Colonnello”, protocollata nel registro del carteggio ordinario presso l’ufficio del Nucleo Investigativo di – anno 2018 – comandato dal ricorrente stesso. Motiva quest’ultimo di non conoscere il contenuto della suddetta pratica nonostante la stessa sia stata protocollata presso il proprio ufficio.

Il Comando resistente, con provvedimento sottoscritto dal Tenente Colonnello e conosciuto dal ricorrente in data 20 luglio, ha negato il chiesto accesso rilevando l’assenza in capo a quest’ultimo di un interesse qualificato. Espone l’amministrazione di non conoscere il nesso di collegamento tra i chiesti documenti ed il preavviso di trasferimento del ricorrente citato in un sollecito all’accesso del 29 giugno, in una nuova istanza di accesso del 2 luglio e nella diffida del 3 luglio 2018.

Il provvedimento di diniego citato è stato impugnato in termini innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Poiché i chiesti documenti erano indirizzati al Tenente Colonnello, la Commissione chiede la ragione per la quale gli stessi sono stati trasmessi al Nucleo Investigativo di, comandato dal ricorrente. Inoltre, poiché i documenti riportano nel campo oggetto la dicitura “riservata”, la Commissione chiede all’amministrazione resistente di volere chiarire se agli stessi è stata apposta tale classificazione, ai sensi dell’art. 42 della legge n. 124 del 2007, titolata *Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione chiede all’amministrazione resistente di volere fornire i chiarimenti di cui in motivazione, nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di

FATTO

Il sig. ricorrente, con istanza dell'11 giugno 2018, ha chiesto di accedere ai documenti relativi al pagamento dell'imposta di registro effettuato dal coobbligato solidale, in relazione all'avviso di liquidazione n./...../..... pari a euro emesso con riferimento all'ordinanza n./..... del Tribunale di; ciò al fine di ottenere il rimborso dell'imposta erroneamente versata. All'istanza di accesso è allegata la delega all'avv. al compimento di ogni attività finalizzata al deposito dell'istanza di accesso.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'Agenzia resistente nella memoria del 24 luglio ha esposto che l'avv., per conto del ricorrente, in pari data si è recato presso gli uffici per esercitare il chiesto accesso, dopo avere ricevuto il provvedimento del 20 luglio di accoglimento dell'istanza in questione.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale parte resistente comunica che l'avv. si è recato presso gli uffici per esercitare il chiesto accesso rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di

FATTO

....., proprietaria di due unità immobiliari ubicate a (....., il 15 maggio 2018 ha chiesto l'accesso ai seguenti documenti: *“Tipo Mappale n°/..... (visura storica) e planimetria fg.6 part. sub. del”* di quel medesimo comune, senza altro evidenziare a suffragio di tale istanza.

Quindi, lamentando che rispetto a quest'ultima si era formato il silenzio rigetto, con ricorso presentato il 3 luglio 2018 la ha adito questa Commissione.

Con memoria del 26 luglio 2018 l'Amministrazione resistente ha evidenziato di aver risposto alla ricorrente il 9 di quello stesso mese: per un verso affermando la materiale irreperibilità del tipo mappale da lei richiesto (seppur disponibile quale visura storica); e, per altro verso, negando il diritto dell'istante stessa ad accedere ad una planimetria catastale (peraltro riguardante un'unità immobiliare soppressa, nonché sostituita da altre unità immobiliari) che non risultava appartenerele. Parte ricorrente ha integrato il ricorso con distinta nota rilevando che il mappale le era stato concesso in visione nel mese di febbraio u.s. e che l'immobile cui si riferisce la planimetria è entrato nel proprio patrimonio *mortis causa*.

DIRITTO

Ragionevolmente il silenzio dell'Amministrazione entro i trenta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di accesso ha indotto a formulare il ricorso censurando di per sé il silenzio rigetto così formatosi, senza addurre specifiche argomentazioni a sostegno dell'istanza stessa.

Tuttavia, alla luce sia della memoria di parte resistente che della replica della ricorrente, si ritiene che l'amministrazione debba fornire chiarimenti circa l'effettivo possesso del mappale, dichiarato irreperibile ma in precedenza, secondo la prospettazione della ricorrente, dato in visione alla medesima e che la ricorrente, dal canto suo, faccia constare la propria qualità di erede che la legittimerebbe all'accesso della planimetria negata dall'amministrazione.

PQM

La Commissione assegna alla ricorrente ed all'amministrazione termine di trenta giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza, per fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva. *Medio tempore* i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca

FATTO

Il dott., ricercatore a tempo indeterminato presso l'Università di, rappresentato e difeso dall'avv., ha preso parte alla procedura per il conferimento di un posto di professore universitario di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare del diritto privato, con risultato negativo.

Ha pertanto chiesto di poter accedere agli esiti della valutazione della qualità della ricerca del dott., valutato positivamente dall'amministrazione resistente.

Parte resistente ha negato l'accesso non ravvisando un interesse diretto, concreto e attuale in capo al

Contro tale diniego il Dott. ha adito in termini la scrivente Commissione. Parte resistente ed il controinteressato hanno depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal dott. la Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione in capo al dott., cui si riferisce la documentazione domandata: controinteressato rispetto al quale non è in atti la ricevuta di spedizione del ricorso al medesimo. Tuttavia, poiché questi ha evidentemente avuto conoscenza del ricorso, probabilmente dal ricorrente stesso, avendo depositato argomentata memoria a detrimento dell'invocato accesso, il contraddittorio si è correttamente formato e, quindi, il ricorso va reputato ammissibile.

Ciò premesso, e nel merito, si osserva quanto segue.

La valutazione della qualità della ricerca (VQR) come argomentato sia dall'amministrazione resistente che dal soggetto controinteressato nella propria memoria di opposizione all'accesso, non costituisce un momento di valutazione comparativa tra candidati, proponendosi lo scopo unicamente di apprezzare i risultati scientifici effettuati in un dato periodo da parte delle Università statali e non statali.

Ciò nondimeno, tale valutazione appare prodromica e funzionale al conferimento dell'incarico di professore universitario di seconda fascia e, pertanto, tale circostanza radica in capo al ricorrente un interesse qualificato all'accesso di quanto richiesto, con conseguente l'accoglimento del ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Nazionale delle Ricerche

FATTO

In riferimento al procedimento concorsuale di cui al bando n., dal quale era stata esclusa a causa dell'insufficiente valutazione dei titoli del c.d. gruppo A, con istanza del 20 giugno 2018 ha chiesto al Consiglio Nazionale delle Ricerche (in sigla: CNR) l'accesso ai relativi atti: ossia, in particolare, a tutte le domande di partecipazione al concorso stesso ed a tutti i verbali delle pregresse fasi procedurali comparative. Il 18 luglio 2018 l'Amministrazione le ha trasmesso la scheda di valutazione dei titoli da lei posseduti nell'ambito del gruppo A, comunicandole altresì l'accoglimento dell'istanza e però non precisandole le modalità concrete di accesso.

Assimilando tale comunicazione ad un diniego di accesso "... dei titoli e [dei] *curricula* presentati da tutti i candidati e delle relative valutazioni ...", con ricorso presentato il 26 luglio 2018 la ha adito questa Commissione.

Con nota del 30 agosto 2018 l'Amministrazione resistente ha evidenziato di aver consentito alla, con nota del 24 luglio precedente, l'accesso "... integrale dei documenti richiesti per via telematica ...": concretizzatosi, da parte della concorrente stessa, il 5 agosto 2018 tramite *download* del relativo *file* informatico.

DIRITTO

In punto di fatto va osservato che la nota CNR firmata digitalmente il 18 (e non il 24) luglio 2018 fa riferimento al bando di concorso n.: ossia ad un procedimento concorsuale diverso da quello che formava oggetto dell'istanza di accesso agli atti della

Tuttavia, tenuto conto che in quel caso l'accesso è stato riconosciuto consentendo all'istante il *download* di un *file* informatico e che soltanto in data successiva a quella di presentazione dell'odierno ricorso la ha effettuato quel *download*, non può escludersi che all'esito di quest'ultimo lei abbia constatato il pieno soddisfacimento di quanto aveva richiesto per quel bando di concorso; e che, soprattutto, anche nel caso di specie possa essersi realizzata una vicenda analoga, a dispetto del palese *refuso* in cui l'Amministrazione è incorsa nella memoria inviata a questa Commissione.

Pertanto appare opportuno invitare l'Amministrazione stessa a chiarire se essa abbia dato risposta (anche) all'istanza di accesso della concernente il bando di concorso n. e quale sia stato il

tenore sostanziale di tale risposta, oltreché (in caso positivo) le modalità del consentito accesso.

PQM

La Commissione richiede all'Amministrazione resistenti i chiarimenti di cui alla parte motiva. *Medio tempore* sono interrotti i termini di legge.

Ricorrente: A.S.U. Associazione Scuola Unita

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

FATTO

Il Prof., nella qualità di segretario provinciale dell'Associazione scuola Unita, in data 16 giugno 2018 ha presentato congiuntamente alla iscritta Prof.ssa richiesta di accesso ai fascicoli personali dei docenti e in merito alla formazione della graduatoria di istituto.

La richiesta veniva evasa dall'amministrazione resistente, eccezion fatta per i documenti concernenti la concessione dei benefici derivanti dalla legge n. 104/92, siccome contenenti dati sensibili rispetto ai quali la controinteressata, previamente informata della istanza ostensiva dall'Istituto resistente, aveva manifestato la propria motivata opposizione.

Pertanto in data 28 giugno la ricorrente reiterava la richiesta di accesso, concedendo tre giorni di tempo all'amministrazione per il rilascio della documentazione non ostesa.

Non avendola ottenuta, l'ASU ha successivamente adito la scrivente Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva fornendo una dettagliata prospettazione dei fatti e rilevando che la docente v, a seguito di revisione della graduatoria, non figura più tra coloro che hanno perso il posto e concludendo per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dalla Associazione Scuola Unita la Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione in capo alla docente, cui si riferisce la documentazione domandata. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il combinato disposto di cui all'articolo 12, comma 4, lettera *b*) e comma 7, lettera *c*). Non avendo assolto l'incombente il gravame deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *b*), e comma 7, lettera *c*) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Vigili del Fuoco – Prefettura di

FATTO

Il Sig., in forza presso i Vigili del Fuoco, ha chiesto in data 16 novembre 2017 al Comando dei Vigili del Fuoco di poter accedere alla corrispondenza intercorsa con la prefettura resistente in merito all'attività tecnica dal medesimo prestata in favore dell'ufficio territoriale del Governo.

L'amministrazione dei Vigili del Fuoco ha inoltrato la richiesta alla Prefettura in data 28 dicembre 2017. A tale inoltro non è stato dato seguito nei trenta giorni successivi e pertanto in data 8 marzo il ha adito la scrivente Commissione. Nella seduta plenaria dello scorso 9 aprile la Commissione dichiarava irricevibile il ricorso, atteso che esso è stato depositato in data 9 marzo mentre la richiesta di accesso è stata inoltrata alla Prefettura che deteneva i documenti richiesti in data 28 dicembre, con conseguente formazione del silenzio rigetto in data 27 dicembre e termine per ricorso al 26 febbraio 2018.

Contro tale decisione il ha presentato domanda di revocazione, osservando di non aver inoltrato alcuna richiesta di accesso alla Prefettura in data 28 dicembre 2017. Nella seduta dello scorso 17 maggio la domanda di revocazione veniva dichiarata inammissibile ritenendo il computo dei termini immune da errori.

Contro tale decisioni torna a chiedere la revocazione il, adducendo che il silenzio rigetto nei propri confronti si fosse formato in data anteriore a quella indicata dalla Commissione.

DIRITTO

Sulla nuova domanda di revocazione presentata dal Sig. si osserva quanto segue. Essa deve dichiararsi nuovamente inammissibile, atteso che la disposizione di cui all'art. 403 c.p.c. vieta la revocazione di una precedente decisione di revocazione.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza di revocazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig., nella qualità di procuratore speciale del Sig., ha presentato al Comune resistente domanda di accesso ai documenti relativi alla revoca del condono edilizio riferito alla Sig.ra, condomina del ricorrente.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini, il ha adito la Commissione. Nella seduta del 5 luglio scorso la Commissione riteneva la propria competenza a decidere il ricorso stante la mancanza del Difensore civico nella Regione e sempre in via preliminare lo dichiarava inammissibile per non essere stato notificato alla contro interessata, Contro tale decisione il ha depositato istanza di revocazione, ritenendo l'assenza di soggetti controinteressati.

DIRITTO

Sull'istanza di revocazione depositata dal Sig. la Commissione, preliminarmente ritiene nuovamente la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

La domanda di revocazione tuttavia è inammissibile perché, introducendo la questione della qualificazione della Sig.ra come contro interessata, affronta un profilo di diritto non censurabile con la domanda di revocazione.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile la domanda di revocazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'avv., riferisce di aver presentato in data 11 giugno u.s. richiesta di accesso ai verbali di sopralluogo effettuati presso la propria abitazione in data 3 agosto 2017 nonché alle segnalazioni che a tali sopralluoghi hanno dato origine.

Parte resistente ha concesso i verbali di sopralluogo ma non le segnalazioni, ritenendole sottratte all'accesso in virtù dell'art. 1049, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 1049/2010.

Contro tale parziale diniego la ha adito in termini la Commissione. In data 3 agosto l'amministrazione ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Si rileva che il diniego opposto da parte resistente si fonda sulla disposizione regolamentare di cui all'art. 1049, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 1049/2010 che esclude dall'accesso i documenti contenenti *“atti e documenti attinenti a informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate o anonime, nonché da esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali”*.

Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente..... S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del lavoro di

FATTO

..... S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv., ha presentato il data 29 maggio 2018 richiesta di accesso ai documenti relativi ad un accertamento effettuato presso la propria ditta ed in particolare alle dichiarazioni rese dai dipendenti. Parte resistente ha negato l'accesso con riferimento a tali dichiarazioni in quanto le motivazioni addotte dalla ricorrente non lascerebbero trasparire un interesse qualificato all'accesso.

Contro tale diniego S.r.l. ha adito in termini la scrivente Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva rilevando, oltre alle ragioni del diniego precedentemente opposto, che i documenti richiesti sono sottratti all'accesso in virtù delle previsioni regolamentari di cui al D.M. n. 757/94, art. 2, lettere b) e c) che esclude l'accessibilità dei documenti contenenti segnalazioni da cui scaturiscano procedimenti ispettivi nonché delle dichiarazioni rese dai lavoratori. Precisa parte resistente che pur non essendo più i lavoratori alle dipendenze della ricorrente, eccezion fatta per uno di loro, le segnalazioni promanavano comunque dagli ex lavoratori e per tale ragione non possono essere ostese.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dalla società ricorrente la Commissione osserva quanto segue. Si rileva che il diniego parziale opposto da parte resistente si fonda sulla disposizione regolamentare di cui all'art. 2, lett. b) e c), D.M. n. 757/1994.

Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione sul punto non può che respingere il ricorso, per quanto attiene alle dichiarazioni del lavoratore ancora in servizio presso la società ricorrente. Viceversa, per ciò che attiene alle dichiarazioni rese dagli altri lavoratori, per stessa ammissione della ricorrente non più alle proprie dipendenze, la norma regolamentare non ha motivo di essere applicata e, pertanto, sussistendo un interesse qualificato della ricorrente, il gravame merita accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo respinge ed in parte lo accoglie, invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data 12 giugno 2018 istanza di accesso alla documentazione formata da parte resistente in seguito a diverse segnalazioni prodotte dal ricorrente medesimo e che avevano portato il Garante ad adottare un provvedimento collegiale notificato al

Parte resistente ha negato l'accesso con provvedimento del successivo 26 giugno 2018, rilevando che il trattamento illecito dei dati era stato già inibito dal Garante e che pertanto non sussisterebbe interesse all'accesso.

Contro tale diniego ilha adito in termini la scrivente Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva ritenendo, oltre ai motivi di diniego, di non essere soggetta alle decisioni della scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare si osserva che l'argomentazione di parte resistente secondo cui essa non sarebbe soggetta alle decisioni di codesta Commissione, appare priva di pregio. Le disposizioni richiamate in tal senso dall'autorità, invero, fanno riferimento, l'una (art. 23 della legge n. 241/1990) alle modalità di esercizio del diritto di accesso e, l'altra, (l'art. 29 della medesima legge) all'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241/1990.

A ragionare diversamente, peraltro, si determinerebbe un inammissibile vuoto di tutela giustiziale avverso le determinazioni delle autorità indipendenti, che appare estraneo alla *ratio* dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Ciò detto, e ricordato comunque che sulle decisioni della scrivente Commissione parte resistente ha facoltà di confermare il diniego impugnato motivando adeguatamente, il ricorso appare meritevole di accoglimento atteso che l'autore di una segnalazione o di un esposto vanta un interesse qualificato alla conoscenza integrale dei documenti prodotti a seguito dei predetti atti di impulso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

I Sigg.ri e, in proprio, con istanza del 30 maggio 2018, hanno chiesto di poter accedere ad alcuni documenti relativi al pagamento della TARI per un immobile di loro proprietà.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla predetta istanza e dunque, contro il silenzio rigetto formatosi, i Sigg.ri hanno adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dai Sigg.ri, la Commissione preliminarmente ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Nel merito, il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

L'accesso richiesto dagli odierni ricorrenti e sul quale si è formato il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente, è del tipo endoprocedimentale, avendo ad oggetto documenti riferiti al pagamento di tasse su un immobile di loro proprietà.

Pertanto, sussistendo un chiaro e qualificato interesse all'ostensione e non ravvisandosi, per converso, profili ostativi all'accesso, il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Procura della Repubblica presso il Tribunale di - Asl di

FATTO

Il Sig. riferisce di aver chiesto in data 14 febbraio 2018 alle amministrazioni resistenti informazioni al fine di ottenere indicazioni in merito a cure cui l'esponente ritiene di aver diritto in conseguenza di un infortunio occorsogli all'anca sinistra.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 30 giugno u.s. il ha depositato ricorso alla scrivente Commissione.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, il silenzio rigetto si è formato in data 16 marzo ed il termine per il ricorso è spirato il successivo 16 aprile 2018 mentre il ricorso è stato spedito il 30 giugno 2018, dunque oltre i trenta giorni concessi per la sua proposizione, e pertanto esso deve dichiararsi irricevibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'avv., con istanza spedita in data 11 giugno 2018, ha chiesto di poter accedere al certificato di residenza del Sig. con il quale ha un contenzioso pendente dinanzi al Giudice di Pace di motivando la richiesta per fini di notificazione di atti giudiziari.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla predetta istanza e dunque, contro il silenzio rigetto formatosi, il Sig. ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso al contro interessato.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione preliminarmente ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Nel merito, il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

L'accesso richiesto dall'odierno ricorrente e sul quale si è formato il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente, è del tipo difensivo e radica in capo al richiedente un interesse qualificato.

Pertanto, sussistendo un interesse diretto concreto ed attuale all'ostensione e non ravvisandosi, per converso, profili ostativi all'accesso, il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Tribunale militare di

FATTO

Il Sig. in data 30 maggio u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai seguenti documenti: "1) nota/e trasmessa/e dall'ufficio in indirizzo ad uffici giudiziari ubicati nella Regione dal 03 febbraio 2013 alla data di risposta alla presente; 2) nota/e ricevuta/e dall'ufficio in indirizzo da uffici giudiziari ubicati nella Regione dal 03 febbraio 2013 alla data di risposta alla presente; 3) nota/e formata/e, e comunque pervenuta/e all'ufficio in indirizzo, da uffici giudiziari ubicati nella Regione dal 03 febbraio 2013 alla data di risposta alla presente".

A sostegno della suddetta richiesta di accesso, il adduceva le seguenti motivazioni, riferendo di essere stato "in servizio presso l'ente in indirizzo nel profilo di Assistente amministrativo – AII-F3, dal 05 marzo 2012 al 03 febbraio 2013, cessato per motivata giusta causa ex art. 2119 c.c., in relazione ad esigenze connesse all'ex rapporto di servizio in punto di tutela risarcitoria per trattamenti illeciti di dati personali, comuni e sensibili, giudiziari e sanitari, quali acclarati con plurimi provvedimenti definitivi della competente Autorità garante del 10 aprile 2014, n. 187, del 05 agosto 2015, Prot. /, del 19 aprile 2016, Prot., del 15 febbraio 2017, Prot. e del 20 ottobre 2017, Prot.".

Parte resistente, con nota del 27 giugno, ha negato l'accesso così argomentando: "gli atti rispetto ai quali viene chiesto l'accesso hanno già formato oggetto di analoghe richieste presentate in passato e rispetto alle quali si è osservato che le medesime, in quanto inerenti ad atti inviati alla competente procura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 331 del codice di rito penale, hanno natura di atti giudiziari." e «Quanto alle eventuali note ricevute da questo ufficio dalle autorità giudiziarie ubicate nella regione, si ribadisce, a conferma ulteriore di quanto già segnalato con la nota sopra indicata, che la procedura di accesso ai medesimi è quella predisposta dal codice di procedura penale, con istanza direttamente rivolta alle predette autorità. Per le ragioni sopra indicate, ed in conformità altresì a quanto attestato nei due provvedimenti della commissione di accesso agli atti del 11/09/2014 e del 25/11/2014 che dichiarano inammissibile il suo ricorso, si rigetta la istanza di accesso di cui in premessa".

Contro tale diniego il Sig. ha adito in termini la scrivente Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale da atto di aver rivisto il proprio provvedimento di diniego, adottando una decisione di accoglimento dell'istanza con riferimento a quasi tutti i documenti in proprio possesso eccezione fatta per due esposti denuncia nei confronti del, per i quali ha chiesto alla Commissione chiarimenti circa la loro accessibilità.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Considerato che parte resistente ha messo a disposizione del ricorrente pressoché tutta la documentazione in proprio possesso, resta da definire se gli esposti denuncia di cui alle premesse in fatto siano accessibili o meno. Sul punto il consolidato orientamento di questa Commissione è nel senso che le denunce e gli esposti possano essere concessi al soggetto denunciato (in senso analogo TAR Lazio, sentenza n. 11188 del 15 settembre 2015) e pertanto il ricorso merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Tribunale militare di

FATTO

Il Sig. in data 30 maggio u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai seguenti documenti: "1) nota/e trasmessa/e dall'ufficio in indirizzo ad uffici giudiziari ubicati nella Regione dal 03 febbraio 2013 alla data di risposta alla presente; 2) nota/e ricevuta/e dall'ufficio in indirizzo da uffici giudiziari ubicati nella Regione dal 03 febbraio 2013 alla data di risposta alla presente; 3) nota/e formata/e, e comunque pervenuta/e all'ufficio in indirizzo, da uffici giudiziari ubicati nella Regione dal 03 febbraio 2013 alla data di risposta alla presente".

A sostegno della suddetta richiesta di accesso, il adduceva le seguenti motivazioni, riferendo di essere stato " *in servizio presso l'ente in indirizzo nel profilo di Assistente amministrativo – AII-F3, dal 05 marzo 2012 al 03 febbraio 2013, cessato per motivata giusta causa ex art. 2119 c.c., in relazione ad esigenze connesse all'ex rapporto di servizio in punto di tutela risarcitoria per trattamenti illeciti di dati personali, comuni e sensibili, giudiziari e sanitari, quali acclarati con plurimi provvedimenti definitivi della competente Autorità garante del 10 aprile 2014, n., del 05 agosto 2015, Prot. /, del 19 aprile 2016, Prot., del 15 febbraio 2017, Prot. e del 20 ottobre 2017, Prot.*".

Parte resistente, con nota del 2 luglio 2018, ha consentito l'accesso ad una serie di documenti invitando il ricorrente a fornire indicazioni su ulteriore documentazione in possesso dell'amministrazione.

Contro tale accoglimento, ritenuto solo parziale, il ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva riportandosi alla nota del 2 luglio e chiedendo se gli esposti denuncia in proprio possesso siano o meno ostensibili al ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Considerato che parte resistente ha messo a disposizione del ricorrente pressoché tutta la documentazione in proprio possesso, resta da definire se gli esposti denuncia di cui alle premesse in fatto siano accessibili o meno. Sul punto il consolidato orientamento di questa Commissione è nel senso che le denunce e gli esposti possano essere concessi al soggetto denunciato (in senso analogo TAR Lazio, sentenza n. 11188 del 15 settembre 2015) e pertanto il ricorso merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Procura della Repubblica presso il Tribunale di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 7 giugno 2018 istanza di accesso ai seguenti documenti: “*nota/e di deduzione del Ministero della Giustizia-Procura della Repubblica presso il Tribunale di, quale trasmessa al Dipartimento Affari Legali e di Giustizia dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, in risposta alla nota di richiesta memorie del 07 giugno 2017, Prot., nell’ambito di procedura istruttoria aperta dalla stessa Autorità garante su reclamo dell’accedente del 16 febbraio 2017, fasc.; 2) ogni altro eventuale atto pervenuto all’ufficio in indirizzo dal Dipartimento Affari Legali e di Giustizia dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, in relazione all’istruttoria fasc., successivo alla nota di cui al punto n. 1)*”.

La richiesta veniva motivata facendo constare la propria qualità di reclamante per un presunto trattamento illeciti di dati del ricorrente.

Parte resistente non ha dato riscontro alla richiesta nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini, il ha adito la scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

In termini generali l'autore di un reclamo o di un esposto ha il diritto di conoscere i documenti che siano formati o detenuti dall'amministrazione destinataria della richiesta ostensiva e conseguenti al reclamo medesimo, a meno che non si ricada in una delle fattispecie di esclusione previste dalla normativa vigente.

Nel caso di specie, pertanto e considerato che l'amministrazione ha fatto maturare il silenzio rigetto, non intravedendosi profili ostativi all'accesso, il ricorso va accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Consiglio della magistratura militare

FATTO

Il Sig. in data 5 giugno u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «atti di decisione disciplinare magistratuale militare adottati successivamente alla pronuncia 18 luglio-15 settembre 2011, n., omessi i dati personali relativi agli incolpati, alle sedi di servizio e ad ogni eventuale soggetto fisico e giuridico terzo, ravvisata la previa acquisizione dei precedenti atti decisori in forza d'istanza d'accesso del 19 settembre 2011, da cui nota di accoglimento del 27 ottobre 2011, Prot. (dossier n./...../.....), di talché nulla quaestio all'ostensione».

La richiesta veniva formulata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 e dunque alla stregua del c.d. accesso civico generalizzato.

Parte resistente ha negato l'accesso opponendo una disposizione regolamentare e qualificando la domanda ai sensi dell'accesso disciplinato dalla legge n. 241 del 1990.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La richiesta di accesso è fondata sulle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 che regola, all'art. 5, il c.d. accesso civico.

In tale contesto normativo concernente l'accessibilità dei documenti richiesti e negati da parte resistente ai sensi della menzionata disposizione normativa, la Commissione osserva in via generale di non essere competente e pronunciarsi stante l'istituzione, ad opera del medesimo decreto delegato, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico. Pertanto il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Gabinetto del Ministro

FATTO

Il Sig. in data 3 aprile u.s. ha presentato all'amministrazione resistente domanda di accesso ad alcune note inviate dalla corte militare di appello nonché dall'amministrazione resistente alla Corte medesima, relative ad alcuni atti di sindacato ispettivo riguardanti vicende del ricorrente in materia di trattamento illecito di dati.

Parte resistente ha negato l'accesso sulla scorta della natura politica dei predetti documenti.

Pertanto, in termini, contro tale diniego il ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il diritto di accesso disciplinato dalla legge n. 241/1990 ha ad oggetto esclusivamente i documenti amministrativi, come risulta espressamente sia dall'intitolazione della legge stessa, sia dall'art. 22, comma 1, lettera a) della legge stessa. Questa Commissione, nella seduta plenaria del 19 dicembre 2015 si è già pronunciata sulla questione della natura degli atti che accedono all'esercizio di attività politica, sostenendo che essi partecipano delle caratteristiche proprie dell'atto politico.

Poiché, dunque, i documenti oggetto della istanza di accesso non possono essere qualificati come amministrativi, in quanto la natura politica dell'atto conclusivo del procedimento si riverbera sulla natura giuridica dei documenti domandati dal ricorrente; documenti che, pertanto, assumono a loro volta connotazione politica e come tali sono sottratti all'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

FATTO

Il Sig. in data 27 marzo u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «verbale di valutazione della domanda di partecipazione con attribuzione dei punteggi riportati per ciascuno dei titoli "Esperienze professionali" e "Titoli di studio e scientifici" per il concorso, per titoli, per l'iscrizione all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco Nazionale – Area VI Dirigenti degli EE.PP. non economici di cui al bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2017».

Avendo preso parte a detta procedura, l'odierno ricorrente ha motivato la richiesta ai fini di ricostruzione della propria carriera curricolare.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla domanda di accesso e, pertanto, in termini, il ha adito la Commissione.

Con nota dello scorso 7 agosto l'amministrazione ha dato atto di aver rilasciato al ricorrente copia del certificato di iscrizione all'albo di che trattasi.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente si rileva che la nota dello scorso 7 agosto di parte resistente e di cui alle premesse in fatto, fa riferimento a documentazione diversa da quella richiesta dal ricorrente con l'istanza del 27 marzo. Tanto ciò è vero che la stessa amministrazione allega alla propria nota una domanda di accesso datata 28 maggio 2018 e pertanto ai fini del decidere risulta in conferente.

Ciò premesso, nel merito, il ricorso è fondato.

L'accesso richiesto dall'odierno ricorrente e sul quale si è formato il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente, è del tipo endoprocedimentale, avendo ad oggetto documenti di una procedura concorsuale cui ha preso parte il ricorrente medesimo.

Pertanto, sussistendo un chiaro e qualificato interesse all'ostensione e non ravvisandosi, per converso, profili ostativi all'accesso, il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ANAS S.p.A.

FATTO

Il Sig., in proprio, in data 31 maggio 2018 ha presentato richiesta di accesso alla copia delle schede di valutazione dei test e delle domande tecnico-attitudinali riferite alla procedura, cui il medesimo aveva preso parte, denominata

Non avendo ottenuto riscontro nei trenta giorni successivi ha adito in termini la Commissione contro il silenzio rigetto formatosi.

In data 3 agosto parte resistente ha depositato memoria difensiva dando atto di aver invitato il ricorrente ad esercitare il chiesto accesso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., a seguito di presentazione di domanda per l'ottenimento della cittadinanza italiana nel mese di luglio 2015, ha inoltrato in data 16 maggio 2018 all'amministrazione resistente domanda di accesso ai documenti relativi alla pratica inerente la predetta concessione, oltre che richiesta di comunicare il nominativo del responsabile del procedimento.

L'amministrazione non ha riscontrato la domanda di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto il ricorrente ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Nel merito, il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

L'accesso richiesto dall'odierno ricorrente e sul quale si è formato il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente, è del tipo endoprocedimentale, avendo ad oggetto documenti riferiti al ricorrente medesimo e contenuti nel fascicolo aperto a seguito della domanda per l'ottenimento della cittadinanza italiana.

Pertanto, sussistendo un qualificato interesse all'ostensione e non ravvisandosi, per converso, profili ostativi all'accesso, il ricorso è accolto limitatamente ai documenti esistenti nel fascicolo predetto.

Deve essere invece dichiarato inammissibile quanto alla richiesta di fornire il nominativo del responsabile del procedimento, non trattandosi di istanza relativa a documenti amministrativi.

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, in parte accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte ed in parte lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto comprensivo “.....” –

FATTO

Il Sig., in proprio, a seguito di rimprovero verbale comminatogli in data 14 maggio 2018, ha fatto richiesta di accesso in data 28 maggio successivo ai documenti relativi alla predetta censura.

Non avendo ottenuto riscontro nei trenta giorni successivi ha adito in termini la Commissione contro il silenzio rigetto formatosi.

In data 23 luglio parte resistente ha depositato memoria difensiva dando atto di aver rilasciato al ricorrente quanto da questi domandato già in data 18 luglio u.s.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato dapprima in data 17 aprile 2018 istanza di accesso alla documentazione formata in merito alla richiesta di trasferimento, negata, avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/1992.

Dopo aver esercitato l'accesso, il ricorrente ha formulato nuova richiesta di accesso ai sensi della legge n. 241/1990 ad una serie di documenti relativi alle piante organiche ed ai trasferimenti disposti nel corso degli anni dall'amministrazione resistente.

Formatosi il silenzio sulla seconda istanza il ha adito in termini la Commissione.

Successivamente lo stesso ricorrente ha depositato nota integrativa attestando che l'accesso gli era stato consentito nella forma della sola presa visione con riferimento ad alcuni documenti, e negato rispetto ai trasferimenti ordinari disposti in uscita.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare si osserva che non è in questione il profilo della legittimazione all'accesso del ricorrente, atteso che parte resistente come da nota integrativa al ricorso e relativi allegati, ha consentito l'accesso limitandolo tuttavia alla sola visione dei documenti richiesti.

In parte qua, pertanto, si osserva che le modalità di esercizio del diritto di accesso contemplano sia la visione che l'estrazione dei documenti e quindi la limitazione disposta da parte resistente è illegittima e il ricorso meritevole di accoglimento.

Quanto ai documenti negati, si condivide il percorso argomentativo dell'amministrazione, dal momento che essendo riferiti ai trasferimenti ordinari la richiesta di accesso appare preordinata ad un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione, non ammissibile ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione nei sensi di cui in motivazione in parte accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte ed in parte lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare -
.....

FATTO

Il sig. in data 15 maggio 2018 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla nota di riscontro richiesta a parte resistente dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Difesa in merito alla vicenda di prepensionamento disposta nei confronti dell'odierno ricorrente.

La richiesta veniva motivata a fini difensivi dall'..... L'amministrazione resistente non ha fornito riscontro alla domanda ostensiva nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini, il Sig. ha adito in termini la scrivente Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva rappresentando di aver messo a disposizione del ricorrente tutto quanto in proprio possesso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Letta la memoria difensiva di parte resistente di cui alle premesse in fatto con la quale si attesta di aver già rilasciato al ricorrente tutta la documentazione posseduta, si rileva che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, atteso che nessun altro documento rispetto a quelli già ostesi è in possesso di parte resistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.T.E.S. di (.....)

FATTO

La docente in data 19 giugno ha chiesto di poter accedere all'organico di Istituto ed ai contratti a tempo determinato stipulati per l'anno scolastico 2017-2018; documentazione di interesse della ricorrente in ragione dell'incarico conferitole per il suddetto anno scolastico e terminato nel mese di giugno 2018.

Parte resistente ha riscontrato la domanda di accesso fornendo chiarimenti sulla situazione sottostante la domanda di accesso, senza tuttavia prendere posizione espressa sull'istanza di accesso.

Pertanto la ha adito la Commissione.

In data 22 agosto parte resistente ha depositato nota difensiva allegando i documenti richiesti dalla ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere dando mandato alla segreteria di trasmettere alla ricorrente tutti i documenti allegati alla memoria depositata da parte resistente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, dando mandato alla segreteria di trasmettere alla ricorrente tutti i documenti allegati alla memoria depositata da parte resistente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

La Dott.ssa, rappresentata e difesa dagli avv.ti e, riferisce di aver partecipato al Bando “C” per l’accesso ai contributi di Supporto alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS) del Comune di per la realizzazione di un centro benessere fisico e di dimagrimento, risultandone beneficiaria. In data 7.4.2017 si è tenuto, presso l’immobile oggetto del progetto, un sopralluogo da parte dei funzionari referenti del Comune per la verifica “degli aspetti amministrativi e lo stato di avanzamento del progetto”. Il sopralluogo si concludeva senza conseguenze pregiudizievoli.

Pertanto successivamente la ricorrente inviava il rendiconto per l’ottenimento del contributo, ma l’amministrazione notificava l’avvio del procedimento di revoca del contributo per mancato esercizio della relativa attività di impresa.

Tale procedimento veniva successivamente archiviato in forza delle motivazioni addotte dalla Sig.ra ma, a seguito di nuovo sopralluogo, la revoca del contributo veniva emanata. Pertanto, in data 16 maggio la ricorrente ha presentato domanda di accesso ai seguenti documenti: 1) verbale di sopralluogo svolto in data 7.4.2017 presso l’immobile di n.; 2) copia del provvedimento con il quale il Sig. è stato nominato RUP del progetto, nonché Direttore dell’Area Innovazione e Sviluppo Economico del Comune di; 3) copia dei provvedimenti con i quali sono stati affidate competenze in merito al progetto di che trattasi; 4) copia dei provvedimenti con cui i predetti soggetti sono stati chiamati a presenziare al sopralluogo svolto in data 15.2.2018; 5) copia del provvedimento del Comune di che contiene la specificazione dei poteri attribuiti alla Polizia Edilizia in relazione al Bando “C” per l’Accesso ai Contributi per il Supporto alla Realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile – PISUS; 6) copia del provvedimento del Comune di con cui è stato dato ordine alla Polizia Edilizia di effettuare il sopralluogo del 21.11.2017 presso l’immobile di n.; 7) copia della documentazione di rendicontazione trasmessa al Comune di dai beneficiari di cui all’allegato B della graduatoria del Bando PISUS, fatture e ricevute di bonifico.

Infine richiedeva il numero di procedimenti di revoca del contributo avviati dall’Amministrazione Comunale alla data della istanza di accesso, nonché il numero di procedimenti di revoca del contributo che si sono conclusi con la revoca del contributo e la motivazione e il numero di procedimenti di revoca del contributo che si sono conclusi con la conferma del contributo e relativa motivazione.

L'amministrazione concedeva parzialmente l'accesso richiesto con provvedimento del 15 giugno 2018, negandolo con riferimento alla documentazione di soggetti terzi, segnatamente quella relativa al predetto punto 7, siccome priva di collegamento con l'interesse vantato dalla ricorrente.

Contro tale diniego parziale la Sig.ra ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione preliminarmente ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Nel merito, il ricorso non appare fondato.

Ed invero, il provvedimento del 15 giugno ha consentito l'accesso a tutta la documentazione in possesso dell'amministrazione comunale riferita al sopralluogo che ha poi determinato l'adozione del provvedimento di revoca del contributo. Correttamente, dunque, parte resistente ha negato in parte l'accesso, atteso che la rendicontazione o comunque la documentazione di altri beneficiari del contributo, peraltro riferito non necessariamente al medesimo bando, non presenta punti di contatto con l'interesse fatto valere dalla ricorrente.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

Il Sig., in proprio, con istanza spedita in data 27 aprile 2018 e ricevuta dall'amministrazione resistente il successivo 4 maggio, ha chiesto di poter accedere ai documenti relativi ad un avviso di espropriazione per pubblica utilità in precedenza recapitato all'odierno ricorrente.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla predetta istanza e dunque, contro il silenzio rigetto formatosi, il Sig. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente con nota del 26 agosto ha comunicato al ricorrente di aver chiesto un preventivo per la riproduzione degli elaborati richiesti dal ricorrente, senza tuttavia, ad oggi, far sapere altro al

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione preliminarmente ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Nel merito, il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

L'accesso richiesto dall'odierno ricorrente e sul quale si è formato il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente, è del tipo endoprocedimentale, avendo ad oggetto documenti di una procedura ablatoria riguardante il ricorrente medesimo. Tale circostanza, peraltro, trova conferma anche in ragione della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto.

Pertanto, sussistendo un chiaro e qualificato interesse all'ostensione e non ravvisandosi, per converso, profili ostativi all'accesso, il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ispettorato per la funzione pubblica

FATTO

L'avv., rappresentato e difeso dall'avv., ha presentato all'amministrazione resistente in data 15 febbraio u.s. richiesta di accesso ai documenti conseguenti ad un esposto in precedenza formulato dall'esponente e relativo ad una serie di fattispecie nelle quali, stando alla rappresentazione del ricorrente, si sarebbero verificati episodi di "illegalità" in danno dell'accedente così come in parte accertati dalle autorità giudiziarie adite.

L'amministrazione ha negato l'accesso, rappresentando che l'amministrazione al cui interno si sarebbero verificati gli episodi di cui sopra, ha avviato azione disciplinare nei confronti dei soggetti responsabili ma che i documenti relativi non possono essere ostesi per la tutela della riservatezza di questi ultimi.

Contro tale diniego il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva allegando nota di risposta al ricorrente datata 29 marzo u.s. Nella seduta plenaria dello scorso 9 aprile la Commissione, preso atto della nota di parte resistente con la quale si dava atto dell'inoltro al ricorrente dell'intervento dell'Ispettorato per la funzione pubblica e della necessità di chiedere al Comune di l'accesso ai documenti contenenti dati dei dipendenti coinvolti nella vicenda, dichiarava in parte cessata la materia del contendere mentre, per i riscontri ricevuti dal Comune, rilevava la presenza di soggetti controinteressati in capo ai dipendenti dell'amministrazione locale non individuabili dal ricorrente al momento della proposizione del ricorso, invitando l'amministrazione a notificare loro il gravame, interrompendo i termini della decisione.

Parte resistente ha trasmesso ulteriore nota con la quale, da una parte, sostiene che il ricorrente fosse a conoscenza dei nominativi dei controinteressati e, dall'altra, solleva dubbi circa la tempestività del ricorso.

Con ulteriore comunicazione di questa Commissione, pertanto, si invitava l'amministrazione a fornire prova della ricevuta di avvenuta consegna al ricorrente della PEC con la quale a suo tempo era stato notificato il provvedimento di diniego, al fine di valutare la ricevibilità del gravame.

Tale incombente è stato assolto da parte resistente. Nella seduta dello scorso 7 giugno la Commissione, preso atto dell'ultima nota di parte resistente di cui sopra con la quale si dava atto dell'inoltro al ricorrente del provvedimento di diniego in data 23 febbraio 2018, come pure confermato

dallo stesso ricorrente, e considerato che il ricorso era stato presentato in data 26 marzo successivo e dunque entro i trenta giorni dalla comunicazione della nota impugnata (tenuto conto che il trentesimo giorno cadeva di domenica 25 marzo e dunque è prorogato al giorno successivo), si era espressa nel senso della ricevibilità del gravame e della conseguente infondatezza dell'eccezione di tardività opposta da parte resistente.

Residuava, pertanto, l'incombente di dar corso alla notifica ai controinteressati, di cui alla precedente ordinanza; incumbente che con ordinanza dello scorso 7 giugno si rinnovava, interrompendo nelle more i termini della decisione di merito. In data 5 luglio il Comune di trasmetteva nota con la quale, anziché dar corso all'incombente predetto, riteneva di sostituirsi alla commissione decidendo per la non accessibilità dei documenti siccome contenenti dati sensibili e giudiziari relativi a terze persone.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto dell'ultima nota di parte resistente datata 5 luglio 2018 e di cui alle premesse in fatto, la Commissione rinnova la richiesta di notifica ai controinteressati non evasa dall'amministrazione locale. Il contenuto della nota di parte resistente, invero, non è ricevibile in quanto pretende di dirimere nel merito il contrasto insorto con il ricorrente rifiutandosi di dar seguito ad un incumbente istruttorio, già sollecitato, necessario alla integrazione del contraddittorio nel presente procedimento la cui decisione, evidentemente, per ciò che attiene ai contrapposti interessi in conflitto, non può certo spettare ad una delle parti del procedimento medesimo ma resta in capo alla Commissione.

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, invita l'amministrazione ad assolvere l'incombente istruttorio di cui alla parte motiva interrompendo i termini della decisione.

M.I.U.R.

Direzione Generale per il personale scolastico

PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

U.S.R. per la – Uff. VI

PEC:

U.S.P. di

PEC:

I.S. “.....” (.....)

PEC:

e p.c.

PEC:

OGGETTO: Richiesta d'intervento – Istanza

Il Signor, con richiesta del 6 agosto 2018 (che per comodità si allega), acquisita al prot. DICA del 7 agosto 2018, si è rivolto alla Commissione per l'accesso, al fine di sollecitare l'Amministrazione all'osservanza del principio di trasparenza in materia di diritto d'accesso ai documenti amministrativi.

A tale proposito, si fa presente che ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Commissione ha il compito di vigilare “affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione” con il rispetto dei limiti fissati dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 6, “tutte le Amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da Segreto di Stato”.

Pertanto, si invita codesta Amministrazione a voler trasmettere, entro trenta giorni, dettagliati chiarimenti.

AI COMUNE DI (.....)

PEC:

e p.c.

(Capo Gruppo Consiliare

PEC:

OGGETTO: Richiesta d'intervento – Istanza – Gruppo Consigliare “.....” c/ Comune di

Il Signor, con richiesta del 2 agosto 2018 (che per comodità si allega), acquisita al prot. DICA del 7-8-2018, si è rivolto alla Commissione per l'accesso, al fine di sollecitare l'Amministrazione all'osservanza del principio di trasparenza in materia di diritto d'accesso ai documenti amministrativi.

A tale proposito, si fa presente che ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Commissione ha il compito di vigilare “affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione” con il rispetto dei limiti fissati dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 6, “tutte le Amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da Segreto di Stato”.

Pertanto, si invita codesta Amministrazione a voler trasmettere, entro trenta giorni, dettagliati chiarimenti.

REGIONE

AUTORITA' DI

PEC:

p.c.:

PEC:

OGGETTO: Istanza alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi –..... c/ Regione –
Autorità di

In riscontro all'istanza della Dott.ssa, pervenuta in data 31 luglio 2018 e registrata al protocollo DICA con il n. /, con la quale si sollecitava presso la Regione – Autorità di *“chiedeva una interpretazione delle decisioni n. e n. del 5 luglio 2018”*, si rappresenta quanto segue.

Con decisioni nn. e del 5 luglio 2018, che per comodità si allegano, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha dichiarato inammissibili i ricorsi della Dott.ssa

In relazione alla sua richiesta di interpretazione autentica delle decisioni nn. e del 5 luglio 2018, si evidenzia che la Commissione per l'accesso non è legittimata a fornire interpretazione autentica delle decisioni stesse, atteso che, pur dopo una decisione favorevole al cittadino in sede di ricorso, difettano in capo alla medesima poteri ordinatori nei confronti della p.a. (ex art 25 L n 241/90), fatta salva l'eventuale possibilità del cittadino di adire il competente Giudice amministrativo, dotato di poteri coercitivi per dare attuazione concreta al diritto di accesso o di denunciare il fatto alla competente Procura della Repubblica ove sussistano gli estremi di una omissione di atti di ufficio.

In ogni caso, si fa presente che il fascicolo personale, avrebbe dovuto essere visionato integralmente, con riferimento anche alle schede di progressione economica orizzontale.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota della Dott.ssa, per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.

ISTITUTO PROF. SERV. ALBERG. E
RISTORAZIONE

"..... .."

PEC:

e p.c.

PEC:

OGGETTO: Richiesta d'intervento – Istanza Avv. c/ ISTITUTO PROF. SERV. ALBERG. E
RISTORAZIONE "..... .."

L'Avv., con richiesta del 21/07/2018 (che per comodità si allega), acquisita al prot. DICA
..... del 23/07/2018, si è rivolto alla Commissione per l'accesso, al fine di sollecitare l'Amministrazione
all'osservanza del principio di trasparenza in materia di diritto d'accesso ai documenti amministrativi.

A tale proposito, si fa presente che ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n.
241, la Commissione ha il compito di vigilare "affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità
dell'attività della pubblica amministrazione" con il rispetto dei limiti fissati dalla legge e che, ai sensi del
successivo comma 6, "tutte le Amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel
termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di
quelli coperti da Segreto di Stato".

Pertanto, si invita codesta Amministrazione a voler trasmettere, entro trenta giorni, dettagliati
chiarimenti.

COMUNE DI - UFFICIO TRIBUTI

PEC:

p.c.:

PEC:

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990: c/ Comune di – Ufficio Tributi.

In riscontro all'istanza del Sig., pervenuta in data 29 giugno 2018 e registrata al protocollo DICA con il n. /, con la quale si sollecitava presso il Comune di – Ufficio Tributi “una comunicazione in merito all'accoglimento, da parte della scrivente Commissione, della richiesta di accesso formale agli atti”, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del 24 marzo 2018, che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso del Sig., avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del 5 luglio 2018. Sole possibili reazioni dell'accedente sono il ricorso al Tar o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, ove ne ricorrano gli estremi.

Sul punto, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ha avuto modo di osservare che: *“La circostanza che le decisioni di accoglimento della Commissione non siano “assistite” da uno strumentario idoneo ad assicurarne l'esecuzione rappresenta senza dubbio una lacuna che, tuttavia, deve imputarsi al sistema normativo vigente che tale esecuzione non consente in via coattiva. In altri termini le pronunce di accoglimento dei ricorsi emesse dalla Commissione, rappresentano un invito a riesaminare la questione che dà luogo o ad un diniego espresso ovvero alla formazione di un silenzio significativo e qualificato in termini di silenzio accoglimento. (v. parere reso il 9 maggio 2008).*

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota del Sig., per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.

.....

PEC:

OGGETTO:

Con riferimento all'istanza del 4 luglio 2018, acquisita al prot. DICA n.del 6 luglio 2018, la Commissione rileva la mancanza dei requisiti minimi richiesti dall'art. 12 del DPR 184/2006 al fine della trattazione quale ricorso.

Pertanto si dichiara il non luogo a provvedere.

Dirigente Generale
Ufficio Scolastico Regionale

PEC:

p.c.: Sig.ri

.....

PEC:

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990: e c/ Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale

In riscontro all'istanza dei Sig.ri e, pervenuta in data 10 agosto 2018 e registrata al protocollo DICA con il n./2018, con la quale si sollecitava presso l'Ufficio Scolastico Regionale “una comunicazione in merito all'accoglimento, da parte della scrivente Commissione, della richiesta di accesso formale agli atti”, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del 5 luglio 2018, che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso dei Sig.ri e, avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del 5 luglio 2018. Sole possibili reazioni dell'accedente sono il ricorso al Tar o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, ove ne ricorrano gli estremi.

Sul punto, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ha avuto modo di osservare che: *”La circostanza che le decisioni di accoglimento della Commissione non siano “assistite” da uno strumentario idoneo ad assicurarne l'esecuzione rappresenta senza dubbio una lacuna che, tuttavia, deve imputarsi al sistema normativo vigente che tale esecuzione non consente in via coattiva. In altri termini le pronunce di accoglimento dei ricorsi emesse dalla Commissione, rappresentano un invito a riesaminare la questione che dà luogo o ad un diniego espresso ovvero alla formazione di un silenzio significativo e qualificato in termini di silenzio accoglimento. (v. parere reso il 9 maggio 2008).*

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota dei Sig.ri e, per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.